

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....   | <i>Pag.</i> | 3   |
| GIUNTA DELLE ELEZIONI .....  | »           | 6   |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....  | »           | 10  |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....   | »           | 16  |
| COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....   | »           | 92  |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E<br>INTERNI (I) ..... | »           | 94  |
| GIUSTIZIA (II) .....   | »           | 96  |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....                                       | »           | 106 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....                                  | »           | 107 |
| FINANZE (VI) .....   | »           | 113 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....                                    | »           | 122 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....                          | »           | 123 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....                              | »           | 126 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....                           | »           | 128 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....   | »           | 136 |
| AFFARI SOCIALI (XII) .....   | »           | 140 |
| AGRICOLTURA (XIII) .....   | »           | 145 |

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.**

|  |                 |
|--|-----------------|
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....  | <i>Pag.</i> 146 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE<br>MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA-<br>NIERE ..... | » 155           |
| <i>INDICE GENERALE</i> .....   | <i>Pag.</i> 157 |

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb.-A  
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e opinione dissenziente) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza  
del vicepresidente Bruno TABACCI.

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.**

**C. 115 e abb.-A.**

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e opinione dissenziente).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 115-A e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

il comma 1 dell'articolo 1, all'alinea, prevede che la delega sia attuata nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto; tali principi appaiono riferiti solo all'oggetto di delega di cui alla successiva lettera *a*), in materia di esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie, e non anche a quello di cui alla lettera *b*) concernente la rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale; inoltre, essi, con la sola eccezione del principio della sicurezza del voto, appaiono in realtà riprodurre quanto già previsto dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione che infatti, tra le altre cose, afferma che "il voto è personale ed eguale, libero e segreto"; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 158 del 1985, ha affermato che "le direttive, i principi ed i criteri servono, da un verso, a circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le par-

ticolari situazioni giuridiche da regolamentare. In particolare, la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato"; al tempo stesso, nella sentenza n. 98 del 2008 la Corte ha riconosciuto che "la varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che neppure è possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di principi e criteri direttivi", con la conseguenza che "il Parlamento, approvando una legge di delegazione, non è certo tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose"; con l'ordinanza n. 134 del 2003 la Corte ha precisato che "il livello di specificazione dei principi criteri direttivi può in concreto essere diverso da caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide"; in linea generale la Corte ammette, poi, che i principi e criteri direttivi possano essere ricavati per implicito (sentenza n. 48 del 1986) o *per relationem* con riferimento ad altri atti normativi, purché sufficientemente specifici (sentenze n. 156 del 1987 e n. 87 del 1989); ciò che invece per la Corte non può essere validamente ammesso come principio e criterio direttivo è un generico rinvio alla stessa discrezionalità del Governo: come affermato dalla Corte nella sentenza n. 68 del 1991 (e ribadito nella sentenza n. 340 del 2007), per quanta ampiezza possa a questo riconoscersi, "il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata quale è, per definizione, la legislazione su delega";

formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 1, sia valutata l'esigenza di integrare e specificare i prin-

cipi e criteri direttivi ivi previsti, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e, in particolare, di quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 158 del 1985 in ordine al fatto che "la norma di delega non deve contenere [...] enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato" ».

Ingrid BISA trova eccessiva la formulazione di una condizione e non di un'osservazione per i rilievi avanzati dalla proposta di parere.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che la proposta di parere pone in evidenza un problema serio, vale a dire l'esigenza di integrare e specificare i principi e criteri direttivi di delega che allo stato appaiono carenti. Ritiene pertanto opportuna la formulazione di una condizione, anche per rendere maggiormente incisivo il parere reso dal Comitato, con l'auspicio che esso possa avere un seguito e un impatto positivo sui lavori parlamentari nell'ottica di superare la criticità evidenziata.

Alfonso COLUCCI ritiene congrua la presenza nella parte dispositiva del parere di una condizione posto che il rilievo attiene a un profilo di costituzionalità, coinvolgendo il rispetto dell'articolo 76 della Costituzione.

Antonio BALDELLI, nel giudicare opinabili alcuni rilievi delle premesse del parere, ritiene non opportuna la presenza di una condizione, peraltro formulata con l'espressione « sia valutata l'esigenza » che appare piuttosto espressione tipica di un'osservazione. Osserva anche che la condizione va oltre le competenze del Comitato.

Alfonso COLUCCI ricorda che l'articolo 16-bis del Regolamento prevede espressamente, al comma 6, che il Comitato per la legislazione possa anche formulare condizioni.

Antonio BALDELLI avanza quindi la richiesta, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma

5, del Regolamento, che nel parere sia dato conto della propria opinione dissenziente in ordine alla presenza nella proposta di parere della condizione riferita all'articolo 1, comma 1.

Ingrid BISA si associa alla richiesta avanzata dal collega Baldelli.

In risposta a una richiesta di chiarimenti del deputato BALDELLI in ordine alle modalità di deliberazione del Comitato, Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che, come precisato anche dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 28 feb-

braio 2007, il Comitato, in ragione della peculiare missione istituzionale affidata all'organo, ispirata a valori comuni che non possono risentire di logiche di schieramento, e della sua composizione paritetica, non procede a votazioni a maggioranza.

Il Comitato approva la proposta di parere che dà conto dell'opinione dissenziente formulata dai deputati Baldelli e Bisa in ordine alla presenza nel parere della condizione riferita all'articolo 1, comma 1.

**La seduta termina alle 13.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

|   |   |
|---|---|
| Comunicazioni del Presidente sulla richiesta di svolgimento di audizioni nell'ambito dell'esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti ..... | 6 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 9 |

#### GIUNTA PLENARIA

*Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico FORNARO.*

#### **La seduta comincia alle 20.15.**

#### **Comunicazioni del Presidente sulla richiesta di svolgimento di audizioni nell'ambito dell'esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti.**

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che presso la Giunta delle elezioni, analogamente a quanto accaduto nelle precedenti legislature, è in corso la discussione sui criteri di nullità e validità dei voti per le attività dei Comitati di verifica da istituire nei casi in cui sia deliberata l'apertura dell'istruttoria da parte della Giunta delle elezioni, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta medesima.

Dopo la discussione di carattere generale svolta nelle sedute della Giunta delle elezioni del 7 e 21 marzo 2023 sono state presentate proposte emendative al testo illustrato nella seduta del 21 marzo scorso, definito sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta nella XVIII legislatura.

Nella riunione del 12 aprile 2023 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Giunta delle elezioni è stata formulata una richiesta, da parte dei rappresentanti del gruppo del

Movimento 5 Stelle, di svolgere alcune audizioni informali di esperti della materia.

Tale richiesta, emersa dopo la presentazione di emendamenti al testo che la Giunta delle elezioni è chiamata a definire in questa fase, prima di procedere all'esame delle Relazioni circoscrizionali, è stata quindi discussa in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 12 e 18 aprile scorsi, ad esito delle quali, tenuto conto che non era stata raggiunta una condivisione generalizzata, ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso della Presidenza della Camera.

Il Presidente della Camera, con lettera del 20 aprile scorso, rispondendo alla sua lettera del 18 aprile, ha quindi ricordato come il Regolamento della Giunta delle elezioni, approvato il 6 ottobre 1998 dall'Assemblea della Camera dei deputati, disciplini le diverse fasi del procedimento attraverso cui la Giunta medesima perviene alle proprie deliberazioni ai fini della verifica dei poteri, attività quest'ultima caratterizzata da rilievo costituzionale e dallo svolgimento quindi di atti dovuti. In questo senso, la possibilità per la Giunta delle elezioni di svolgere attività conoscitive, ivi incluse quelle informali – non previste dal Regolamento della Camera, ma univocamente riconosciute dalla prassi costante, previa autorizzazione del Presidente della Camera – è direttamente correlata a quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento

della Giunta medesima a norma del quale « nelle materie di propria competenza, la Giunta può avvalersi delle procedure d'indagine, informazione e controllo disciplinate dal capo XXXIII del Regolamento della Camera. ».

Il Presidente della Camera ha quindi ricordato come la formulazione delle norme regolamentari richiamate dal Regolamento della Giunta delle elezioni demanda la decisione sull'attivazione di tali procedure agli organi parlamentari interessati: dunque, per l'adozione delle suddette procedure d'indagine, informazione e controllo, è necessaria una determinazione della Giunta. Anche in seno alla Giunta si è legittimamente sviluppata una prassi, di segno corrispondente a quella affermata presso le Commissioni permanenti, in base alla quale le audizioni possono essere concordate in seno all'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ma ciò avviene quando la decisione dell'ufficio di Presidenza sia assistita da una condivisione dei Gruppi in tale sede. Ciò posto, in assenza della condivisione generalizzata sopra richiamata, occorre verificare, anche con riferimento alla richiesta di svolgimento di audizioni informali, la volontà dell'organo, ossia l'esistenza di un consenso almeno maggioritario.

Avverte che nella seduta odierna sarà dunque posta in votazione – qualora sia confermata dai richiedenti – la proposta di svolgimento di audizioni informali di esperti della materia come da ultimo prospettata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, quindi da svolgere nell'arco di una sola giornata, con la partecipazione di un massimo di sette esperti, di cui tre designati dai gruppi di opposizione e quattro dai gruppi di maggioranza, fermo restando il rispetto dei criteri da ultimo ribaditi con lettera del Presidente della Camera del 20 giugno 2006 per lo svolgimento di attività conoscitive da parte della Giunta elezioni.

Chiede quindi ai rappresentanti del gruppo del Movimento 5 stelle se confermano la richiesta di svolgere le audizioni nei termini sopra prospettati.

Stefania ASCARI (M5S) conferma, a nome del Gruppo di appartenenza, la richiesta di audizioni, ritenute utili alla luce degli emendamenti presentati.

Luca SBARDELLA (FDI) conferma la posizione già espressa nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ritenendo non necessario lo svolgimento delle audizioni soprattutto in questa fase in cui sono già state presentate proposte emendative e la richiesta risulta dunque, a suo avviso, tardiva.

Anna Laura ORRICO (M5S) avanza dubbi sulle conseguenze dell'eventuale approvazione dell'emendamento presentato dal deputato Pittalis e altri, che stravolgerebbe i criteri di validità dei voti seguiti nei seggi. Evidenzia che, a suo avviso, l'emendamento potrebbe creare effetti non solo nei collegi uninominali nei quali sono stati presentati ricorsi, ma anche in almeno tredici collegi uninominali nei quali si è avuto uno scarto non cospicuo di voti tra il candidato eletto e il secondo più votato, ad esempio nelle circoscrizioni di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio. Rileva inoltre che gli effetti potrebbero riverberarsi anche sulle proclamazioni nei collegi plurinominali della circoscrizione e, a catena, tra le diverse circoscrizioni. Osserva che l'emendamento Pittalis, se inteso nel senso di ritenere valido il voto espresso per il candidato nel collegio uninominale, senza prevederne la ripartizione *pro quota* tra le liste della coalizione, si pone in contrasto con l'impianto della legge elettorale e introdurrebbe di fatto il voto disgiunto.

Ribadisce dunque l'utilità e l'importanza delle audizioni per fugare i dubbi sui possibili effetti derivanti dall'approvazione degli emendamenti presentati.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) dichiara la disponibilità del suo gruppo allo svolgimento delle audizioni, anche se la richiesta è stata formulata tardivamente.

La responsabilità delle decisioni da assumere è grande; sottolinea che, se fosse stata accolta la proposta avanzata dal Presidente della Giunta di svolgere le audizioni

in una sola giornata, nei termini da lui prospettati, la Giunta sarebbe già nelle condizioni di deliberare nel merito degli emendamenti e di procedere all'esame dei ricorsi presentati.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) manifesta il proprio orientamento favorevole alla proposta del Presidente della Giunta, pur nella consapevolezza che gli eventuali auditi avrebbero prospettato le tesi dei gruppi di riferimento.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) si dichiara favorevole allo svolgimento delle audizioni, che potrebbero chiarire gli eventuali effetti derivanti dall'eventuale approvazione dell'emendamento che prevede la validità del voto espresso con due segni in favore di due liste presentate in coalizione. In particolare, ritiene che dovrebbero essere chiariti due aspetti: se un criterio di validità possa superare in via interpretativa la mancata previsione, da parte della legge, del voto disgiunto, cosa peraltro a suo avviso non percorribile; «l'effetto domino» che si potrebbe verificare in relazione alle proclamazioni nei collegi plurinominali nelle diverse circoscrizioni. Auspica che il clima di collaborazione che finora ha caratterizzato i lavori della Giunta possa essere mantenuto anche in futuro.

Stefano CANDIANI (LEGA) osserva come lui stesso in un primo momento avesse aperto ad un confronto costruttivo sul tema, anche ragionando sulla possibilità di svolgere un ciclo di audizioni informali, fermo restando che la presenza di tesi contrapposte tra maggioranza e opposizione non sarebbe stata risolvibile mediante l'audizione di esperti esterni, in quanto la decisione finale spetta comunque alla Giunta. Ritiene, tuttavia, che le dichiarazioni pubbliche da parte dei membri dei gruppi di opposizione abbiano causato un effetto negativo sui lavori della Giunta, generando un aumento della pressione da parte dell'opinione pubblica. Ribadisce, da ultimo, che il voto odierno riguarda l'accoglimento o meno di una richiesta, presentata tardivamente,

di svolgimento di audizioni informali, e non il merito dell'emendamento presentato dal collega Pittalis e altri. Fa presente che se non si accetta il rapporto tra maggioranza e opposizione i toni nell'ambito dei lavori della Giunta delle elezioni non potranno che essere sempre aspri.

Carmela AURIEMMA (M5S) evidenzia come sia emerso che la fase in cui è stata formulata la richiesta di svolgimento del ciclo di audizioni non costituisca un ostacolo al suo accoglimento. Osserva che la richiesta di audizioni deriva dalla proposta, presentata dai gruppi dalla maggioranza, di introdurre un criterio di validità del voto i cui effetti non sono ancora chiari e che potrebbe causare ripercussioni su diversi collegi e circoscrizioni elettorali. Ricorda come anche nelle passate legislature la Giunta si sia occupata della questione relativa alla validità del voto espresso con segni in favore di due liste diverse, ma non sia mai arrivata ad ammettere tale validità, in base al principio di univocità del voto. Da ultimo, ricorda che la stessa legge elettorale, non prevedendo espressamente la validità di tale modalità di voto, ha inteso escluderla, così come chiarito dalle Istruzioni pubblicate dal Ministero dell'interno, in quanto il voto non univoco non può che ritenersi nullo.

Davide AIELLO (M5S) premette che la Giunta delle elezioni, in quanto organismo tecnico, dovrebbe sempre procedere sulla base di un largo consenso tra i suoi componenti. Sottolinea che l'emendamento proposto dal deputato Pittalis rischia di avere effetti dirompenti sui risultati elettorali e perciò avrebbe meritato un più accurato approfondimento. Ritiene che, così procedendo, la Giunta rischia di delegittimare il Ministero dell'interno e l'operato dei presidenti di seggio. È convinto che vi saranno importanti ripercussioni sia sui risultati dei collegi uninominali sia su quelli dei collegi plurinominali. Sottolinea inoltre che, a causa dell'atteggiamento della maggioranza, si creerà un clima generale di incertezza e persino di instabilità politica, che a sua volta ingenererà scarsa credibilità nelle istitu-

zioni. Teme, infine, che vi saranno ripercussioni sui lavori della Giunta.

Stefania ASCARI (M5S) ritiene che in Giunta si sia creato un clima triste non consentendo lo svolgimento delle audizioni, anche in una sola giornata. Trova grave che la maggioranza non consenta di ascoltare esperti della materia e condanna quella che, a suo avviso, è una vera e propria « dittatura politica ». Sottolinea comunque che, dal suo punto di vista, non vi è stato ritardo nel chiedere le audizioni in questione. Evidenzia che, anche secondo l'opinione di autorevoli esperti della materia, quale il prof. Alemanno, a livello internazionale, un nuovo criterio di validità del voto, quale quello proposto dal deputato Pittalis, sia *contra legem*. Vi sono inoltre rischi di ampio contenzioso anche a livello di Corte europea dei diritti dell'uomo. Sottolinea come sia uno dei precedenti più gravi che si siano avuti e la Giunta rischia così di sovvertire il voto dei cittadini.

Federico FORNARO, *presidente*, nell'evidenziare che non prenderà parte alla votazione, nella sua qualità di presidente, sottolinea come gli approfondimenti potrebbero consentire di istruire profili non

del tutto chiari quale la questione della collocazione delle Istruzioni ministeriali nell'ambito della gerarchia delle fonti e delle possibili ripercussioni sui risultati elettorali conseguenti ad una eventuale modifica dei criteri di validità e nullità dei voti.

Non essendovi altre richieste di intervento pone in votazione la proposta di svolgimento delle audizioni nei termini prospettati.

La Giunta respinge.

Federico FORNARO, *presidente*, fa presente che il prosieguo dei lavori della Giunta sarà definito nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta odierna.

**La seduta termina alle 21.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 21.10 alle 21.20.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 10

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.*

##### La seduta comincia alle 11.

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.**

**C. 1151 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Ricorda inoltre che nella precedente seduta si sono svolte le relazioni illustrative del provvedimento e che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che a parere del suo gruppo il provvedimento in esame presenta plurimi profili di illegittimità costituzionale, mancando in primo luogo i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che la Costituzione impone per l'adozione di decreti-legge. Aggiunge a ciò che non si ravvisa neanche il carattere di omogeneità delle disposizioni, che costituisce il corollario dei richiamati requisiti primari. Dichiarando quindi di non comprendere le ragioni dell'urgenza con riguardo alle norme relative al commissariamento dell'INPS e dell'INAIL o al limite dell'età pensionabile per i sovrintendenti di enti lirici e di non ravvisare la necessità di un intervento in materia di emissioni filateliche con finalità sociali. Si domanda dunque come disposizioni così diverse tra loro possano rispondere al criterio dell'omogeneità, richiamato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, nel rispetto del disposto dell'articolo 77 della Costituzione. A suo avviso si tratta di un gruppo di norme introdotte in modo confuso, il cui unico filo conduttore è ravvisabile nella prepotenza istituzionale della maggioranza, che a suo avviso costituisce il modo peggiore di svolgere la funzione legislativa. Rileva inoltre, con specifico riferimento al commissariamento dell'INPS e dell'INAIL, che il decreto-legge appare in contrasto con

diverse sentenze con le quali la Corte costituzionale ha evidenziato il rango primario del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. A tale proposito sottolinea che nei casi specifici sopra richiamati non ricorrono le condizioni per il commissariamento, non essendo state riscontrate gravi irregolarità nella gestione, responsabilità per dissesti economici o impossibilità di esercitare le funzioni da parte degli organi di rappresentanza. Fa presente in particolare che l'INPS ha ottenuto negli ultimi anni importanti risultati, ricordando che l'istituto ha reso disponibili nel corso della recente pandemia 60 miliardi di euro in prestiti e servizi e, nonostante ciò, ha chiuso l'ultimo bilancio con utili pari a 2 miliardi di euro, proponendo nel medesimo periodo un significativo piano di investimenti e procedendo a 12 mila assunzioni, il 70 per cento delle quali relative a soggetti al di sotto dei quarant'anni di età. Richiama quindi diverse sentenze della Corte costituzionale, tra le quali in particolare le sentenze n. 103 e n. 104 del 2007 e la sentenza n. 228 del 2011, con le quali la Corte si è pronunciata in merito all'estensione fuori misura del cosiddetto *spoils system*, che violerebbe il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Quanto alla disposizione che abbassa l'età pensionabile per i sovrintendenti degli enti lirici, ritiene che l'unica spiegazione plausibile per un simile intervento risieda nel fatto che il sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli ha compiuto settant'anni proprio lo scorso gennaio. Rilevata quindi l'incostituzionalità di tale disposizione, che si qualifica chiaramente come una norma *ad personam* o meglio *contra personam*, segnala che l'attuale Governo in sei mesi ha adottato 25 decreti-legge, con una media di 4 decreti-legge al mese, ponendosi in tal modo in cima alla classifica delle ultime quattro legislature. Esprime in conclusione il giudizio fortemente negativo del Movimento 5 Stelle sul provvedimento e più in generale sulla mortificazione del rapporto istituzionale tra il Governo e il Parlamento, da un lato, e i cittadini, dall'altro.

Filiberto ZARATTI (AVS) esprime forti critiche del suo gruppo al provvedimento in

esame, rilevata in primo luogo l'assenza di qualunque ragione per ritenere che le norme in esso contenute abbiano carattere di necessità ed urgenza. Nel preannunciare che l'argomento sarà oggetto a breve di discussione in Assemblea, essendo state presentate questioni di pregiudizialità sul decreto-legge in conversione, è consapevole del rischio per le forze di opposizione di apparire noiose e ripetitive nel ricordare al Governo per l'ennesima volta gli obblighi imposti dalla Costituzione. Rammenta che nella scorsa settimana l'Assemblea è stata impegnata nell'esame di ben due decreti-legge e si domanda se l'eccessivo ricorso alla posizione della questione di fiducia da parte del Governo non riveli in realtà una scarsa sicurezza di sé. Nel sottolineare come l'aspetto più grave riguardi piuttosto il ruolo del Parlamento, che corre il rischio di trasformarsi in un organo deputato esclusivamente all'esame degli ordini del giorno, riterrebbe più utile che il tempo a disposizione fosse dedicato all'esame delle proposte emendative e al merito dei contenuti. Nel chiedersi se la spiegazione di tale atteggiamento sia da ricercarsi nella paura della maggioranza di possibili incidenti nel corso della votazione delle proposte emendative, ricorda alla destra che le posizioni sono destinate prima o poi a ribaltarsi e fa presente come lo svilimento del Parlamento sia negativo per tutte le forze politiche. Nel richiamare l'assenza di qualsiasi requisito di straordinaria necessità e urgenza per l'intervento in esame, fa presente che si tratta oltretutto di un decreto «*omnibus*» e dunque incostituzionale anche soltanto per questa ragione. Rilevando che sarebbe stato più giusto affrontare le singole questioni con specifici disegni di legge su cui acquisire la posizione del Parlamento, quanto in particolare alle norme in materia di commissariamento, ritiene che si è di fronte alla vecchia tentazione della destra di arrivare, attraverso il ricorso allo *spoils system*, alla sostituzione dei dirigenti con persone di stretta fiducia. Ricorda quindi a tale proposito che l'attuale sistema amministrativo si basa sul merito, in linea con il disposto del secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione, secondo il quale

i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nel ribadire che a norma di Costituzione lo *spoils system* non è ammesso, ritiene che vadano rigettati i tentativi surrettizi di introdurre tale meccanismo, richiamando in particolare la disposizione relativa all'età pensionabile dei sovrintendenti degli enti lirici contenuta nell'articolo 2 del provvedimento. Nel qualificare inoltre l'intervento recato dall'articolo 1 come un commissariamento politico mascherato, ammonisce il Governo e la maggioranza a procedere alle nomine seguendo le procedure previste dalla legge. Rileva inoltre la contraddittorietà del testo, dal momento che, da un lato si riduce l'età pensionabile al fine di rimuovere il sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli con una norma *ad personam* e, dall'altro, l'articolo 5 aumenta l'età pensionabile, con riguardo all'Istituto per il credito sportivo. Pertanto, nel ribadire l'incongruenza di tali disposizioni, invitando Governo e maggioranza alla prudenza, ritiene che rientri tra i doveri dei Presidenti della I e della V Commissione anche quello di sottolineare con onestà l'abuso di uno strumento che viene asservito a interessi politici. Nell'esprimere quindi una forte perplessità sul metodo e una contrarietà sul merito, approfittando della presenza della Sottosegretaria, la invita alla ragionevolezza, che il Governo evidentemente non è capace di praticare.

Silvio LAI (PD-IDP), nel sottolineare che il Governo prosegue nell'approvazione di decreti-legge con una frequenza superiore a quella media registrata durante la passata legislatura, sostiene che, nonostante fosse stato presentato come un provvedimento concernente gli enti previdenziali, in sostanza rappresenta un provvedimento di proroga termini senza tuttavia che sussistano i requisiti di necessità e urgenza.

Passando ad esaminare il contenuto degli articoli, afferma che il commissariamento dell'INPS e dell'INAIL, previsto dall'articolo 1, non è giustificato da difficoltà gestionali ma è un mezzo attraverso cui il Governo sostituisce gli attuali presidenti,

applicando il metodo dello *spoils system* che, tuttavia, non è previsto in modo generalizzato nel nostro ordinamento. Aggiunge che, nello stesso tempo, nel testo sono previste modifiche alla organizzazione amministrativa dei due enti, come la soppressione della figura del vicepresidente, la nomina del direttore generale da parte dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché la riduzione della durata della carica di quest'ultimo, che potrebbero addirittura rivelarsi dannose.

Nel sottolineare che un metodo analogo di sostituzione dei vertici amministrativi degli enti pubblici è stato utilizzato nelle regioni attraverso l'approvazione di leggi che rinviavano la riforma degli enti a provvedimenti futuri e contestualmente, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina, affidavano la gestione a commissari ed è stato oggetto di censura da parte della Corte costituzionale, fa presente che tale disposizione potrebbe essere parimenti censurata.

Quindi, nell'evidenziare che nel provvedimento sono contenute proroghe di termini che non erano di imminente scadenza e, quindi, potevano essere rinviate, come anche altre, ricorda in particolare le seguenti: la proroga dal 31 maggio al 30 giugno 2023 del termine ultimo entro cui deve essere fissato e temporalmente collocato il termine di aggiudicazione degli interventi che devono essere realizzati sugli edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, a valere sulle risorse rientranti nel PNRR; la proroga delle commissioni consultive interne all'AIFA; la proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all'inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 e, infine, le proroghe in materia fiscale tra cui la proroga fino al 30 giugno 2023 dei termini per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022, cosiddetta *rottamazione-*quater**, che era contenuto nella legge di bilancio e che viene in tal modo rinviato per la seconda volta, comportando lo slittamento delle relative entrate.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) condivide con quanto già affermato dai colleghi che l'hanno preceduto, sia per quanto riguarda le critiche al merito del decreto-legge, espresse dall'onorevole Zaratti, sia per gli aspetti relativi al metodo e all'improprio utilizzo della decretazione d'urgenza, trattati dall'onorevole Colucci. Evidenza peraltro che perplessità sul contenuto del decreto-legge sono state avanzate anche dagli uffici della Camera dei deputati, che non sono certo l'opposizione, bensì strutture chiamate a verificare attentamente le proposte legislative e a fornire supporto agli organi parlamentari in modo imparziale.

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, rammenta infatti che il Servizio Bilancio dello Stato, nel proprio *dossier*, analizzando l'articolo 1, dopo aver rilevato che « le norme modificano l'ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza e, in relazione a tali modifiche, prevedono la decadenza degli organi di direzione di INPS e INAIL nonché la nomina di un Commissario straordinario in ciascuno dei due istituti nelle more dell'insediamento dei rispettivi organi di direzione di nuova nomina », afferma che « in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando il carattere eminentemente ordinamentale delle disposizioni, appare opportuno che il Governo chiarisca se gli eventuali emolumenti da corrispondere ai Commissari straordinari trovino compensazione con gli eventuali risparmi che derivano dalla decadenza degli attuali organi di direzione ». Auspica che il Governo fornisca risposta a questi interrogativi, come a quelli posti sempre dal Servizio Bilancio in relazione all'articolo 2 del decreto-legge, rubricato « Fondazioni lirico-sinfoniche », ma che si sarebbe potuto più semplicemente dedicare al « Caso Rai ». Dando lettura del *dossier* relativo agli effetti finanziari della disposizione che delinea i requisiti anagrafici dei soggetti a cui attribuire incarichi nelle fondazioni lirico-sinfoniche, ricorda come il Servizio Bilancio ritenga necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari del comma 3 dell'articolo 2, che prevede, in

fase di prima applicazione per le cariche in corso, la cessazione anticipata dalla carica per i sovrintendenti che hanno già compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza dei contratti in corso. Come descritto nel *dossier* « nell'ipotesi in cui sia contrattualmente prevista la corresponsione, alla cessazione dell'incarico, di emolumenti *una tantum*, sarebbero prefigurabili effetti finanziari determinati dall'anticipata erogazione degli emolumenti medesimi ».

Invita inoltre il Governo a prendere coscienza dei rilievi predisposti dal Servizio studi della Camera sul comma 3 dell'articolo 2, leggendo il relativo estratto del *dossier* di documentazione che ricorda come la sentenza n. 15 del 2017 della Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 nella parte in cui prevedeva che, all'esito di un processo di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessassero tutti gli incarichi dirigenziali in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti a soggetti esterni all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In proposito, la Corte ha infatti argomentato che « una cessazione automatica *ex lege* generalizzata di incarichi dirigenziali viola, in carenza di idonee garanzie procedurali i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità », inoltre « ogni intervento che preveda in via automatica la risoluzione *ante tempus* di contratti dirigenziali comporta effetti caducatori sui connessi rapporti di lavoro a tempo determinato, con evidenti e ancor più intensa applicazioni in termini di tutela dell'affidamento dei dipendenti interessati ». La medesima sentenza ricorda che la Corte costituzionale ha ritenuto i meccanismi di decadenza automatica di incarichi dirigenziali compatibili con l'articolo 97 della Costituzione esclusivamente ove riferiti ad addetti ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo (sentenza n. 304 del 2010) o a figure apicali quali quelle contemplate dall'arti-

colo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – e cioè incarichi di Segretario generale di ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente – (sentenza n. 34 del 2010), nell'ambito del cosiddetto *spoils system*. Ricorda infine che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state riconosciute dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come soggetti di diritto pubblico (si veda da ultimo la sentenza n. 153 del 2011). Evidenzia quindi come il Servizio studi concluda la propria analisi invitando il legislatore a valutare il contenuto del comma 3 dell'articolo 2 alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale.

Conclude affermando che le valutazioni espresse dagli uffici della Camera per quanto lo riguarda possono essere fatte proprie dall'opposizione e sottolinea il rilievo di tali valutazioni proprio perché provengono non da una parte politica ma da chi ha il dovere, oltre che il diritto, di valutare i provvedimenti del Governo.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo da remoto, critica severamente le disposizioni concernenti gli enti previdenziali che, attraverso un'apparente modifica della *governance*, hanno come unico scopo il ricambio del vertice amministrativo.

Allo stesso modo, associandosi ai colleghi Lai e Giachetti, esprime forti perplessità sulla disposizione riguardante gli incarichi nelle fondazioni lirico-sinfoniche, che appare un provvedimento *ad personam* approvato con l'intenzione di sostituire il sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli.

Passando alle disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ricorda che tale norma pone rimedio ad un profilo di incostituzionalità del decreto-legge n. 20 del 2023, che, benché fosse già stato segnalato dai gruppi di opposizione durante l'*iter* parlamentare, il Governo aveva lasciato a quel momento.

Passando alle disposizioni di proroga dei termini, nel ricordare che i Governi delle legislature passate ogni anno hanno approvato un provvedimento *ad hoc*, che forse necessiterebbe di essere delineato in una nuova forma, anzitutto critica la proroga delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, poiché incancrenisce i problemi sanitari da cui è afflitta la regione. Quindi, in relazione alla proroga per ulteriori dodici mesi del termine di conclusione della sperimentazione della circolazione dei monopattini, fa presente che sarebbe stato preferibile piuttosto modificare le disposizioni, tenendo conto delle proposte di legge presentate in materia.

In merito alle disposizioni relative alla materia fiscale, afferma che il Governo dovrebbe prendere una decisione definitiva sulle sanzioni irrogate in caso di violazioni agli obblighi di contrasto al COVID, evitando di perpetuarne la sospensione.

In relazione alla proroga avente ad oggetto il termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e alle scuole dell'infanzia, ritiene sia necessario un monitoraggio attento della procedura di spesa delle relative risorse afferenti al PNRR, sulle quali anche il Ministro Fitto si era soffermato durante il suo intervento.

Riguardo a tutte le restanti questioni affrontate nel provvedimento, ritiene che siano talmente poco rilevanti che superano il limite di contenuto accettabile in un decreto-legge.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, ringrazia tutti i parlamentari che sono intervenuti dichiarando che terrà conto delle osservazioni che sono state fatte. Ritiene che il pacchetto di misure contenute nel decreto-legge, con particolare riguardo alle disposizioni che prorogano termini legislativi, si inserisca in una prassi già in uso presso i precedenti Governi che, dinanzi a situazioni particolari e all'esigenza di protrarre alcune discipline, sono intervenuti con decreto-legge. Per quanto riguarda le ulteriori misure urgenti, rinvia alle motivazioni già esplicitate in sede di relazione introduttiva, che ritiene giustifi-

chino ampiamente le scelte compiute dal Governo.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, nella quale si concluderà – secondo quanto concordato – l'esame preliminare del provvedimento.

Rivolgendosi all'onorevole Torto, esprime infine solidarietà agli abitanti del Comune di Bucchianico, in provincia di Chieti, che si trovano in difficoltà a causa di una frana.

**La seduta termina alle 11.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) ..... | 16 |
| ALLEGATO ( <i>Proposte emendative segnalate</i> ) .....  | 18 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 17 |

##### SEDE REFERENTE

Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

#### La seduta comincia alle 12.40.

**DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.**

**C. 1114 Governo.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, ricorda che – a seguito di quanto concordato nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite – i gruppi hanno segnalato le proposte emendative su cui proseguire l'esame (*vedi allegato*). Avverte, altresì, che è stato ritirato l'emendamento 7.2 a firma dell'onorevole Urzì e che

l'onorevole Soumahoro ha chiesto di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Scottò 27.08.

In qualità di relatore per la I Commissione, anche a nome del relatore per la XI Commissione, Presidente Rizzetto, fa presente che la complessità delle proposte emendative segnalate richiede un supplemento istruttorio, anche ai fini delle necessarie interlocuzioni con il Governo e conseguentemente evidenzia l'esigenza di rinviare l'esame delle proposte emendative in discussione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) non comprende le ragioni del rinvio dell'esame delle proposte emendative, chiedendo alla presidenza maggiori delucidazioni al riguardo. Paventa il rischio che il rinvio dell'esame tradisca la volontà di prendere tempo per poi arrivare, in conclusione, a comprimere il dibattito e porre la fiducia su un testo modificato all'ultimo momento. Chiede sin d'ora garanzie circa tempi congrui di discussione, augurandosi che non vi sia la volontà di porre la questione di fiducia per l'ennesima volta su un provvedimento d'urgenza.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, dichiarando di non

poter anticipare quelle che saranno le determinazioni del Governo sulla questione di fiducia, fa presente che le proposte emendative segnalate sono poco più di 250 e che ai relatori e al Governo, in particolare al Ministero dell'economia e delle finanze, occorrono tempi tecnici adeguati per approfondirne il contenuto, in vista dell'espressione dei relativi pareri. Avverte, in ogni caso, che le modalità di prosecuzione dell'*iter* potranno essere ridefinite nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, previsto subito dopo la seduta.

Valentina BARZOTTI (M5S) ritiene non corretto convocare una seduta in cui sono previste votazioni, peraltro avente ad oggetto proposte emendative che sono state segnalate dai gruppi, per poi comunicare l'impossibilità di formulare i pareri e di procedere all'esame delle stesse proposte emendative per questioni interne alla maggioranza e al Governo. Si augura che siano assicurate nel prosieguo dell'attività moda-

lità di svolgimento dell'*iter* più rispettose delle prerogative dei componenti delle Commissioni.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente di aver dato conto nella seduta odierna della necessità di ridefinire il calendario dei lavori, precisando che sarà comunque possibile approfondire la questione nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, già prevista al termine di tale seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 23 maggio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.10.

ALLEGATO

**DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* In considerazione dell'elevazione della percentuale di cui al primo periodo, per la copertura dei posti indicati al presente comma e al comma 2, nonché ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di prima fascia nell'Amministrazione di provenienza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, rilevano anche gli incarichi di livello dirigenziale generale conferiti presso enti pubblici non economici previo collocamento in comando o aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**1.1.** Giaccone, Iezzi.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* , elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nelle regioni Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

**1.2.** Zaratti, Mari.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* , elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica.

**1.3.** Zaratti, Mari.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al fine di potenziare la propria organizzazione, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 feb-

braio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché i lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità nonché i lavoratori ASU Siciliani di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali.

*1-ter.* Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**1.6.** Calderone, Paolo Emilio Russo.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al fine di rafforzare e potenziare l'amministrazione della Giustizia, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di abbattimento dell'arretrato e riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, all'articolo 1, comma 68, primo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

*1-ter.* Per i soggetti che abbiano superato il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 68, primo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal comma precedente, è disposto il ricollocamento in ruolo dal 1° gennaio 2024.

**1.7.** Enrico Costa, D'Alessio, Giachetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: centrali con la seguente: pubbliche.*

- \* **1.10.** Mari, Zaratti, Grimaldi.
- \* **1.11.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
- \* **1.9.** Scotto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pub-

bliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: centrali con la seguente: pubbliche.*

- \*\* **1.12.** Mari, Zaratti, Grimaldi.
- \*\* **1.13.** Sarracino, Scotto, De Luca, Laus.
- \*\* **1.14.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono conferire, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in ogni caso fino al 31 dicembre 2026, a persone in quiescenza incarichi di vertice presso società controllate dalle stesse amministrazioni, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

- \* **1.15.** Bellomo, Di Mattina.
- \* **1.16.** Squeri, Paolo Emilio Russo, Tenerini, Calderone.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e prima dell'eventuale espletamento di ulteriori e nuove procedure concorsuali, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

**1.18.** Scotto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di rafforzare e potenziare l'amministrazione della Giustizia, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di abbattimento dell'arretrato e riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, all'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il numero dei magistrati impiegati presso l'ufficio legislativo non può, in ogni caso, essere superiore al 50 per cento del personale in esso impiegato ».

**1.19.** Enrico Costa, D'Alessio, Giachetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di rafforzare e potenziare l'amministrazione della Giustizia, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di abbattimento dell'arretrato e riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: « 65 » è sostituita dalla seguente: « 50 ».

**1.20.** Enrico Costa, D'Alessio, Giachetti.

*Al comma 2, primo periodo, tabella A, voce: Ministero della difesa, sostituire la parola: 2 con la seguente: 1.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, comma 3, tabella B, voce: Ministero della difesa, sostituire la parola: 2 con la seguente: 1;*

*all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2;

*all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: di una delle due posizioni dirigenziali con le seguenti: della posizione dirigenziale.*

**1.22.** Pellegrini, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

*Al comma 2, primo periodo, tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostituire il numero: 1 con il seguente: 2.*

*Conseguentemente:*

*al comma 13, lettera i), sostituire le parole: di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: di euro 2.256.950,60 per l'anno 2023 e di euro 3.450.842,19 annui a decorrere dall'anno 2024;*

*al comma 14, alinea, sostituire le parole: pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: pari a 43.365.453 euro per l'anno 2023, 57.606.238 euro per l'anno 2024, 59.780.872 euro per l'anno 2025, 59.780.872*

euro per l'anno 2026 e 59.079.607 euro annui a decorrere dall'anno 2027;

*al comma 14, lettera c), alinea, sostituire le parole:* quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025 *con le seguenti:* quanto a 5.870.827 euro per l'anno 2023, 1.574.497 euro per l'anno 2024 e 937.047 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

*al comma 14, lettera c), numero 7), sostituire le parole:* per 818.918 euro per l'anno 2023 e a 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* per 949.751,60 euro per l'anno 2023 e a 293.559 annui a decorrere dall'anno 2024.

**1.23.** Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Caparvi, Giagoni, Nisini.

*Al comma 3, primo periodo, tabella B, nota 8, aggiungere in fine le seguenti parole:* , da assegnare all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

**1.28.** Urzì, Schifone.

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* ingegneria dei trasporti e meccanica *aggiungere le seguenti:* nonché in ingegneria idraulica e ambientale.

**1.30.** Zaratti, Mari.

*Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:* Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al

trattenimento in servizio, cessano in ogni caso, al 31 dicembre 2026.

\* **1.31.** Cesa.

\* **1.32.** Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

\* **1.33.** Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio, cessano in ogni caso, al 31 dicembre 2026.

\*\* **1.34.** Cesa.

\*\* **1.35.** Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 125 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrarsi nell'Area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca – Codice concorso 01 per il reclutamento di n. 85 unità, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La suddetta procedura può essere avviata, previa deter-

mina dell'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dell'espletamento della prova orale, non si raggiunga un numero di idonei alla prova pari al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**1.36.** Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

*Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* le amministrazioni centrali e le agenzie sono autorizzate a stipulare convenzioni volte ad attingere il necessario personale tramite scorrimento delle graduatorie RIPAM già in essere.

**1.39.** Casu, Laus.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Ai commi da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa.

**1.43.** Lucaselli.

*Al comma 5, dopo le parole: una riserva di posti aggiungere le seguenti: non inferiore al 10 per cento e.*

**1.44.** Tenerini, Paolo Emilio Russo.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Al fine di valorizzare le professionalità già selezionate mediante procedure selettive pubbliche, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riservano il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti esterni della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in servizio da almeno 30 mesi alla data di

entrata in vigore della presente disposizione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, a valere dei relativi capitoli di competenza.

\* **1.46.** Paolo Emilio Russo, Tenerini.

\* **1.47.** Kelany.

\* **1.48.** Benvenuto, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Nisini.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2023, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura concorsuale interna già bandita con determinazione nr. 158536/RU del 22 ottobre 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

**1.50.** Giaccone, Giagoni, Ziello.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Allo scopo di non depotenziare il servizio di medicina fiscale e non disperdere le professionalità presenti, garantendo continuità nella effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nelle liste stesse. A tal fine, la disciplina emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è integralmente recepita dalle convenzioni di cui al prece-

dente comma, le quali assicurano un'equa distribuzione, tra tutti i medici, degli accertamenti medico legali da effettuare, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai medici inseriti nelle liste ad esaurimento è riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento normativo ed economico previsto dalla disciplina di cui al precedente periodo, in luogo di quello stabilito dalle convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

\* **1.51.** Vietri.

\* **1.79.** Pierro, Furgiuele, Giagoni.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* I dipendenti transitati nei ruoli di ANPAL e disciplinati da contratti collettivi nazionali riferiti al comparto di contrattazione dell'Istruzione e della Ricerca possono accedere alla procedura di mobilità per trasferimento presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza che l'Agenzia o il Ministero vigilante possano opporre diniego.

**1.52.** Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore

settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, a tal fine utilizzando, per il 2023, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non utilizzate. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico.

*9-ter.* Per i contratti di cui al comma 9-bis si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al medesimo comma 9-bis possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.

*9-quater.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50-ter, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

**1.54.** Cannizzaro, Mangialavori, Arruzolo, Furgiuele, Loizzo, Antoniozzi, Stumpo, Baldino, Orrico, Scutellà, Tucci.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pen-

denze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate « Ufficio per il processo », costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

**1.55.** Serracchiani, Gianassi.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-*bis*. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: « presso altre amministrazioni pubbliche » sono aggiunte le seguenti: « oppure presso gli organismi dell'Unione europea in qualità di esperto nazionale distaccato »;

b) all'articolo 32, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'esperienza maturata all'estero, per un periodo non inferiore a due anni, costituisce titolo preferenziale per l'accesso ai concorsi pubblici, ivi compresi quelli per l'accesso alla qualifica da dirigente, nonché per l'ottenimento di incarichi dirigenziali »;

c) all'articolo 32, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 5. Al termine del distacco l'amministrazione di appartenenza è tenuta a valorizzare il personale in rientro sulla base delle attività svolte, sentito il dipendente interessato. In ogni caso, a quest'ultimo è attribuita automaticamente la posizione economica immediatamente superiore a quella di appartenenza al termine del distacco ».

**1.56.** De Monte, Gruppioni, D'Alessio.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma del presente articolo, l'Agenzia per l'Italia digitale può procedere, a decorrere dal 1° giugno 2024, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia medesima disponibili a legislazione vigente ».

**1.57.** Deidda.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti possono essere integrate, ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.

**1.58.** Roscani, Testa.

*Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: può avvalersi, aggiungere le seguenti:* al fine di implementare le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici nonché di promozione e sviluppo dell'efficienza energetica,

**1.61.** Zaratti, Mari.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 334, le parole: « e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro » sono sostituite dalle seguenti « , dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù »;

b) al comma 337, le parole: « e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù ».

*12-ter.* Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal comma 12-bis si provvede mediante il Fondo di cui al comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*12-quater.* Per gli enti pubblici nazionali istituiti allo scopo di operare come autorità nazionali di riferimento per la gestione di programmi comunitari, alle spese di funzionamento dei quali si provveda anche con fondi comunitari, gli emolumenti spettanti ai componenti dell'organo di vertice con funzioni di indirizzo politico amministrativo e al collegio dei revisori sono quelli stabiliti a normativa vigente, incrementati del 35 per cento.

*12-quinquies.* Per gli organi collegiali di ciascuna amministrazione centrale formati anche da componenti designati da altre amministrazioni centrali, nell'ambito del proprio personale di ruolo, ove il collocamento in quiescenza sopravvenga per qualsiasi motivo in corso di mandato, l'amministrazione che ne ha operato la nomina o la designazione deve in ogni caso procedere a una nuova nomina o designazione entro 30 giorni dalla cessazione del componente da sostituire.

**1.62.** Schifone.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: « generale » è soppressa;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « il dirigente di livello generale della Direzione generale » sono sostituite dalle seguenti: « un dirigente di livello non generale della Direzione ».

*12-ter.* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione del comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-

gente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1.63.** Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Caparvi, Giagoni, Nisini.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* Al fine di consentire all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il migliore svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in particolare con riferimento al supporto da offrire alle stazioni appaltanti per fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti alle procedure necessarie per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC, e per assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione e dei cronoprogrammi delle relative iniziative, ivi compresa la vigilanza collaborativa alle stesse stazioni appaltanti nell’attuazione delle misure previste dai predetti Piani nonché per consentire l’implementazione delle piattaforme informatiche destinate ad offrire servizi per imprese e pubbliche amministrazioni, la medesima Autorità, è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionario e tre con la qualifica di impiegato, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento, con conseguente modifica della propria pianta organica, anche ricorrendo all’istituto della mobilità da altre amministrazioni di personale assunto mediante concorso pubblico, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante risorse a carico del bilancio dell’Autorità nazionale anticorruzione.

**1.67.** Paolo Emilio Russo.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* Entro il 31 dicembre 2023 le amministrazioni e gli enti pubblici statali riducono i termini di durata dei procedi-

menti individuati nei regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento le amministrazioni e gli enti pubblici statali inviano una relazione sui provvedimenti di rispettiva competenza, indicando i tempi e i termini di riduzione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al rispettivo Organismo indipendente di valutazione. Il mancato invio della relazione e la mancata individuazione dei procedimenti oggetto di riduzione dei termini vigenti costituiscono elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità dirigenziale e comportano il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti fino all’assolvimento dell’adempimento.

**1.68.** Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* Al fine di rafforzare l’organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche che abbiano carenze di organico sono autorizzate a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell’ambito dei rispettivi Piani integrati per l’attività e l’organizzazione (PIAO). Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

\* **1.69.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

\* **1.70.** Mari, Zaratti, Grimaldi.

\* **1.71.** Scotto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « non dirigenziale » sono sostituite con le seguenti: « dirigenziale e non »;

b) al comma 7, le parole: « agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » sono sostituite con le seguenti: « all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e rilevando invece quello di cui all'articolo 110 del medesimo decreto legislativo »;

c) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché al personale dirigenziale e non degli enti locali ».

**1.72.** Paolo Emilio Russo, Tenerini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: « di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di trentasei mesi ».

**1.74.** Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

Al comma 14, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai commi da 1 a 13.

Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è inserita, in fine, la seguente lettera:

« g-bis ) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 »;

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: « ed eventuali altri Ministeri » sono inserite le seguenti: « Agenzie ed Enti »;

c) all'articolo 13, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti di ANSFISA ».

14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « dello sviluppo economico, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere di ANSFISA, », al secondo periodo, dopo le parole: « e della salute, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere di ANSFISA, » e, all'ultimo periodo, le parole: « per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, i criteri e le modalità da seguire » sono sostituite dalle seguenti: « per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinate da ANSFISA »;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « della tutela del territorio e del mare, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere di ANSFISA, »;

c) al comma 7, alinea, dopo le parole: « del territorio e del mare, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere di ANSFISA »;

d) al comma 12, le parole: « Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2. e 1.4.3 del RID » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale ANSFISA ».

14-*quater*. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*ff-bis*) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 ».

**1.75.** Montemagni, Nisini.

*Al comma 14, le parole: dal presente articolo sono sostituite dalle seguenti: dai commi da 1 a 13.*

*Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14-*bis*. Al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione delle relative misure del PNRR, potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attività di verifica e di autorizzazione, è inquadrato nell'area dei professionisti della medesima Agenzia. Per il medesimo fine sono autorizzate, nei limiti delle posizioni vacanti, procedure di riqualificazione del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2022. I contingenti del personale da inquadrare o da riqualificare, i relativi criteri e requisiti, con conseguente rimodulazione della dotazione organica, sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare ulteriori oneri finanziari rispetto quelli stabiliti per le assunzioni di personale disponibili a legislazione vigente.

**1.76.** Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Caparvi, Giagoni, Nisini.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

14-*bis*. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di cui l'uno per cento costituito da soggetti sordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), e l'uno per cento costituito dai soggetti portatori di *handicap* intellettivo, con capacità intellettiva ridotta in misura pari almeno all'80 per cento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) ».

**1.77.** Montaruli, Zurzolo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Misure per i rinnovi contrattuali 2022-2024)*

1. Ai fini di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, gli importi che verranno determinati ai sensi del medesimo comma 1 si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determi-

nata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

**1.02.** Scotto, Braga, Laus, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)*

1. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**1.03.** Scotto, Braga, Laus, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Articolo 1-bis.

*(Misure urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei)*

1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter:

1) primo periodo, le parole da: « assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei » fino a: « articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 » sono sostituite dalle seguenti: « pro-

seguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 »;

2) primo periodo, dopo le parole: « struttura di supporto » sono inserite le seguenti: « al Direttore generale »;

3) primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 »;

4) primo periodo, le parole: « nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026 »;

5) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei ».

6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Direttore generale di progetto, che assume la denominazione di "Direttore Generale per il supporto all'attuazione dei programmi", svolge, altresì, quale Ufficio di diretta collaborazione, funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa del Ministero della cultura, con particolare riguardo ai Grandi Progetti dei beni culturali e a quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto introduttivo della presente modifica ».

b) al comma 5-*quater*, le parole: « per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026 »

**1.04.** Mollicone.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alinea, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».

2) lettera c), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 2, alinea, e ovunque ricorrono, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**1.05.** Scotto, Braga, Laus, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Misure in materia di SIAE)*

1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. La SIAE è sottoposta al controllo di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, limitatamente alla gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, svolti in regime di convenzione con lo Stato o con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici ».

**1.06.** Mollicone.

## ART. 2.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* l'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

- \* **2.3.** Zaratti, Mari.
- \* **2.5.** Deborah Bergamini, Tenerini, Paolo Emilio Russo.
- \* **2.7.** Schifone.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*2-bis.* Per l'anno 2023 il limite di spesa per il conferimento di incarichi di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi previsto, è incrementato di euro 100.000. Agli oneri derivanti dalla disposizione del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 2.10.** Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

## ART. 3.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

- 3.1.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Dara, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Nisini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma *5-bis* è inserito il seguente:

« *5-ter.* Ai dipendenti che abbiano prestato servizio per almeno tre anni anche non continuativi presso le agenzie di stampa delle amministrazioni di cui al comma 1, e oggi di ruolo nelle suddette amministrazioni, ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risultava applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento allora in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno *ad personam* riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di uniformare il trattamento. ».

- 3.3.** Mascaretti, De Corato.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« *5-bis.* Non rientrano tra gli incarichi di cui al precedente comma 5, quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni ed enti locali, purché la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo Ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziare in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica. ».

- 3.4.** Iezzi, Bordonali, Dara, Ravetto, Stefani, Ziello, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Nisini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I comuni beneficiari delle risorse relative alle annualità 2022 e 2023 del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 che non abbiano assunto con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale nella categoria indicata nella formulazione della domanda di contributo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, possono procedere ad assunzioni anche di categorie giuridiche diverse, purché di livello inferiore.

### **3.6.** Simiani.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo periodo, dopo le parole: « del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 » sono inserite le seguenti: « , dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75. ».

\* **3.7.** Zaratti, Mari.

\* **3.8.** Gribaudo, De Maria, Fossi.

\* **3.9.** Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.

*Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:* All'articolo 31-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma. ».

\*\* **3.10.** Gnassi, Merola.

\*\* **3.11.** Zaratti, Mari.

\*\* **3.12.** Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il Paese, con particolare riferimento alla regione Calabria, e realizzare gli occorrenti interventi e iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche nell'ottica di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione sul territorio, le amministrazioni comunali sono autorizzate, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad inquadrare nelle relative piante organiche, in sovrannumero, i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016.

*3-ter.* Gli inquadramenti di cui al comma 3-*bis* possono essere finalizzati altresì all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli adempimenti connessi, nonché a fronteggiare l'emergenza idrogeologica, rispetto al personale che negli anni ha acquisito adeguata esperienza lavorativa e competenza necessaria all'attuazione degli interventi previsti nei predetti progetti, ovvero con riguardo agli interventi e alle iniziative volte al superamento della suddetta emergenza.

*3-quater.* Con una o più ordinanze di protezione civile emanate ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'attuazione di quanto disposto dal comma 3-*bis*, anche con riferimento alle modalità di selezione per l'accertamento della idoneità del predetto personale.

*3-quinquies.* Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 3-*ter*.

*3-sexies.* Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per le

assunzioni previste dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, il Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è incrementato di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi precedenti, il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.13.** Cannizzaro, Mangialavori, Arruzolo, Furguele, Loizzo, Antoniozzi, Stumpo, Baldino, Orrico, Scutellà, Tucci.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Al fine di tutelare il principio del diritto al giusto compenso e al legittimo affidamento, le somme corrisposte da una pubblica amministrazione a lavoratori dipendenti in modo continuativo e non occasionale quale corrispettivo, anche onnicomprensivo, delle prestazioni lavorative rese non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave.

\* **3.15.** Rubano, Tenerini, Patriarca.

\* **3.16.** Cerreto, Zinzi, Cangiano, Pierro.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: « riferita » è inserita la seguente: « anche ».

\*\* **3.18.** Mari, Zaratti, Grimaldi.

\*\* **3.19.** Scotto, De Luca, Gnassi, Merola.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.

\* **3.20.** Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

\* **3.21.** Iaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

\* **3.24.** Mari, Zaratti, Grimaldi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave *deficit* idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di tale territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016 (*Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 27 del 2 febbraio 2017) pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni del-

l'Osservatorio di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.27.** Bonafè, Braga, Laus, Simiani.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire alle province con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **3.28.** Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Lupi, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

\* **3.29.** Tenerini, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

\* **3.30.** Zaratti, Mari.

\* **3.31.** Gribaudo, De Maria, Fossi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al fine di potenziare le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in termini di personale, assicurando l'immediata capacità operativa degli Osservatori

distrettuali permanenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, le Autorità di bacino distrettuali sono autorizzate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 607-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ad avviare le procedure per il reclutamento del personale secondo le dotazioni organiche e i Piani triennali di fabbisogno del personale 2023 – 2025 deliberati dalle rispettive Conferenze Istituzionali Permanenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

**3.32.** Laus, Braga, Bonafè, Simiani.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al fine di assicurare quanto richiesto dall'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico-scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.

**3.33.** Bonafè, Braga, Laus, Simiani.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro

affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

**3.34.** Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

*Al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* Le regioni, le province, i comuni *inserire le seguenti:* , le unioni dei comuni;

b) *sopprimere le parole:* previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

\* **3.37.** Sarracino, Scotto, De Luca, Laus.

\* **3.38.** Mari, Zaratti, Grimaldi.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

**3.39.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* non dirigenziale;

b) *al primo periodo, sostituire le parole:* presso l'amministrazione che procede all'assunzione *con le seguenti:* presso le amministrazioni pubbliche;

c) *al secondo periodo, sostituire le parole:* a valere sulle *con le seguenti:* anche in deroga alle.

\* **3.40.** Gribaudo, De Maria, Fossi.

\* **3.41.** Zaratti, Mari.

\* **3.42.** Tenerini, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Fino al 31 dicembre 2026, la maggiore spesa di personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 per le funzioni locali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, *1-bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

\*\* **3.50.** Gribaudo, De Maria, Fossi.

\*\* **3.51.** Zaratti, Mari.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale dirigenziale e non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

**3.52.** Testa, Roscani.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane del Mezzogiorno fino al 31 dicembre 2026, possono procedere alla contrattualizzazione, per un massimo di 3 anni e 18 ore settimanali, del personale non dirigenziale in esso in forze, nella qualifica ricoperta di tirocinio di inclusione sociale e/o formativo che, entro la fine dell'anno 2023, abbia maturato almeno 36 mesi di servizio/tirocinio, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni, presso l'amministrazione che procede alla contrattualizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo prova orale selettiva, verifica pratica e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. La contrattualizzazione di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibile a legislazione vigente all'atto della contrattualizzazione.

**3.53.** Orrico, Tucci, Scutellà, Baldino, Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano anche al personale della polizia locale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, nell'ambito delle iniziative in materia di sicurezza urbana oggetto di finanziamento con le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

**3.54.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,

n. 126, comma 3, le parole: « è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti » sono sostituite dalle seguenti: « sono riservate procedure concorsuali in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica dei predetti enti. ».

**3.55.** Lovecchio, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti specifici per l'accesso alle procedure di concorso alla dirigenza dei comuni, province e città metropolitane sono stabiliti con i regolamenti dell'ente.

\* **3.56.** Zaratti, Mari.

\* **3.57.** Merola, Gnassi.

\* **3.58.** Filini, Urzì.

\* **3.59.** Pella, Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.

\* **3.60.** Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono soppresse.

**3.66.** Messina.

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) *dopo le parole*: segretario comunale *aggiungere le seguenti*: e provinciale.

\* **3.74.** Gribaudo, De Maria, Fossi.

\* **3.75.** Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.

\* **3.76.** Zaratti, Mari.

\* **3.77.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*6-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge stanno svolgendo i suddetti tirocini presso gli enti territoriali della regione Calabria e che siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere alla pensione anticipata al conseguimento del requisito anagrafico dei 62 anni di età, purché in possesso di un'anzianità contributiva minima di dieci anni. Qualora i soggetti di cui al primo periodo non abbiano versato contributi per almeno dieci anni, la pensione è pari al trattamento minimo INPS. La pensione di cui al presente comma non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

*6-ter.* La regione Calabria è autorizzata a sostenere, con proprie risorse, gli oneri derivanti dal comma *6-bis*. A titolo di concorso da parte dello stato a tali oneri è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*6-quater.* Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto definisce le modalità attuative delle disposizioni previste nei commi *6-bis* e *6-ter*.

**3.84.** Cannizzaro, Mangialavori, Arruzolo, Furgiuele, Loizzo, Antoniozzi, Stumpo, Baldino, Orrico, Scutellà, Tucci.

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

*6-bis.* Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, *243-bis*, *243-ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto, n. 2014, n. 114, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, ed in deroga agli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi *557-quater* e *562*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la sicurezza urbana istituito dall'articolo *35-quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

*6-quater.* Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2023, sono emanati i criteri e le modalità attuative per il riparto spettante a ciascun comune, di cui al comma *6-bis*.

6-*quinquies*. Il Fondo di cui al comma 6-*ter*, può essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

**3.85.** Cannata.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

6-*bis*. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

**3.90.** Scotto, De Luca.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

6-*bis*. L'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

\* **3.92.** Sarracino, Scotto, De Luca, Laus.

\* **3.93.** Mari, Zaratti, Grimaldi.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

6-*bis*. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po può incrementare oltre il limite di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certifi-

cati nel 2016, e comunque entro i limiti della spesa complessiva del personale.

**3.94.** Cavandoli, Giaccone, Giagoni.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

6-*bis*. Per l'anno 2023, gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022, anche se approvati in data successiva al termine fissato, possono dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.

**3.97.** Simiani.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

6-*bis*. Ai segretari comunali in quiescenza poiché oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo è conferita la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio presso una determinata amministrazione comunale, previo accordo con la medesima. Il ricorso a tale facoltà non corrisponde in ogni caso ad un diritto di permanenza in servizio, in quanto richiede una valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine al trattenimento stesso. Il trattenimento in servizio non dà diritto ad alcun tipo di maturazione economica sotto il profilo previdenziale, ed è soggetto alle norme di legge applicabili attualmente in vigore.

**3.98.** Ciaburro, Caretta.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

6-*bis*. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po per gli anni 2023-2026, può computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del per-

sonale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possano essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn over*.

**3.101.** Cavandoli, Giaccone, Giagoni.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*6-bis.* All'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione » sono inserite le seguenti: « ad eccezione degli enti locali con almeno il 30 per cento di dipendenti in quiescenza entro i successivi 24 mesi, che potranno disporre l'efficacia delle graduatorie concorsuali per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione ».

**3.102.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*6-bis.* I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento.

**3.105.** Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*6-bis.* All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

« 1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ».

**3.106.** Roggiani.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*6-bis.* Per gli anni dal 2023 al 2026, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente dell'unione può conferire l'incarico di segretario dell'unione a soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

\* **3.110.** Pella, Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.

\* **3.111.** Urzì.

\* **3.112.** Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*6-bis.* All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: « 5.000 » è sostituita dalla seguente: « 20.000 ».

**3.113.** Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*6-bis.* All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: « 5.000 » è sostituita dalla seguente: « 15.000 ».

\* **3.114.** Gnassi, Merola.

\* **3.115.** Zaratti, Mari.

\* **3.116.** Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

\* **3.117.** Pella, Tenerini, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

\* **3.118.** Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Lupi, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

**3.120.** Ruffino, D'Alessio, Giachetti, Farone.

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

6-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Per le fusioni dei comuni entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni. ».

6-ter. All'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: « una quota non inferiore a 30 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « una quota non inferiore a 40 milioni di euro ».

**3.123.** Bonafè.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

6-bis. Il personale operante alla data del 31 dicembre 2022, in regime di convenzione presso i SERT e convenzionato da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato nei ruoli ordinari previo concorso riservato.

**3.124.** Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

6-bis. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po può attingere agli elenchi di idonei all'assunzione di personale di cui all'articolo 3-bis, comma 1 del decreto-legge

9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

**3.125.** Cavandoli, Giaccone, Giagoni.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

6-bis. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « trentasei ».

**3.126.** Guerra, Bonafè, Laus, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gribaudo, Fossi, Sarra-cino, Scotto, Peluffo.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

6-bis. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche alla spesa per i vicesegretari comunali nei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti.

**3.127.** Iezzi, Candiani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Nisini.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Modifica all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « , o presso le Unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte » sono sostituite dalle seguenti: « , o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale in-

dividuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica. ».

\* **3.02.** Pella, Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.

\* **3.03.** Zaratti, Mari.

\* **3.04.** Gnassi, Merola.

\* **3.020.** Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

\* **3.021.** Urzì.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Misure di accelerazione della definizione delle istanze di concessione edilizia in sanatoria)*

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi di concessione o di autorizzazione edilizie in sanatoria, presentate ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e all'articolo 32 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati, per l'esecuzione delle attività istruttorie, ad avvalersi dei dipendenti in servizio presso ciascun ente, prevedendo progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, i cui corrispettivi sono esclusi dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Gli enti locali possono costituire appositi albi di personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui conferire incarichi per le attività istruttorie dei procedimenti di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 24, comma 3, 53, commi 7,

7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Le condizioni, i termini, i requisiti professionali necessari, le modalità di affidamento degli incarichi da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e senza nocumento dello stesso, e i relativi corrispettivi parametrati all'indennità di risultato per le qualifiche dirigenziali e al lavoro straordinario per le restanti qualifiche sono stabiliti con appositi accordi quadro definiti tra le amministrazioni pubbliche interessate.

\*\* **3.05.** Pella, Tenerini, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

\*\* **3.06.** Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Contratti di formazione lavoro)*

1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono stipulare contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e di cui all'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ferma la relativa disciplina di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali, anche in relazione a fabbisogni di personale di carattere permanente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Fermo il rispetto dei principi generali di reclutamento stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego nelle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 30, 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le amministrazioni di cui al primo comma possono procedere mediante pro-

cedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Gli enti interessati possono stipulare convenzioni con le Università degli Studi per favorire l'immissione in servizio di giovani neo laureati mediante percorsi selettivi articolati in due fasi: la prima, affidata alle Università degli Studi o agli enti appartenenti al sistema universitario, consistente in percorsi formativi brevi finalizzati in particolare alla valutazione delle competenze trasversali dei candidati; la seconda, di competenza dell'amministrazione precedente, destinata alla formazione della graduatoria elaborata sulla base delle valutazioni finali dell'Università degli Studi e di un colloquio di approfondimento. I percorsi formativi brevi sono utili anche ai fini dell'assolvimento della formazione descritta nei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

4. I termini previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per l'approvazione dei progetti formativi, sono dimezzati. Decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione del progetto, in caso di mancato riscontro lo stesso si intende comunque approvato.

5. Al termine del periodo di formazione e lavoro, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato avviene all'esito della valutazione positiva del percorso formativo e dell'attività lavorativa svolta nei limiti della capacità assunzionale degli enti che procedono all'assunzione. I contratti scaduti e non convertiti alla scadenza, per incapienza della facoltà assunzionali degli enti, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato, entro l'anno successivo a quello della loro scadenza, ove le facoltà medesime trovino successiva capienza ai sensi delle disposizioni di legge.

6. La spesa del personale assunto ai sensi del presente articolo non si computa

ai fini del rispetto del limite previsto all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Alle assunzioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

\* **3.010.** Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

\* **3.011.** Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Personale educativo, scolastico e ausiliario)*

1. All'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12, al comma 6 è inserito in fine il seguente periodo: « Per consentire ai Comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. ».

**3.015.** Zaratti, Mari, Quartapelle Procopio, Bonafè, Scotto.

ART. 4.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il secondo periodo è

sostituito dal seguente: « Per il solo anno 2023, ai fini attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono ammessi alla frequenza del corso-concorso tutti i candidati risultati idonei al concorso indetto dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione con decreto del 15 novembre 2021, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 97 del 7 dicembre 2021 ».

\* **4.1.** Pierro, Giagoni.

\* **4.2.** Squeri, Tenerini, Paolo Emilio Russo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre »;

b) il secondo periodo è soppresso.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione, la conclusione dei concorsi e la durata delle graduatorie dei concorsi delle pubbliche amministrazioni.

**4.3.** Cecchetti, Iezzi.

## ART. 5.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 420, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con riferimento ai requisiti di partecipazione, in sede di prima applicazione, esclusivamente per la procedura di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ammessi a partecipare direttamente alle prove scritte tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, abbiano svolto, almeno per un quinquennio, con incarichi a tempo determinato, le funzioni di dirigente tecnico nell'ambito dell'amministrazione centrale e periferica del predetto Ministero. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**5.3.** Faraone, Giachetti, D'Alessio.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 22, comma 15-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 » e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Alle procedure selettive di cui al presente comma possono partecipare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e della percentuale dei posti di cui al comma 15, anche gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi. L'esperienza professionale maturata e utile per l'accesso alle procedure di cui al primo periodo equivale al requisito culturale previsto dalla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 ».

**5.4.** Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. A decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore pari almeno a 12 punti.

*Conseguentemente:*

1) *sostituire il comma 17 con il seguente:*

17. I soggetti di cui al comma 13 sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5. Per i soggetti di cui al periodo precedente, il percorso annuale di formazione e prova è integrato ai sensi del comma 8.

2) *sostituire il comma 19 con il seguente:*

19. All'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « riserva di posti stabilita » sono inserite le seguenti: « in misura comunque non superiore al 10 per cento »;

b) le parole: « dell'abilitazione all'insegnamento e » sono soppresse;

3) *al comma 20, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: « Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con riferimento alle modalità e ai criteri di superamento dell'anno di prova e immissione in ruolo di cui al medesimo articolo, per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell'anno scolastico 2022/2023 ».

**5.5.** Faraone, Boschi, Giachetti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. A decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore pari almeno a 12 punti.

**5.7.** Faraone, Boschi, Giachetti.

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

5. All'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « l'anno scolastico 2022/2023 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 » e dopo le parole: « per le supplenze » sono inserite le seguenti: « , e nei relativi elenchi aggiuntivi, ».

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere i commi 6 , 7, 8, 9, 10 e 11;*

b) *al comma 12, sostituire le parole:* dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 *con le seguenti:* della procedura di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

c) *al comma 16, sostituire le parole:* al comma 5 *con le seguenti:* all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

d) *sostituire il comma 17 con il seguente:*

17. Per i soggetti di cui al comma 13, qualora, nell'anno scolastico 2023/2024 risultassero utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui alla procedura dell'ar-

articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, detta procedura si applica, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella provincia della graduatoria di appartenenza.

**5.8.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis. Al fine di rafforzare e consolidare la *governance* della scuola, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e a seguito di provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, abbiano partecipato con riserva al corso intensivo di formazione con superamento della prova scritta finale sostenuta durante la sessione straordinaria in data 1° agosto 2018, che abbiano superato il successivo periodo di formazione e di prova e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio con contratto a tempo indeterminato, sono confermati nel ruolo di dirigente scolastico con il mantenimento della titolarità dell'ultima sede assegnata, venendo meno l'efficacia di ogni provvedimento di revoca della nomina o di risoluzione del contratto eventualmente adottato dall'amministrazione scolastica in esecuzione della decisione giurisdizionale di merito.

**5.18.** Castiglione, D'Alessio.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

18-bis. All'articolo 2-ter, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per

i primi tre cicli dei percorsi di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, i soggetti di cui al periodo precedente possono accedere direttamente ai predetti percorsi, relativi a una sola classe di concorso, in sovrannumero, nei limiti di un numero di posti pari al 20 per cento in più di quelli previsti dall'offerta formativa per ciascuna classe di concorso ».

**5.21.** Faraone, Giachetti, D'Alessio.

*Sostituire il comma 19, con il seguente:*

19. All'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « tre anni di servizio negli ultimi cinque » sono aggiunte le seguenti: « ovvero due anni laddove il docente abbia conseguito il titolo dell'abilitazione all'insegnamento, »;

b) le parole « dell'abilitazione all'insegnamento e » sono soppresse.

**5.22.** D'Alessio, Grippo.

*Sostituire il comma 19, con il seguente:*

19. All'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al primo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « riserva di posti stabilita » sono inserite le seguenti: « in misura comunque non superiore al 10 per cento »;

b) le parole: « dell'abilitazione all'insegnamento e » sono soppresse.

**5.24.** Faraone, Boschi, Giachetti.

*Sostituire il comma 19, con il seguente:*

19. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 2 è abrogato.

**5.23.** Faraone, Boschi, Giachetti.

Al comma 20, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con riferimento alle modalità e ai criteri di superamento dell'anno di prova e immisione in ruolo di cui al medesimo articolo, per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell'anno scolastico 2022/2023 ».

**5.31.** Boschi, Faraone, Giachetti, D'Alessio.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 7, quinto periodo, le parole: « quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

b) all'articolo 16-*bis*, comma 9, secondo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; »

c) all'articolo 16-*ter*, comma 9:

1) la lettera c) è sostituita con la seguente: « c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

2) la lettera e) è sostituita con la seguente: « e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**5.33.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. All'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è resa disponibile la percentuale del 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il diniego dell'Ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.

1-*bis*. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1 riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione prioritariamente alle altre pro-

cedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte della regione richiesta. »

*Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:*

21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di centocinquanta unità di personale presso:

a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che abbia documentatamente frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica;

21-ter. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e strettamente finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, nei limiti della percen-

tuale delle spese generali dell'investimento ovvero dei costi indiretti, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR ».

\* 5.34. Cannata.

\* 5.35. Miele, Sasso, Giaccone, Iezzi.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

20-bis. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso relativo alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, al verificarsi delle seguenti condizioni: aver superato la prova scritta finale di cui alle citate procedure e il relativo periodo di formazione e prova; aver prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico.

\*\* 5.36. Sudano, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

\*\* 5.38. Messina, Ciancitto, Cangiano.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

20-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,

al comma 9-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I soggetti inclusi nelle graduatorie di merito, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nelle graduatorie medesime, possono partecipare, con oneri a proprio carico, al percorso di formazione di cui al quinto periodo. »

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le graduatorie di merito sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo, sui posti che residuano alla conclusione delle ordinarie procedure di assunzione ».

**5.39.** Ciancitto, Rampelli.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

20-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 336 è inserito il seguente:

« 336-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2023/2024 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto. ».

**5.41.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

20-*bis*. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 20 aprile 2022, n. 36, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: « legislazione vigente e » sono inserite le seguenti: « sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali secondo le ordinarie procedure, fino alla pubblicazione delle successive graduatorie dei prossimi concorsi ordinari ».

**5.43.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

20-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 557 è soppresso.

**5.45.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

*Al comma 21, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-*bis*) al fine di poter utilizzare tutte le risorse umane per poter attuare il PNRR e realizzare gli obiettivi del sistema di istruzione primaria e secondaria, per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, dal 1° settembre al 30 giugno, alle istituzioni scolastiche è assegnato un organico aggiuntivo temporaneo di personale scolastico da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa annuale di 400 milioni di euro. Per la copertura finanziaria, entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, si interviene attraverso provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese, al netto delle risorse da attingere dai fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.

#### 5.46. Cangiano.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

21-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i commi 83 e 83-bis sono sostituiti dai seguenti:

« 83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui possono essere affidati specifici compiti con riferimento alle aree dell'organizzazione amministrativa, della didattica e della valutazione, della formazione in servizio, dell'orientamento, delle politiche per gli alunni, dei rapporti col territorio e con le associazioni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale, ferme restando ulteriori funzioni specifiche previste dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva nazionale in ordine all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa. Fermo restando quanto previsto dai commi 83-*quater* e 83-*sexies*, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

83-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 83, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e nei limiti delle relative risorse.

83-*ter*. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 83 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valuta-

zione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 83-*bis*, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento.

83-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è autorizzata la spesa pari a 26,7 milioni per l'anno 2023 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, ai fini del riconoscimento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 83. Il compenso forfettario annuale è corrisposto nel limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente comma, pari a 26,7 milioni per l'anno 2023 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con vincolo di finalizzazione espressa alla remunerazione degli incarichi di cui al comma 83.

83-*quinquies*. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 83-*quater* e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

83-*sexies*. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti

individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo la concessione dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sono definiti per l'anno scolastico successivo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle affidate in reggenza e a quelle caratterizzate dal maggior numero di plessi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

*21-ter.* All'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'ultimo periodo è soppresso.

**5.48.** Marattin, Giachetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*21-bis.* In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, capoverso 5-*quater*, 5-*quinqüies*, e capoverso 5-*sexies*, primo e secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.

**5.52.** Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*21-bis.* In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.

**5.53.** Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*21-bis.* Al fine di garantire per l'anno scolastico 2024/2025 un numero congruo di docenti per la piena inclusione dei bambini disabili, il Governo riforma il modello nazionale di piano educativo individualizzato di cui al decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 prevedendo un numero di ore frontali dell'alunno interessato pari a quello dei propri compagni di classe, salvo deroga chiesta espressamente dalle famiglie per la cura del minore.

**5.54.** Montaruli, Zurzolo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*21-bis.* Gli idonei del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, sono inseriti in coda alla relativa graduatoria dei dirigenti scolastici che si intende prorogata fino ad esaurimento.

**5.56.** Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

21-bis. Fino alla pubblicazione delle graduatorie dei prossimi concorsi ordinari è in ogni caso prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi di cui ai decreti direttoriali n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, che sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali.

**5.59.** Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

21-bis. All'articolo 14, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023».

**5.61.** Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Misure a garanzia della valorizzazione della professionalità del personale docente e del diritto alla continuità didattica per gli studenti con disabilità)*

1. Nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, per il medesimo grado, viene computato con l'attribuzione di un punteggio valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente.

2. Il titolo di specializzazione su sostegno deve essere conseguito presso Università italiana ovvero trattarsi di un titolo estero che abbia già completato la proce-

dura di riconoscimento, secondo la normativa vigente.

3. L'attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente, è prevista a partire dall'anno scolastico successivo rispetto a quello nel quale sia stato conseguito il titolo di specializzazione su sostegno.

4. Le misure contenute nel presente articolo, che comporteranno il ricalcolo dei titoli di servizio prestato col possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, dichiarati in precedenza, sono applicate a partire dal prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, previsto per l'anno scolastico 2024-2025.

**5.01.** Semenzato, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Lupi, Pisano, Romano, Tirelli.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici)*

1. In deroga temporanea alle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V del 15/07/2010, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 è reso disponibile il 100 per cento dei posti annualmente vacanti e disponibili in ciascuna regione e non è richiesto l'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza.

2. L'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

**5.05.** Manzi, Orfini, Speranza, Scotto, Beruto, Zingaretti, Ascani.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Deroga ai limiti di spesa per il personale educativo degli enti locali)*

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » sono inserite le seguenti: « e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti ».

**5.06.** Deborah Bergamini, Pella, Paolo Emilio Russo, Tenerini, Tassinari.

ART. 6.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* può riservare, *con la seguente:* riserva;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di garantire la partecipazione al concorso di cui al presente comma degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le relative prove concorsuali si svolgono in modalità da remoto.

**6.2.** Onori, Lomuti, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. È autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2023 e di euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo

152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 800.000 per l'anno 2023 e a euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**6.4.** Il Relatore per la I Commissione.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2023 e di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 1.250.206 per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**6.5.** Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023 e a euro

1.800.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**6.6.** Onori, Lomuti, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*5-bis.* È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

\* **6.9.** Billi, Formentini.

\* **6.10.** Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*5-bis.* Il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementato di dieci unità. All'articolo 5, comma *8-bis*, del de-

creto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il primo periodo è soppresso.

\*\* **6.11.** Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

\*\* **6.12.** Calovini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

*Art. 6-bis.*

*(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)*

1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il MAECI è autorizzato, per il biennio 2023-2024, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi del comma 4, le immissioni nei ruoli organici del MAECI, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.

3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Mi-

nistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al presente articolo, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del MAECI, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del presente articolo è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per l'anno 2023 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**6.02.** Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*

1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « duecento » è sostituita dalla seguente: « trecento » e le parole: « con il regolamento adottato ai

sensi dell'articolo 113, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Alla copertura della dotazione organica si provvede mediante il ricorso a procedure di mobilità e a procedure selettive pubbliche in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni »;

c) al comma 4-bis, le parole: « 2019/2021 », sono soppresse.

2. All'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, lettera a), si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 552.514,85 per il 2023 e a euro 6.630.178 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**6.03.** Kelany.

ART. 7.

*Al comma 2, lettera a), numero 1.2), e ovunque ricorrono, sostituire le parole: Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa con le seguenti: Ufficio per la tutela della memoria della difesa.*

**7.1.** Pellegrini, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 2, le parole: « articolata in » sono sostituite dalle seguenti: « articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle », le parole: « e gli uffici centrali sono disciplinati » sono sostituite dalle seguenti: « e negli uffici centrali, è disciplinata », e dopo le parole: « l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del Libro secondo, dal capo II del Titolo III del Libro terzo e dal regolamento »;

2) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

*b-bis*) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente: « 3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate; »;

*b-ter*) all'articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: « il Segretario generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « il Direttore nazionale degli armamenti, »;

al comma 2, dopo le parole: « limitatamente ai compiti militari dell'Arma, » sono inserite le seguenti: « per il Direttore nazionale degli armamenti e »;

*b-quater*) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: « e direzioni del Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti »;

*b-quinquies*) al Libro primo, Titolo III, Capo IV, la rubrica della Sezione I è sostituita dalla seguente: « Direttore nazionale degli armamenti »;

*b-sexies*) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« Art. 40. (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti). 1. Il

Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.

3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento. »;

*b-septies*) all'articolo 41:

al comma 1:

I) all'alinea, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

II) alla lettera b), le parole: « e tecnico amministrativa della Difesa » sono sostituite dalle seguenti: « nonché delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma »;

III) la lettera c) è soppressa;

IV) alla lettera d), le parole: « nell'area tecnico amministrativa e » sono soppresse e le parole: « Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore generale degli armamenti »;

al comma 2, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle

seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti »;

*b-octies*) all'articolo 42:

al comma 1:

I) all'alinea, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

II) alla lettera *a*), dopo le parole: « i direttori generali del Ministero » sono inserite le seguenti: « facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti »;

III) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: « *b*) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; »;

IV) alla lettera *c*) le parole: « del Segretariato generale della difesa, disciplinato » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti »;

*b-novies*) al Libro primo, Titolo III, Capo IV, la rubrica della Sezione II è sostituita dalla seguente: « Direzione nazionale degli armamenti »;

*b-decies*) all'articolo 43:

al comma 1, le parole: « il Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « la Direzione nazionale degli armamenti »;

al comma 2:

I) le parole: « del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti »;

II) le parole: « dall'articolo 106 del » sono sostituite dalla seguente: « dal »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Competenze della Direzione nazionale degli armamenti »;

*b-undecies*) all'articolo 44, comma 1, le parole: « il Segretariato generale della Difesa » sono sostituite dalle seguenti: « la Direzione nazionale degli armamenti »;

*b-duodecies*) al Libro primo, Titolo III, Capo IV, dopo l'articolo 44 è inserita la seguente sezione:

« SEZIONE II-*bis*

SEGRETARIO GENERALE

Art. 44-*bis*.

(Configurazione della carica di Segretario generale della difesa)

1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della

difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.

3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale sono disciplinate dal regolamento.

Art. 44-ter.

(Organi di supporto del Segretario generale della difesa)

1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale:

a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero, tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice Segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato nella sezione II-bis, del presente capo e nel regolamento. »;

*b-terdecies*) all'articolo 47:

al comma 1, lettera b), le parole: « dal Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

al comma 3, le parole: « dal Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

*b-quaterdecies*) all'articolo 50, comma 1, le parole: « , nominato con decreto del Ministro della difesa, » sono soppresse;

*b-quinquiesdecies*) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: « Segretario generale della difesa »,

sono aggiunte le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

*b-sexiesdecies*) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: « Segretario generale della difesa », sono aggiunte le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

3) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

*f-bis*) all'articolo 282, comma 3, lettera a), le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

*f-ter*) all'articolo 306:

al comma 4, le parole: « la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficio centrale competente »;

al comma 5-bis, le parole: « Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio centrale competente »;

*f-quater*) all'articolo 307, comma 10, le parole: « Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio centrale competente »;

*f-quinquies*) all'articolo 324, comma 10, le parole: « alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficio centrale competente »;

*f-sexies*) all'articolo 357, comma 1, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « direttore dell'Ufficio centrale competente »;

*f-septies*) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: « Segretariato generale della difesa » sono inserite le seguenti: « e alla Direzione nazionale degli armamenti »;

4) dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

*h-bis*) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: « e, per quanto di interesse, »

sono inserite le seguenti: « il Direttore nazionale degli armamenti e »;

*h-ter)* all'articolo 833-*bis*, comma 2, le parole: « della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente »;

*h-quater)* all'articolo 909, comma 2, lettera *c*), dopo le parole: « Segretario generale » sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

*h-quinquies)* all'articolo 1041:

al comma 1, le parole: « partecipa, quale componente, » sono sostituite dalle seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti, »;

al comma 2:

I) all'alinea, le parole: « Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, »;

II) alla lettera *a*), le parole: « il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, »;

*h-sexies)* all'articolo 1051, comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: « *a*) condannato per delitto non colposo con sentenza di condanna in primo grado, anche con esecuzione della pena condizionalmente sospesa, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna; »

*h-septies)* all'articolo 1094:

al comma 2-*bis*, le parole: « e Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « , Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti »;

al comma 3, le parole: « e il Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « , il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti »;

*h-octies)* all'articolo 1378, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: « *c*) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale »;

*h-novies)* all'articolo 1380, comma 3, lettera *d*), dopo le parole: « Segretario generale, » sono inserite le seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti, »;

*h-decies)* all'articolo 1473, comma 1:

dopo la lettera *e*), è inserita la seguente: « *e-bis*) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti; »

alla lettera *f*), le parole: « ed *e*) » sono sostituite dalle seguenti: « , *e*) ed *e-bis*) »;

*h-undecies)* all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: « del Segretariato generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti, »;

*h-duodecies)* all'articolo 2190, comma 2, le parole: « dal Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

5) dopo la lettera *i*), aggiungere la seguente:

*i-bis)* all'articolo 2259-*ter*:

al comma 2, le parole: « per l'area » sono sostituite dalle seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree »;

al comma 3, dopo le parole: « del Segretario generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « del Direttore nazionale degli armamenti, ».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

**4-bis.** Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione del Ministero della difesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni regolamentari di organizzazione relative al medesimo Ministero recate dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono adeguate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato.

**4-ter.** Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione del Ministero della difesa di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgerne le funzioni.

## **7.2.** Urzì, Schifone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**7-bis.** A decorrere dall'anno 2023 e per l'anno 2024 gli operatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il personale a tempo determinato assunto da almeno cinque anni ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, sono inseriti nei ruoli del Ministero della difesa, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche e amministrative connesse. La dotazione organica del Ministero

della difesa è incrementata di conseguenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

## **7.7.** Maiorano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**7-bis.** All'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« **4-bis.** Il trattamento di cui ai commi precedenti è applicato altresì ai dipendenti privati richiamati in servizio nei corpi militari ausiliari delle forze armate, per le attività di specifica ed esclusiva ausiliarietà alle stesse ».

## **7.8.** Coppo, Comba.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**Art. 7-bis.**

*(Funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri e istituzione della figura di Ispettore ambientale)*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « **b-bis)** funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare », e la rubrica è sostituita dalla seguente: « Funzioni di polizia giudiziaria, sicurezza pubblica e polizia forestale, ambientale e agroalimentare »;

b) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

« Art. 161-bis.

*(Personale ispettivo con competenza in polizia ambientale)*

1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale da parte dell'Arma dei Carabinieri, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

3. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri sono individuati:

a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa ambientale internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale;

b) i requisiti che deve possedere il predetto personale, nonché la relativa attività di formazione e aggiornamento ».

**7.01.** Paolo Emilio Russo, Tenerini.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Formazione dei dipendenti)*

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della program-

mazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al presente comma individuano al proprio interno i dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze per realizzare attività di formazione con risorse interne e creare figure di docente e di *tutor*, destinatari di specifici percorsi formativi.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e al FormezPa. Il piano di formazione confluisce nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, contribuendo alla strategia dell'amministrazione sul capitale umano.

\* **7.02.** Malagola.

\* **7.05.** Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa)*

1. Il Ministero della difesa, a decorrere dal 1° settembre 2023, è autorizzato a incrementare di 20 unità di personale il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, così come ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del medesimo articolo 17, al quale è corrisposto il trattamento econo-

mico omnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 154.605 per il 2023 e a euro 463.816 a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7.03.** Urzì, Schifone.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Indennità di valorizzazione della funzione di direzione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, al fine di riconoscere la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, è corrisposta un'indennità annua, lordo stato, nelle seguenti misure:

a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: 18.000 euro;

b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello: 15.500 euro;

c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello: 13.500 euro;

d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello: 12.500 euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 2.974.115 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le risorse stanziata nella missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

**7.04.** Donzelli.

ART. 8.

*Al comma 1, capoverso «13-sexies», primo periodo, dopo le parole: un sub-commissario, aggiungere le seguenti: scegliendolo fra il personale dirigente in forza alla regione autonoma della Sardegna,*

**8.5.** Ghirra, Zaratti, Mari.

ART. 9.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) un rappresentante designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri».

\* **9.1.** Patriarca, Paolo Emilio Russo, Tenerini.

\* **9.2.** Loizzo.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « È fatta salva altresì l'assunzione di incarichi presso enti pubblici e privati, anche a scopo di lucro, purché tali incarichi siano svolti in regime di indipendenza ovvero non prevedano compiti gestionali. »;

b) al comma 10 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Le università possono stabilire nel limite del 10 per cento, la quota dei compensi riferiti alle attività o agli incarichi di cui al presente comma da destinare, nell'ambito dei rispettivi bilanci, all'esercizio delle proprie attività istituzionali. ».

2-ter. L'articolo 6, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.

2-quater. Il regime delle incompatibilità dei professori e ricercatori universitari e delle relative sanzioni è regolato esclusivamente dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ad esso non si applica l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## 9.6. Latini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. I professori di prima e seconda fascia, di cui al comma 1, che siano già in

ruolo presso un Ateneo e che risultino vincitori in una procedura concorsuale bandita da diverso Ateneo e, per l'effetto, cessino il rapporto con l'Ateneo di provenienza e contestualmente prendano servizio presso l'Ateneo chiamante, hanno diritto al reintegro nell'Ateneo di provenienza, nella medesima posizione precedentemente ricoperta, qualora intervengano, entro cinque anni dalla presa di servizio, provvedimenti di cessazione dal ruolo conseguenti a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi di annullamento o comunque caducatori della procedura, non derivanti da iniziative del docente medesimo ».

## 9.10. Serracchiani.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la Missione 4, « Istruzione e Ricerca » – Componente 2, « Dalla ricerca all'impresa » – Linea di investimento 3.1, « Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione » e favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca, nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro e non oltre il 31 dicembre 2025, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università statali e non statali, direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. La disposizione di cui al presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* 9.12. Faraone, Giachetti, D'Alessio.

\* 9.13. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Tassinari, Deborah Bergamini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**4-bis.** All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma **4-ter**, le parole: « per titoli ed esami » sono sostituite dalle seguenti: « per titoli ed esame orale » e le parole: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2023 »;

b) dopo il comma **4-ter** sono aggiunti i seguenti:

« **4-quater.** La procedura di cui al comma **4-ter**, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

**4-quinquies.** Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

**4-sexies.** Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di per-

sonale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie. »

**\*\* 9.17.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

**\*\* 9.18.** Pastorino.

**\*\* 9.19.** Torto, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Riccardo Ricciardi, Tucci.

**\*\* 9.20.** Mari, Zaratti, Grimaldi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

**4-bis.** Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo **22-bis** del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 30 giugno 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine, all'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto le parole: « per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6, », sono soppresse.

**4-ter.** Al fine di rafforzare il processo di statizzazione dell'Accademia di belle arti di Genova, dal 1° novembre 2023 la dotazione organica dell'istituto è incrementata di 50 unità del personale docente e di 10 unità di personale tecnico e amministrativo. Al relativo onere, pari a 500.000 euro per il 2023 e a 3.000.000 di euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**4-quater.** Ai fini di cui al comma **4-bis**, dall'anno accademico 2023/2024 gli incarichi di docenza non rientranti nella dotazione organica sono ridotti in proporzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai sensi del medesimo comma.

**9.22.** Pastorino.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

**4-bis.** Per la valorizzazione professionale del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS, ISPRA e del personale di ANPAL, INAIL e Consorzio LAMMA afferente al CCNL Istruzione e Ricerca, è costituito un fondo di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 di cui:

a) 45 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure selettive previste dal CCNL Istruzione e Ricerca;

b) 30 milioni di euro sono destinati alla valorizzazione del personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure selettive ed i criteri previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca in materia di progressioni economiche e di livello;

c) 3 milioni di euro sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

**4-ter.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisiti i pareri dei Ministeri vigilanti di CREA, ENEA, INAPP, ISTAT, ISS, ISPRA, ANPAL e INAIL, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4-bis.

**9.23.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**4-bis.** Per il finanziamento dei bilanci degli enti e le istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS e ISPRA è costituito un fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 50 milioni euro annui a decorrere dall'anno

2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri vigilanti sui citati enti e istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo.

**9.24.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**4-bis.** Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementare l'unitarietà dello sviluppo degli enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo destinato a incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

\* **9.25.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

\* **9.26.** Mari, Zaratti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**4-bis.** Il personale del comparto ricerca dipendente dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL al quale è applicato il contratto collettivo nazionale degli Enti Pubblici di Ricerca, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione può chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca tra quelli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 senza possibilità di diniego da parte dell’Agenzia o del ministero vigilante.

**9.27.** Tenerini, Paolo Emilio Russo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**4-bis.** All’articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «tenendo conto della numerosità dei ricercatori e tecnologi in servizio presso ciascuna istituzione. ».

**9.28.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**4-bis.** All’articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il capoverso lettera l-bis) è soppresso.

\* **9.30.** Pastorino.

\* **9.31.** Torto, Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**4-bis.** In relazione alle accresciute attività, connesse anche alla attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato a rideterminare, a decorrere dall’anno 2023, la dotazione fi-

nanziaria destinata alle esigenze di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a euro 1.250.000. Alla copertura delle spese derivanti dagli interventi di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.

**9.39.** Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

*Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Agevolazioni enti non vigilati dal MUR e definizione di un comparto di contrattazione autonomo per la ricerca pubblica)*

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310 è aggiunto il seguente:

«**310-bis.** I ministeri vigilanti di Istat, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Superiore di Sanità, Crea, Inapp, Anpal, Inail Ricerca, Ispra, ISIN ed Enea destinano risorse del proprio fondo ordinario all’applicazione del comma 310, anche attraverso l’utilizzo di graduatorie di selezioni riservate al personale in oggetto emesse dagli enti nel triennio 2019-2022 ».

2. Le risorse per Istat ed Asi sono quantificate in 4,5 milioni per la lettera b) e in 2,5 milioni per la lettera c); le risorse per l’Istituto superiore di sanità sono quantificate in 1 milione di euro per la lettera a), 4 milioni di euro per la lettera b) e 2 milioni di euro per la lettera c); le risorse per Crea sono quantificate in 2 milioni di euro per la lettera a), 6 milioni di euro per

la lettera *b*) e 3 milioni di euro per la lettera *c*); le risorse per ISIN, ISPRA ed ENEA sono quantificate in 1 milione di euro per la lettera *a*), 20 milioni di euro per la lettera *b*) e 5 milioni di euro per la lettera *c*); le risorse per INAPP, Anpal e Inail Ricerca sono quantificate in 1 milione di euro per la lettera *a*), 5 milioni di euro per la lettera *b*) e 2 milioni di euro per la lettera *c*).

3. All'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* A partire dal 1° giugno 2023, anche in considerazione del Patto Europeo per la Ricerca e l'Innovazione e degli investimenti relativi all'applicazione del PNRR, viene costituito il comparto nazionale di contrattazione della ricerca pubblica, in cui confluisce il personale di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Aran e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative definiscono la composizione definitiva del comparto su specifico atto di indirizzo del Ministero dell'università e ricerca di concerto con gli altri Ministeri vigilanti. ».

4. Allo scopo di facilitare la ricaduta del PNRR negli enti di ricerca pubblica, all'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «*1-bis.* Entro e non oltre il 6 giugno 2023, il Ministero dell'università e ricerca ed AFAM, di concerto con la Presidenza del Consiglio e i ministeri vigilanti gli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 definiscono le modalità di verifica delle strutture di ricerca, anche attraverso specifici regolamenti interministeriali e tenendo conto del Patto per la ricerca e l'innovazione. Gli enti di ricerca pubblica di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2023 non applicano le disposizioni sulla valutazione delle performance di cui al presente decreto legislativo ».

5. Per le funzioni di ricerca del Crea, l'ente è autorizzato ad assumere operai agricoli a tempo indeterminato fuori organico nei limiti di 100 unità attraverso una

selezione riservata per titoli e colloquio specialistico sulle attività in campo per il personale che abbia prestato servizio presso i propri centri di ricerca almeno 540 giorni nei 5 anni precedenti alla pubblicazione della presente legge.

6. Il personale ANPAL che ha mantenuto il contratto degli enti pubblici di ricerca può entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge chiedere la mobilità, senza possibilità di diniego da parte dell'agenzia o del ministero vigilante, presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: «*15-bis.* Per agevolare l'applicazione del PNRR, le misure di cui al comma 15 sono prorogate per il triennio 2023-2025 anche attraverso l'utilizzo di graduatorie di selezioni riservate pubblicate nel triennio precedente. ».

**9.01.** Zaratti, Mari.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: « non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e », ovunque ricorrono, sono soppresse.

2. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera *a*), del medesimo articolo.

3. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa

di cui al comma 7, lettera *b*), del medesimo articolo.

\* **9.02.** Mari, Zaratti, Grimaldi.

\* **9.03.** Scotto.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: « non rinnovabile, », ovunque ricorrono, sono soppresse;

*b*) le parole: « massima di » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « pari a ».

**9.04.** D'Orso, Giuliano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

ART. 11.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nella strutturazione e nell'affidamento a nuovo operatore economico del servizio di cui al comma 1 deve essere garantita l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e il mantenimento del luogo di lavoro di tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto operano per la società affidataria del servizio.

**11.1.** Morfino, Carmina, D'Orso, Aiello, Cantone, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 12.

*Al comma 1, capoverso 1., dopo la parola: nominano aggiungere le seguenti: ,*

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

**12.2.** Zaratti, Mari.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale)*

1. Al fine di assicurare la pianificazione e programmazione per la gestione della risorsa idrica nonché per la gestione e mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio del Distretto dell'Appennino Meridionale, la competente Autorità di Bacino Distrettuale è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili nella vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo, all'esito della valutazione positiva della attività lavorativa svolta, a procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato a seguito di procedura concorsuale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compreso altresì il personale dipendente assunto a tempo determinato, con funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 marzo 2024 abbia maturato 36 mesi di servizio anche non continuativi presso l'Amministrazione che procede alla assunzione.

2. Nelle more del processo di stabilizzazione di cui al comma 1 e fino alla conclusione dello stesso, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è autorizzata a procedere alle proroghe dei contratti a tempo determinato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse economiche di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, nonché con i fondi residui per il personale di competenza del

Commissario Straordinario di Governo di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono limite di spesa.

**12.01.** Zinzi.

**ART. 13.**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo, » sono soppresse, e le parole: « una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore » sono sostituite dalle seguenti: « la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « di ISPRA, » sono inserite le seguenti: « nonché di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8 »;

*b)* al comma 7, le parole: « , rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ENAC e dal GSE mediante la stipula di appositi accordi di collaborazione »;

*c)* dopo il comma 7, è inserito il seguente: « 7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di

ETS, nonché uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

*d)* al comma 12:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis »;

2) il secondo periodo è soppreso.

*1-ter.* All'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: « Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica » e le parole: « ed il Ministro dello sviluppo economico » sono soppresse;

*b)* il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La commissione è composta da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. ».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* e disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**13.1.** Paolo Emilio Russo, Tenerini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Al fine di meglio supportare l'attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR nel suo ruolo di soggetto attuatore anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile che garantisce la presenza di un esponente della

magistratura contabile e di un diretto esponente del Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'ultimo periodo, dopo le parole: « componenti effettivi » sono aggiunte le seguenti: « e uno supplente » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Un componente effettivo, con funzioni di Presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi contabili, un ulteriore componente effettivo tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da collocare fuori ruolo per la durata del mandato con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario e un suo supplente. Stante la cogente finalità il decreto ministeriale di nomina del nuovo Collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione dell'attuale, dovrà essere adottato nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ».

\* **13.2.** Bof, Zinzi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* **13.3.** Battistoni, Paolo Emilio Russo, Tenerini.

#### ART. 14.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le risorse di cui al capitolo 1007 – Piani di gestione 3 e 4 – del bilancio del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono incrementate di euro 1.018.100 a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a euro 1.018.100 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni dal 2023 al 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

**14.1.** Urzì, Schifone.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* L'unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze dei predetti, coordina le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia.

**14.3.** Calovini.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di 20 unità. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti che svolgono la loro attività a titolo gratuito.

**14.6.** Schifone.

*Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*

\* **14.8.** Bof, Zinzi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* **14.9.** Battistoni, Tenerini, Paolo Emilio Russo.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*6-bis.* Al fine di garantire la più elevata valorizzazione dell'attività di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, da ripartire tra l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di cui:

*a)* 0,5 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

*b)* 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per l'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello per l'accesso al secondo livello professionale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui al periodo precedente, nel limite massimo di 1 milione di euro annui, può essere utilizzata dagli enti pubblici di ricerca per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

*c)* 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

*6-ter.* Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma *6-bis*. Con il medesimo decreto sono stabiliti i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse

di cui al comma *6-bis*, lettera *c*) al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione dello stesso a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al presente comma.

*6-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, pari 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**14.10.** Paolo Emilio Russo, Tenerini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*6-bis.* Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, è definita la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di « Struttura per la prevenzione antimafia », e sono individuate le aliquote di personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui la stessa può avvalersi, sulla base di intese che ne definiscono anche le modalità di assegnazione. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui al citato articolo 39, comma 9, individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per velocizzare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per il 2023 e di euro 1.000.000 a decorrere dal 2024. Ai relativi oneri, pari a euro 300.000 per l'anno 2023 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**14.11.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

#### ART. 15.

*Al comma 2, dopo la parola: Ancona, aggiungere la seguente: Campobasso,*

**15.1.** Lancellotta.

*Al comma 2, dopo la parola: l'Aquila, aggiungere la seguente: Modena,*

**15.2.** Vaccari, Guerra.

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2025 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023.*

*Conseguentemente:*

*al comma 4, lettera e), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2025 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023;*

*al comma 4, lettera f), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2025 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023;*

*al comma 4, lettera g), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2026 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023;*

*al comma 4, lettera h), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2027 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023;*

*al comma 4, lettera i), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2028 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023;*

**15.3.** Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2023, lo scorrimento fino all'esaurimento della graduatoria degli idonei del concorso indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022 per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attua-

zione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**15.4.** Maiorano, Messina, Foti, Almici, Ambrosi, Amich, Amorese, Antoniozzi, Baldelli, Benvenuti Gostoli, Buonguerrieri, Caiata, Calovini, Cangiano, Cannata, Caramanna, Caretta, Cerreto, Chiesa, Ciaburro, Ciocchetti, Colosimo, Comba, Congedo, Coppo, De Bertoldi, De Corato, Deidda, Di Giuseppe, Di Maggio, Dondi, Filini, Frijia, Gardini, Giorgianni, Iaia, Kelany, Lampis, Lancellotta, La Salandra, Loperfido, Lucaselli, Maccari, Malagola, Malaguti, Mascaretti, Maschio, Matera, Matteoni, Mattia, Maullu, Michelotti, Milani, Mollicone, Morgante, Mura, Osnato, Padovani, Palombi, Pellicini, Perissa, Polo, Pozzolo, Pulciani, Raimondo, Rampelli, Roscani, Angelo Rossi, Fabrizio Rossi, Rotelli, Ruspancini, Sbardella, Schifone, Rachele Silvestri, Testa, Tremaglia, Tremonti, Urzì, Varchi, Vietri, Vinci, Zucconi, Zurzolo, Gallo.

*Al comma 19, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

*r-bis)* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno vengono istituite nell'elenco del personale del CNVVF due sottosezioni in cui, a domanda, vengono iscritti i giovani sotto i 18 anni per attività legate alla diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione incendi dell'autoprotezione e del soccorso ed il personale del CNVVF cessato dal servizio, per svolgere attività tecnico logistiche presso i distaccamenti volontari o di compiti rivolti ad attività formativa ed addestrativa del personale volontario, nei limiti delle competenze acquisite. Le attività delle due sottosezioni,

una che individua i giovani allievi e l'altra denominata « complemento » che contempla il personale del CNVVF cessato dal servizio, sono a titolo gratuito e al personale, in caso di infortunio, si applicano le disposizioni previste all'articolo 26, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

**15.8.** Coppo, Comba, Candiani.

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

*19-bis.* Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

*19-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**15.9.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

*19-bis.* All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'ultimo periodo, dopo le parole: « due anni » sono aggiunte le seguenti: « derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale ».

**15.10.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 23, sostituire le parole: per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 con le seguenti: per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

**15.11.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Al comma 31, sopprimere la lettera a);*

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere il comma 32;*

*b) al comma 33, sostituire le parole: di cui ai commi 31 e 32 con le seguenti: di cui al comma 31.*

**15.12.** Del Barba, Giachetti, D'Alessio.

*Al comma 31, sopprimere la lettera a).*

**15.13.** Del Barba, Giachetti, D'Alessio.

*Al comma 31, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) all'articolo 222, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

*« 2-bis. Le posizioni organizzative di cui al presente articolo sono conferite, in via transitoria, al personale di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97; ».*

**15.14.** Del Barba, Giachetti, D'Alessio.

*Sostituire il comma 33, con i seguenti:*

*33. Le disposizioni di cui al comma 31, lettera a), e di cui al comma 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.*

*33-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, lettere b) e c), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.*

**15.15.** Del Barba, Giachetti, D'Alessio.

*Al comma 33, sostituire le parole: 1° luglio 2023 con le seguenti: 1° luglio 2024.*

**15.16.** Del Barba, Giachetti, D'Alessio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*36-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'ultimo periodo, dopo le parole: « due anni » sono aggiunte le seguenti: « derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale »*

**15.18.** Tenerini, Paolo Emilio Russo.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

*Art. 15-bis.*

*(Disposizioni per il potenziamento e la ri-determinazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)*

*1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, comma 1, le parole: « biennio 2017-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « triennio 2023-2025 » e le parole: « 296 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 600 unità ».*

**15.04.** Serracchiani, Gianassi.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

*Art. 15-bis.*

*(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)*

*1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a*

quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

**15.05.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)*

1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.

**15.06.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Assunzione di magistrati ordinari)*

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 400 magistrati ordinari.

**15.07.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

ART. 16.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Obbligo di formazione continua delle forze di Polizia, della Guardia di finanza dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria nonché norme per la continenza linguistica)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi Istituti di Formazione specifici corsi, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, da inserire in percorsi formativi permanenti, volti a far acquisire, anche mediante il confronto interdisciplinare e la partecipazione di

esperti esterni, competenze mirate al rafforzamento della presunzione di non colpevolezza, alla luce della direttiva (UE) 343/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.

2. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

**16.01.** D'Alfonso.

#### ART. 17.

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 2196-*bis* dopo il comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 1-*sexies*. Il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera *d*), cui non sia prescritta la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti con decreto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, in deroga all'articolo 655, viene richiamato, previo consenso, entro il 1° gennaio 2024, ed è immesso in servizio, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*), nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi alla data di pubblicazione del medesimo decreto del 24 agosto 2007, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 78.175,44 annui, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del pro-

gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

**17.1.** Urzì.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

#### Art. 17-*bis*.

*(Disposizioni concernenti la tutela degli operatori dei corpi e servizi di polizia locale e dei corpi forestali regionali e delle province autonome)*

1. All'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni, diversi dai capoluoghi di provincia o da quelli con popolazione superiore a centomila abitanti, che riuniscono i seguenti requisiti: *a*) appartengono a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere *h*) ed *i*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; *b*) hanno istituito, con regolamento comunale o provvedimento del sindaco, l'armieria del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano non superiori a quindici, abbiano predisposto appositi armadi metallici in possesso delle caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo decreto n. 145 del 1987. ».

2. È in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano portare, senza licenza e durante il servizio, strumenti di autodifesa non impiegabili sull'uomo, che nebulizzano un principio attivo

naturale a base di capsaicina, individuati sulla base di decreti adottati, rispettivamente, dai presidenti della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento dell'ente di appartenenza, sono determinati i servizi per i quali il personale di cui al presente comma porta, in conformità a quanto previsto dal medesimo comma, i citati strumenti di autodifesa, la durata dei relativi corsi di addestramento all'uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli stessi.

\* **17.01.** Cattoi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Bof, Cavandoli, Steger.

\* **17.02.** Kelany, Urzi.

#### ART. 18.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

**1-bis.** Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.

**1-ter.** Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**18.1.** Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** L'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve essere inteso nel senso che sono tenuti alla modalità di ripiano ivi prevista soltanto gli enti locali che hanno riportato un eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riapostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021.

**18.3.** Trancassini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** All'articolo 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, dopo le parole: « autorizzate per l'anno 2022, » sono aggiunte le seguenti: « ovvero previste nel Piano triennale del Fabbisogno 2022/2024, ».

**18.4.** Varchi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

**4-bis.** Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, gli enti locali soggetti attuatori che hanno avviato le procedure di affidamento dei lavori nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui interventi beneficiano della preassegnazione per l'anno 2022 del Fondo per l'avvio per le opere indifferibili, di cui al comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non sono ricompresi negli elenchi 1 e 3 del decreto RGS 2 marzo 2023, sono tenuti, ai fini dell'assegnazione definitiva, a trasmettere, entro non oltre quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, le verifiche dei dati di gara con le modalità stabilite dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato 9 novembre 2022, n. 37.

Entro i successivi dieci giorni le Amministrazioni statali finanziatrici procedono ad autorizzare sui sistemi informativi l'assegnazione definitiva e a darne comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emanazione, entro i successivi dieci giorni, del decreto del Ragioniere generale dello Stato di assegnazione definitiva delle risorse.

- \* **18.8.** Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.
- \* **18.9.** Zaratti, Mari.
- \* **18.10.** De Maria, Simiani, Fossi.
- \* **18.11.** Urzì.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2 – componente 3 – Investimento 1.1 » sono inserite le seguenti: « nonché del target connesso alla Missione 4 – Componente 1 Investimento 3.3 »;

b) le parole: « 4 milioni di euro », ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: « 20 milioni di euro ».

- \*\* **18.15.** Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.
- \*\* **18.16.** Zaratti, Mari.
- \*\* **18.17.** De Maria, Fossi.
- \*\* **18.18.** Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Lupi, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile

2023 n. 41 le parole: « ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR » sono soppresse.

- \* **18.23.** De Maria, Fossi.
- \* **18.24.** Tenerini, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
- \* **18.25.** Zaratti, Mari.
- \* **18.26.** Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
- \* **18.27.** Urzì.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 130 milioni » e le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 150 milioni ».

- 18.28.** Cannizzaro, Mangialavori, Arruzolo.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 18-bis.

*(Indennità per il personale medico e sanitario che presta servizio nelle Isole Minori)*

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale medico e sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che accetta un incarico professionale in una sede situata su un'isola minore, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2023-2025 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 15 milioni di euro, un'indennità di specificità con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**18.03.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

#### ART. 19.

*Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* possono essere destinate con *le seguenti:* sono destinate;

b) *sopprimere le parole:* e nella misura.

\* **19.4.** De Luca.

\* **19.5.** Kelany.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

\*\* **19.7.** Mari, Zaratti, Grimaldi.

\*\* **19.8.** Scotto.

\*\* **19.9.** Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « addetto al servizio di emergenza-urgenza » sono soppresse.

**19.10.** Il Relatore per la I Commissione.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari ad euro 3.460.000, previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono destinate al funzionamento ordinario delle Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui una quota, pari a 400.000 euro, è destinata al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste. Nell'ambito delle risorse destinate dal precedente periodo al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, stanziata nell'anno 2023, una quota pari euro 3.020.790 è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli Organi delle istituzioni AFAM statali per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli Organi delle istituzioni AFAM statali, secondo quanto previsto dall'articolo 1,

commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**19.15.** Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, nell'ambito della propria autonomia, istituiscono un docente delegato, rispettivamente dal direttore e dal rettore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione, nonché di sostegno ad azioni specifiche per promuovere l'inclusione degli studenti, ivi comprese l'attivazione o il potenziamento di servizi di supporto al benessere psicologico nell'ambito dell'istituzione o dell'ateneo ».

**19.16.** Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-bis.

*(Garanzia su anticipazioni di credito sul trattamento di fine servizio)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'ammontare del trattamento di fine servizio, accantonato in costanza di rapporto di lavoro e di impiego, può essere concessa una garanzia per anticipazioni di credito. A tal fine all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: « non possono essere ceduti » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile,

per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa ».

2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)* ».

\* **19.01.** Ravetto, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.

\* **19.02.** Malagola.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-bis.

*(Ruolo unico dirigenti sanitari per l'Agenzia Italiana del farmaco)*

1. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 30 aprile 2023, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5. ».

2. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 2, è inserito in fine il seguente periodo: « Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari a 3.238.917 euro per l'anno 2022 ed a 3.412.973 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. ».

3. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. » sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato.

**\*\* 19.05.** Mari, Zaratti, Grimaldi.

**\*\* 19.06.** Scotto.

ART. 20.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. In considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle Entrate e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, è autorizzata la deroga, su base volontaria, del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 di-

cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sino al compimento del sessantasettesimo anno di età.

**20.1.** Lacarra.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. Al fine di contrastare la carenza di personale e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, i dipendenti dell'Agenzia delle entrate e delle dogane/monopoli possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la permanenza in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età e sino al compimento del sessantasettesimo anno di età.

**20.2.** De Palma, Paolo Emilio Russo, Tenerini.

ART. 21.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Entro trenta giorni dall'inquadramento in ruolo, ai soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM), in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, e dall'articolo 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**21.2.** Loizzo, Rosso.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusione dal massimale contributivo annuo oppure non abbiano presentato domanda di riscatto della laurea o del servizio militare svolto prima di tale data ovvero accreditato figurativo della domanda, non si applica per l'intera durata del rapporto lavorativo il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, in relazione alle annualità in cui i relativi contributi eccedenti detto massimale siano stati versati.

**21.5.** D'Alfonso.

#### ART. 22.

*Sopprimere i commi da 1 a 4.*

*Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le seguenti parole:* del Dipartimento per lo sport,

**22.1.** Lacarra, Tucci.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**22.2.** Lacarra, Tucci.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per le politiche di coesione, assegnataria del medesimo personale, è au-

torizzata a procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta.

\* **22.9.** Scotto.

\* **22.10.** Mari, Zaratti, Grimaldi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, i periodi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Il personale collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individuato dai Commissari Straordinari delle ZES mediante apposite procedure di interpello esperite nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti, transita, previo consenso del dipendente, nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri presso le suddette strutture commissariali ZES per l'intera durata delle stesse. ».

**22.12.** Castiglione, D'Alessio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola

volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo. »;

b) al comma 12, il secondo periodo è soppresso.

**22.14.** Urzì, Schifone.

ART. 23.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata “Acque del Sud S.p.a.”; il capitale sociale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze che può trasferirle nel limite del cinque per cento a soggetti pubblici e, nei limiti del trenta per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti sono nominati dal Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli altri, tra i quali viene individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Lo statuto è adottato con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio d'amministrazione. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme sulle società per

azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione della società sono trasferite ad “Acque del Sud S.p.a.” le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste su proposta del commissario liquidatore di EIPLI è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società di nuova costituzione e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società di nuova costituzione è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2012. Salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della Gestione stralcio del medesimo funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10 sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva Gestione Stralcio. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le

procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. A far data dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come Gestione Stralcio sino all'esito dell'esecuzione del piano di riparto, concluso il quale si estingue definitivamente con decreto del Commissario Liquidatore trasmesso al Ministero vigilante. ».

*2-ter.* Per la società di cui al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma *2-bis* del presente articolo, la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azione previsti dalle vigenti disposizioni.

### **23.2.** Urzì.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo determinato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle

norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto a tempo determinato ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella fase di prima applicazione del presente articolo, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il CREA procede all'assunzione di operatori tecnici a tempo indeterminato con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca secondo una procedura concorsuale anche in forma semplificata che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro. Fino al termine della procedura di cui al comma precedente è fatto divieto d'instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati »

*b)* al titolo, dopo le parole: « Ministero dell'agricoltura e delle foreste » sono aggiunte le seguenti: « e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Lucania ed Irpinia, aggiungere le seguenti: , per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria*

**23.3.** Caramiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché all'implementazione della filiera biologica e tradizionale.*

**23.7.** Zaratti, Mari.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. Al fine di realizzare l'efficientamento dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, i consigli di amministrazione dell'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) sono ridotti a tre membri. I Presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; gli altri membri sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, è nominato, entro venti giorni dalla predetta data, un commissario straordinario per ciascun ente con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. I commissari sono scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Dalla data della loro nomina e fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e rilancio delle attività dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono ricostituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'I-

SMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli d'amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* e per la riorganizzazione dell'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

**23.14.** Urzì.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-bis.

*(Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA)*

1. In complementarità con l'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di assicurare continuità all'attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 è istituito un ufficio di livello generale e l'ufficio di livello non generale per specifiche e contingenti esigenze dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA.

2. Le strutture dirigenziali di cui al comma 1 sono preposte allo studio della normativa nazionale e comunitaria con particolare riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC, ciò anche al fine di formulare proposte di miglioramento, nuove iniziative strategiche e/o risparmi attuabili nella propria attività istituzionale.

3. Per la copertura degli incarichi dirigenziali di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 101.656,34 per l'anno 2023, e di euro 406.625,37 annui a decorrere dall'anno 2024; conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è incrementata di 2 posizioni dirigenziali, di

cui 1 di prima fascia, conferiti anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa e dei propri uffici.

5. Per le stesse finalità di cui ai commi 1 e 2, l'AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 745.930,70 per l'anno 2023 e di euro annui 2.983.722,79 a decorrere dall'anno 2024.

6. Alla copertura degli oneri previsti dei commi 3 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

**23.01.** Urzì.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-bis.

*(Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la lettera b) è sostituita con la seguente:

« b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington CITES, recepita dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta ».

**23.02.** Urzì.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-bis.

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito

della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

**23.03.** Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

ART. 24.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

Art. 24-bis.

*(Disposizioni in materia di Enti parco nazionale)*

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga a ogni diversa disposizione di legge.

**24.02.** Frijia.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

Art. 24-bis.

*(Disposizioni per l'adeguamento della dotazione organica del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ai fini della partecipazione e realizzazione del progetto*

*del Piano nazionale di ripresa e resilienza « Etic »)*

1. Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2001, in attuazione dell'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzato, per il triennio 2023-2025 a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto Etic, nell'ambito della Missione 4 coordinata dal Ministero dell'Università e della Ricerca del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzato all'installazione dell'Einstein Telescope nella miniera di Sos Enattos.

2. Il Parco di cui al comma 1 è autorizzato, per il medesimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a euro 222.695 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 100.200 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**24.03.** Lampis, Deidda, Mura, Polo.

## ART. 25.

*Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.*

**25.4.** Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

*8-bis.* Al fine di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, nonché la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli ostelli della gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzazione dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il personale risultante assunto a tempo indeterminato, alla data del 31 marzo 2022, presso l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita il 19 dicembre 1945, transita, al momento della costituzione della società ENIT S.p.A., nella medesima società ENIT S.p.A., con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. Alla società ENIT S.p.A. sono attribuite le funzioni dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, per consentirne la prosecuzione dell'attività istituzionale e l'utilizzo del relativo marchio identificativo.

*8-ter.* Alla completa definizione e conclusione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, il commissario di cui al comma 6 effettua la ricognizione dei residui beni mobili e immobili della medesima Associazione da trasferire al Ministero del turismo, che ne acquisisce la titolarità.

*8-quater.* Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alber-

ghi ovvero ostelli per la gioventù, possono, per la loro massima valorizzazione funzionale, avvalersi della società ENIT S.p.A.

\* **25.5.** Deborah Bergamini, Paolo Emilio Russo, Tenerini, De Palma, Mazzetti, Pittalis.

\* **25.6.** Pastorino.

\* **25.7.** Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

\* **25.8.** Merola, Casu, Malavasi, Graziano, Peluffo, Stefanazzi, Lacarra, Ubaldo Pagano.

\* **25.9.** Zinzi, Toccalini, Gusmeroli, Pretto, Giaccone, Carloni.

\* **25.10.** Porta.

\* **25.11.** Mari, Zaratti.

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

*9-bis.* Al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *r*), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo è istituito l'Osservatorio Nazionale del Turismo, il cui Presidente e i componenti sono nominati con decreto del Ministro medesimo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. L'Osservatorio ha lo scopo di creare, in raccordo con le Regioni e con l'ISTAT, un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche economico-sociali e tecnologiche, quantitative e qualitative, connesse al fenomeno turistico, in modo da fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore per la conseguente adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

**25.13.** Urzì, Schifone.

*Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo:* Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale di cui alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina sono avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni e con quelle del presente comma e dell'articolo 1, commi 6 e 7, del presente decreto.

**25.14.** Urzì, Schifone.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

Articolo 25-bis.

*(Disposizioni relative all'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e misure a*

*sostegno del turismo giovanile, sociale, scolastico e sportivo)*

1. Alla tabella – Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è aggiunta, in fine, la seguente riga: « AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù ».

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, il Ministero del Turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato « AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù », con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture e i servizi turistici strategici.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituito l'ente pubblico non economico Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al nuovo ente pubblico.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario per l'adozione del nuovo statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, in forza al 31 marzo 2022, strumentali e finanziarie. Il personale transita con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, non-

ché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo ente. Il commissario straordinario di cui al comma 4 procede entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il commissario straordinario di cui al comma 4 è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 1 luglio 2019.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 2, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici e privati,

che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi e ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'ente pubblico Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **25.02.** Zinzi, Toccalini, Gusmeroli, Pretto, Giaccone, Carloni.

\* **25.03.** Mari, Zaratti.

\* **25.04.** Malavasi, Casu, Merola, Graziano, Peluffo, Stefanazzi, Lacarra, Ubaldo Pagano.

\* **25.05.** Deborah Bergamini, Paolo Emilio Russo, Tenerini, De Palma.

\* **25.06.** Pastorino.

\* **25.07.** Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

ART. 27.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

Art. 27-bis.

*(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai*

*XXV Giochi olimpici invernali « Milano Cortina 2026 »)*

1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, al Comune di Cortina d'Ampezzo e ai comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

2. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », per il Comune di Cortina d'Ampezzo e per i comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti, per il triennio 2023-2026, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, computato al netto dei successivi incrementi derivati dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali per i trienni 2016-2018 e 2019-2021, è incrementato nella misura massima del 30 per cento, nel rispetto dei vincoli di bilancio. L'incremento di cui al precedente periodo è facoltizzato limitatamente alla quota variabile delle risorse decentrate per l'erogazione, nel rispetto della vigente contrattazione collettiva nazionale, di elementi retributivi accessori di natura indennitaria, incentivante e premiale, destinabili anche ai dirigenti e ai dipendenti assegnatari di incarichi di elevata qualificazione.

3. Per le medesime finalità di cui ai precedenti commi, la spesa per il lavoro straordinario, che si rendesse necessaria per assicurare le relative attività, non rientra nel limite di spesa per il lavoro straordinario previsto dalla vigente contrattazione

collettiva nazionale del comparto funzioni locali.

4. I commi 1, 2 e 3 si applicano ai seguenti comuni: Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto.

5. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dei computi previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto ministeriale 17 marzo 2020 recante « Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni », nonché ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i comuni di cui al comma 4 possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al precedente periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.

\* **27.01.** Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

\* **27.02.** Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Lupi, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

\* **27.03.** Pella, Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.

\* **27.04.** Zaratti, Mari.

\* **27.05.** Gnassi, Merola.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*Art. 27-bis.*

*(Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione.)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: « razza » è sostituito dal seguente: « nazionalità ».

**27.08.** Scotto.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*Art. 27-bis.*

*(Fondo per la riforma strategica delle istituzioni pubbliche)*

1. Al fine di promuovere le necessarie azioni di riforma delle istituzioni pubbliche, finalizzate a massimizzare l'efficacia, l'efficienza e la competitività della pubblica amministrazione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilan-

cio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato « Fondo per la riforma strategica delle Istituzioni Pubbliche », con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023, di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro per l'anno 2025.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 è definito un contributo alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, con sede in Roma, per il perseguimento delle finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e approfondimento scientifico, a supporto dei percorsi di riforma e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, nel campo della pubblica amministrazione, delle istituzioni pubbliche e del regionalismo.

**27.09.** Giovine.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

|  |    |
|--|----|
| Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022) 677 final e relativi allegati).                                    |    |
| Audizione informale di rappresentanti di Associazione italiana distribuzione automatica (CONFIDA) .....  | 92 |
| Audizione informale di rappresentanti di Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), Consorzio nazionale imballaggi alluminio (CiAl), Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica (Comieco), Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA), Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale (CoReVe) ..... | 92 |
| Audizione informale di rappresentanti di Amazon Italia .....   | 93 |
| Audizione informale di rappresentanti di Acimac-Amoplast-Ucima .....   | 93 |
| Audizione informale di rappresentanti di Confimi Industria .....   | 93 |
| Audizione informale di rappresentanti di Cisambiente-Confindustria .....   | 93 |
| Audizione informale di rappresentanti di Tomra System ASA .....  | 93 |
| Audizione informale di rappresentanti di Federazione Carta e Grafica .....   | 93 |

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 23 maggio 2023.*

**Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli im-**

**ballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022) 677 final e relativi allegati).**

**Audizione informale di rappresentanti di Associazione italiana distribuzione automatica (CONFIDA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.15.

**Audizione informale di rappresentanti di Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), Consorzio nazionale imballaggi alluminio (CiAl), Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica (Comieco), Consorzio nazionale per la raccolta,**

il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA), Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale (CoReVe).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 11.25.

**Audizione informale di rappresentanti di Amazon Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 11.35.

**Audizione informale di rappresentanti di Acimac-Amaplast-Ucima.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 11.55.

**Audizione informale di rappresentanti di Confimi Industria.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.55 alle 12.10.

**Audizione informale di rappresentanti di Cisambiente-Confindustria.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.25.

**Audizione informale di rappresentanti di Tomra System ASA.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 12.35.

**Audizione informale di rappresentanti di Federazione Carta e Grafica.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.55.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

|  |    |
|--|----|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2. Emendamenti testo unificato C. 384-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) ..... | 94 |
| Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Emendamenti C. 622-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....   | 94 |

##### COMITATO DEI NOVE:

|   |    |
|---|----|
| Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115-88-424-769-907-A ..... | 95 |
|---|----|

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 23 maggio 2023. – Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.*

##### La seduta comincia alle 13.20.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2.**

**Emendamenti testo unificato C. 384-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, segnala come le proposte emendative presentate in Assemblea non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai

sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto ritiene possibile esprimere su di essi nulla osta.

Alfonso COLUCCI (M5S), ritenendo che le proposte emendative in questione costituiscano un evidente miglioramento del testo, esprime il deciso parere favorevole del Movimento 5 Stelle.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

**Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Emendamenti C. 622-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Nulla osta)*

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, segnala come le proposte emendative presentate in Assemblea non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto ritiene possibile esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 23 maggio 2023.*

**Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.**

**C. 115-88-424-769-907-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella, recanti « Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite ».

|  |    |
|--|----|
| Audizione informale, in videoconferenza, di Giandomenico Caiazza, Presidente dell'Unione Italiana Camere Penali .....                | 97 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe Santalucia, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati .....             | 97 |
| Audizione informale di Roberto Garofoli, Presidente di sezione del Consiglio di Stato .....  | 97 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di Luigi Salvato, Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione .....              | 97 |
| Audizione informale di Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza » ..... | 97 |
| Audizione informale di Giacomo Caliendo, già magistrato e senatore .....   | 97 |

##### ATTI DEL GOVERNO:

|  |    |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Atto n. 45 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) . | 97 |
|--|----|

##### SEDE CONSULTIVA:

|   |     |
|---|-----|
| DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 101 |
|---|-----|

##### SEDE REFERENTE:

|   |     |
|---|-----|
| Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....  | 102 |
| Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 104 |

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 23 maggio 2023.*

**Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella, recanti « Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite ».**

**Audizione informale, in videoconferenza, di Giandomenico Caiazza, Presidente dell'Unione Italiana Camere Penali.**

L'audizione informale si è svolta dalle 10.15 alle 10.30.

**Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe Santalucia, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati.**

L'audizione informale si è svolta dalle 10.30 alle 10.45.

**Audizione informale di Roberto Garofoli, Presidente di sezione del Consiglio di Stato.**

L'audizione informale si è svolta dalle 10.45 alle 11.15.

**Audizione informale, in videoconferenza, di Luigi Salvato, Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione.**

L'audizione informale si è svolta dalle 11.15 alle 11.40.

**Audizione informale di Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza ».**

L'audizione informale si è svolta dalle 11.40 alle 12.

**Audizione informale di Giacomo Caliendo, già magistrato e senatore.**

L'audizione informale si è svolta dalle 12.05 alle 12.25.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.**

**Atto n. 45.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), *relatore*, osserva che lo schema in esame è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2021 (articolo 15 della legge n. 127 del 2022). Il termine di esercizio della delega è stato fissato al 31 maggio 2023 con il decreto-legge cosiddetto « proroga termini » (decreto-legge n. 234 del 2012) che è intervenuto a sanare l'erronea formulazione originaria del citato articolo 15, in cui non si prevedeva alcun termine per l'attuazione della delega. Avendo il Governo trasmesso lo schema alle Camere il 16 maggio 2023, trova applicazione il meccanismo di « scorrimento del termine », ovvero la proroga di 3 mesi funzionale a consentire alle competenti Commissioni parlamentari di esprimere il parere e al Governo di poterne tenere conto; pertanto, il decreto legislativo dovrà essere adottato entro il 31 agosto 2023.

L'articolo 15 definisce anche specifici principi e criteri direttivi di esercizio della delega e reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si rinvia alla documentazione degli uffici in ordine ai contenuti del Regolamento (UE) 2021/784, che stabilisce norme a livello dell'Unione per contrastare l'uso improprio dei servizi di *hosting* per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici *online*.

La finalità del provvedimento in esame, esplicitata all'articolo 1, consiste nell'adozione di disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al citato regolamento, che trova applicazione dal 7 giugno 2022. Al riguardo, si fa presente che, con nota 137 final del 26 gennaio 2023, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per non aver provveduto, entro la suddetta data, all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici, nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento.

L'articolo 2 reca alcune definizioni, che riguardano le strutture del Ministero dell'interno indicate nel provvedimento. In particolare, la disposizione si riferisce a: Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.) per indicare il Comitato istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno con decreto ministeriale 6 maggio 2004, che ha disciplinato il Piano nazionale per la gestione degli eventi di natura terroristica; Dipartimento della pubblica sicurezza per indicare il Dipartimento del Ministero dell'interno che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 121 del 1981, provvede secondo le direttive del Ministro all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica; al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia; alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato, nonché alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno; Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione per indicare l'organo del Ministero previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 1997, n. 249 e dal decreto interministeriale del 19 gennaio 1999 in

sostituzione del Servizio polizia postale e delle comunicazioni.

L'articolo 3 dello schema interviene con riguardo all'emissione degli ordini di rimozione, individuando l'Autorità competente e disciplinando la relativa procedura. In particolare, l'autorità competente per l'emissione degli ordini di rimozione di contenuti terroristici *on line* viene individuata nell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto di corte d'appello (procura distrettuale) competente per i delitti con finalità di terrorismo riconducibili ai contenuti *on line* o che per primo ha acquisito la notizia relativa alla presenza dei contenuti terroristici *on line*.

Il comma 2 riguarda l'individuazione del punto di contatto da parte dell'Autorità competente, per trattare le richieste di chiarimenti e di riscontro relative agli ordini di rimozione. In particolare, si stabilisce che i procuratori distrettuali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, individuino il punto di contatto tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria e assicurino adeguata pubblicità alle relative informazioni. Si prevede che il punto di contatto, nell'assolvimento dei suoi compiti, possa avvalersi del supporto tecnico dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3 il pubblico ministero informa immediatamente il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della ricezione della notizia relativa alla presenza di contenuti terroristici *on line* e informa altresì il medesimo procuratore prima di adottare i decreti con i quali è emesso l'ordine di rimozione o ne viene ritardata l'emissione (comma 7). Ai fini dell'emissione dell'ordine di rimozione il pubblico ministero acquisisce, anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.), ogni necessario elemento informativo e valutativo (comma 4).

Ai sensi del comma 5 il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione dell'ordine di rimozione quando ciò si renda necessario per l'acquisizione di rilevanti elementi probatori ovvero per l'in-

individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti con finalità di terrorismo cui i contenuti terroristici *on line* siano riconducibili.

Il comma 6 prevede che l'ordine di rimozione sia emesso con decreto motivato e che sia portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per il tramite di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni. Il medesimo comma prevede che nel caso di contenuti generati dagli utenti su piattaforme di soggetti terzi l'ordine di rimozione riguardi i soli specifici contenuti illeciti.

Il comma 8 stabilisce che, nel caso di mancato adempimento sia disposta, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale (sequestro preventivo), l'interdizione dell'accesso al dominio *internet*, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle attività illecite.

Il comma 9 disciplina l'opposizione all'ordine di rimozione su cui si pronuncia il giudice per indagini preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio. Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge.

L'articolo 4 disciplina l'esame degli ordini di rimozione transfrontalieri individuando l'autorità competente in materia nel giudice per le indagini preliminari. La competenza sugli ordini di rimozione è attribuita a livello distrettuale, quindi al gip appartenente al tribunale del capoluogo del distretto in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi di *hosting* o in cui risiede o è stabilito il rappresentante legale del prestatore di servizi di *hosting*.

Dal punto di vista sostanziale, la competenza del giudice per le indagini preliminari riguarda l'esame degli ordini di rimozione emessi dall'autorità competente di un altro Stato membro nel quale il prestatore di servizi di *hosting* non abbia lo stabilimento principale o il rappresentante legale, nonché l'assunzione di decisioni motivate che stabiliscano se l'ordine di rimo-

zione violi in modo grave o manifesto il regolamento o i diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Carta di Nizza, previste dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento.

Le decisioni motivate in merito alla sussistenza di violazioni gravi o manifeste del presente regolamento o dei diritti e delle libertà fondamentali, previste dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento sono adottate con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Il gip competente, inoltre, trasmette immediatamente copia dell'ordine di rimozione transfrontaliero al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o, comunque, prima di assumere le citate decisioni.

Infine, qualora il decreto sia stato adottato a seguito di richiesta presentata dal prestatore di servizi di *hosting* o dal fornitore di contenuti, i medesimi soggetti hanno facoltà di proporre ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge entro 10 giorni « *dal deposito dell'ordinanza* ».

L'articolo 5 conferisce all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione alcune attribuzioni che contribuiscono all'attuazione nazionale delle disposizioni del citato regolamento (UE) 2021/784. Nello specifico, l'organo ministeriale viene individuato come l'autorità nazionale competente ad: adottare le decisioni con cui si accerta che il prestatore di servizi di *hosting* è « esposto a contenuti terroristici »; sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche che, a seguito dell'accertamento svolto, il prestatore di servizi di *hosting* è tenuto ad adottare; emettere le ulteriori decisioni, nei casi di insufficienza delle misure poste in essere dal prestatore di servizi ovvero nei casi di riesame, modifica e revoca delle decisioni già adottate.

Le decisioni assunte dall'Organo del Ministero dell'interno possono essere impugnate dal prestatore di servizi di *hosting* dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla notifica.

L'articolo 6 disciplina il regime sanzionatorio ne regola il procedimento di applicazione, prevedendo gruppi di illeciti, di

gravità crescente e configurabili solo quando il fatto non integri reato. In particolare sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 25.000 a 100.000 euro nei confronti del prestatore di servizi di *hosting* per le condotte di cui al comma 1, e da 50.000 a 200.000 euro nel caso in cui quest'ultimo sia esposto a contenuti terroristici e ponga in essere una delle condotte previste dal comma 2. Infine, il comma 3 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75.000 a 300.000 euro nei confronti del prestatore di servizi di *hosting* esposto a contenuti terroristici che omette di adottare misure specifiche di protezione ovvero misure imposte dalle autorità.

L'articolo 7 reca le sanzioni penali a carico del prestatore di servizi di *hosting*, prevedendo gruppi di illeciti, di gravità crescente e configurabili solo quando il fatto non integri più grave reato.

In particolare, il comma 1 punisce con l'arresto fino a sei mesi oppure con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando: omette di designare o istituire un punto di contatto per la ricezione e l'immediata esecuzione degli ordini di rimozione in via telematica, oppure omette di fornire al pubblico le informazioni inerenti ai medesimi punti di contatto istituiti o designati; omette, quando non abbia lo stabilimento principale nell'Unione europea, di designare per iscritto una persona fisica o giuridica quale rappresentante legale all'interno dell'Unione al fine di ricevere e dare seguito agli ordini di rimozione impartiti o alle altre decisioni assunte dalle autorità competenti.

Le medesime sanzioni si applicano quando il rappresentante legale designato non risieda o non sia stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi di *hosting* offre i propri servizi oppure quando il rappresentante legale non abbia ricevuto i poteri o le risorse necessari per ottemperare agli ordini di rimozione e a collaborare con le autorità.

Il comma 4 prevede che, nei casi previsti dal comma 1, l'autorità giudiziaria possa disporre l'interdizione dell'accesso al do-

minio *internet* al prestatore di servizi di *hosting* che non provveda agli adempimenti omissi nei 15 giorni successivi all'accertamento e alla contestazione delle violazioni. Si applica l'articolo 321 del codice di procedura penale.

Il comma 2 prevede le medesime pene nei confronti del prestatore di servizi di *hosting* e del rappresentante legale quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato: omettono di ottemperare all'ordine di rimozione del contenuto terroristico entro un'ora dal ricevimento o di disabilitare l'accesso a tali contenuti entro il medesimo termine; forniscono informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione in parola, in violazione dell'obbligo di segretezza previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento, per motivi di pubblica sicurezza; non informano immediatamente l'autorità giudiziaria o altra autorità competente circa la presenza *online* di contenuti terroristici, in violazione dell'articolo 14, paragrafo 5, del Regolamento.

Il comma 3 disciplina la sanzione applicabile al prestatore di servizi di *hosting* e al rappresentante legale quando l'omessa rimozione o disabilitazione entro un'ora abbia carattere sistematico e persistente. In tali casi la sanzione consiste nell'arresto fino a un anno e nell'ammenda pari ad una somma da 250.000 a 1.000.000 euro oppure pari al 4 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi di *hosting*, nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, se superiore.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni del presente articolo non si applichino al rappresentante legale che abbia comunicato, entro 15 giorni dalla sua designazione, di non disporre dei poteri e delle risorse necessari al corretto svolgimento delle proprie funzioni. Tale comunicazione è effettuata all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni e alla competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (attualmente la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e, in particolare, gli Ispettorati territoriali).

Infine, l'articolo 8 dispone l'abrogazione delle norme riguardanti la vigente disciplina in materia e l'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.**

**C. 1151 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, in qualità di relatore, introduce, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite I e V, i contenuti del disegno di legge C. 1151, di conversione in legge del decreto-legge n. 51 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per una analisi dettagliata dei contenuti del decreto-legge che è composto da 13 articoli, oltre quello relativo all'entrata in vigore, suddivisivi in quattro capi, che richiama sinteticamente.

Il Capo I (articoli 1 e 2) prevede disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici. In particolare, l'articolo 1 reca la riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici e l'articolo 2 introduce alcune disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

Il Capo II (articoli da 3 a 10) reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Con riferimento a tale Capo, si evidenzia che l'articolo 3 reca diverse proroghe di termini in materia sanitaria. Tra di esse, si evidenzia quella recata dal comma 6 che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito – con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi – per molteplici categorie di soggetti. Si rammenta che la sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto è irrogata dal Ministero della salute, tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione, il quale vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero.

Si segnala inoltre che l'articolo 4 proroga alcuni termini in materia fiscale. In particolare, si evidenzia che il comma 3 dispone che le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria siano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che esse abbiano luogo entro il 30 settembre 2023. La norma è esplicitamente emanata in considerazione delle recenti modifiche apportate dall'articolo 40, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 13 del 2023 alla riforma della giustizia tributaria (articolo 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022).

In particolare la richiamata lettera *b*) ha modificato la procedura per l'indizione delle elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, prevedendo che le elezioni debbano essere indette entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale della procedura di interpello per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici provenienti da altre giurisdizioni (di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 130 del 2022) e che debbano comunque avere luogo non oltre il 31 maggio 2023.

Il Capo III (articoli 11 e 12) reca disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale. In particolare, l'articolo 12, prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità.

Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023, come modificato al Senato. Al momento dell'approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea della Camera, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/1112/3, a prima firma dell'onorevole Rontondi, Presidente del Comitato per la legislazione, che impegnava il Governo, tenuto conto del parere reso sul provvedimento dal medesimo Comitato « a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera d), allo scopo di adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative normative volte ad espungere dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 25 del 2008 (come novellato dal provvedimento in esame) il riferimento all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo ».

La disciplina in esame quindi ripristina, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

Da ultimo, il Capo IV (articoli 13 e 14) prevede una clausola di invarianza finanziaria e dispone la data di entrata in vigore del decreto-legge.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.**

**C. 911, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, in qualità di relatore, introduce l'esame della proposta di legge, a prima firma del presidente Balboni, riguardante l'introduzione del « reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche », approvata dal Senato.

Preliminarmente, si fa presente che il disegno di legge approvato, con alcune modifiche, dal Senato riprende il contenuto di un progetto di legge della scorsa legislatura, che era stato trasmesso dal Senato ma non aveva concluso il suo *iter* alla Camera a seguito della conclusione anticipata della legislatura.

La finalità della proposta di legge è quella di estendere l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale (articolo 589-*bis*) e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime (articolo 590-*bis*) anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di una delle unità da diporto elencate all'articolo 3 del Codice della nautica da diporto.

L'articolo 1 novella in tal senso i citati articoli del codice penale.

Il comma 1, al fine di estendere anche all'omicidio nautico la disciplina attualmente riferita al solo omicidio stradale (articolo 589-*bis* del codice penale), la sostituisce integralmente intervenendo, oltre che sulla rubrica, su diversi commi.

In particolare, si include al primo comma la violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna, tra le ipotesi che possono integrare il reato, senza modificarne i limiti edittali della reclusione da due a sette anni.

Ancora, si integra il secondo comma estendendo le relative previsioni a chi si pone alla conduzione di una delle unità da diporto successivamente all'assunzione di

sostanze stupefacenti o psicotrope e cagioni per colpa la morte di una persona, anche in questo caso senza modificarne i limiti editali della reclusione da otto a dodici anni.

Coerentemente, la novella modifica anche il terzo e il quarto comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale, i quali puniscono l'omicidio colposo commesso da conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (articolo 186, comma 2, lettera *b*), del codice della strada) con la pena da otto a dodici anni di reclusione, se trattasi di conducenti di veicoli a motore che esercitino l'attività di trasporto di persone o di cose, (articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*, *c*) e *d*) del codice della strada), ovvero con la pena da cinque a dieci anni di reclusione, se trattasi di conducenti veicoli a motore non rientranti nelle particolari categorie individuate dal terzo comma. In particolare, il terzo comma viene integrato con il riferimento a coloro che si pongono, in stato di ebbrezza alla guida di unità da diporto a fini commerciali e il quarto comma viene modificato al fine di estendere al conduttore di una unità da diporto, la fattispecie di omicidio colposo in stato di ebbrezza, lasciando immutate le pene (da cinque a dieci anni di reclusione).

Con la modifica al sesto comma poi si prevede che le pene previste dall'articolo 589-*bis* del codice penale, ad eccezione delle ipotesi contemplate dal quinto comma (il quale rimane identico e applicabile solo all'ipotesi di omicidio stradale) sono aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata ovvero nel caso in cui l'unità da diporto, sia di proprietà dell'autore del fatto e tale mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Infine, con la modifica all'ottavo comma, si estende al conducente di una unità da diporto la disposizione prevista per i casi di pluralità di eventi lesivi. Si prevede che, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, debba applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni

commesse aumentata fino al triplo, purché la pena non superi i diciotto anni di reclusione (quindi superiore al limite previsto all'articolo 589 del codice penale per l'omicidio colposo, che è di quindici anni), configurando dunque un'ipotesi di concorso formale di reati.

L'articolo in commento, al comma 2, modifica, a fini di coordinamento, la rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale, che troverà applicazione anche al caso di omicidio nautico, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 589-*bis* del codice penale.

Il comma 3 sostituisce l'articolo 590-*bis* del codice penale, che attualmente disciplina le sole fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche. Analogamente alle modifiche apportate all'articolo 589-*bis*, si interviene sul citato articolo 590-*bis*, al fine di estendere l'autonoma fattispecie di reato (ivi incluse tutte le ipotesi aggravate) relativa alle lesioni personali stradali anche alle ipotesi di lesioni, gravi o gravissime, che siano commesse con violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna.

Per quanto riguarda la procedibilità, si ricorda che il decreto legislativo n. 150 del 2022, cosiddetta « riforma Cartabia » ha reso procedibile a querela della persona offesa il delitto di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale salvo che non ricorrano le circostanze aggravanti speciali. Tale regime è stato mantenuto nella nuova formulazione del citato articolo.

Il comma 4 modifica la rubrica dell'articolo 590-*ter*, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di lesioni, che trova ora applicazione anche al caso di fuga a seguito di lesioni nautiche, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 590-*bis*.

L'articolo 2, al comma 1 sostituisce la lettera *m-quater*), dell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, in primo

luogo, al fine di estendere anche alle ipotesi di omicidio nautico aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, citato in precedenza (articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma) l'arresto obbligatorio in flagranza. In secondo luogo, innovando anche la disciplina vigente riferita all'omicidio colposo stradale, prevede l'esclusione dell'arresto obbligatorio in flagranza ove il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, oppure nel caso in cui si sia messo a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

Infine, il comma 2 modifica l'articolo 381, comma 2, lettera *m-quinquies*), riguardante l'arresto facoltativo in flagranza, coordinando il riferimento ivi contenuto all'articolo 590-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma del codice penale con la nuova rubrica di tale articolo, denominato « lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime ».

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.**

**C. 1135, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, in qualità di relatrice, introduce l'esame della proposta di legge, a prima firma della presidente senatrice Bongiorno, recante « Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza do-

mestica e di genere » (C. 1135), approvata dal Senato il 3 maggio scorso.

La finalità della proposta di legge, composta da un solo articolo, è quella di rafforzare il cosiddetto « codice rosso », vale a dire l'obbligo del pubblico ministero, nel caso di delitti di violenza domestica o di genere, di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato.

A tal fine il provvedimento in esame novella gli articoli 2 e 6 della legge che disciplina l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (legge n. 106 del 2006).

La lettera *a*), integrando la disciplina vigente, prevede – nel caso in cui il pubblico ministero assegnatario delle indagini non proceda nel termine dei tre giorni all'ascolto della persona offesa – la facoltà di revoca da parte del procuratore della Repubblica. Revocata l'assegnazione, il procuratore della Repubblica, è tenuto, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, a provvedere senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini richiamate dall'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale.

La novella si riferisce alla previsione dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, secondo cui quando si procede per i reati di violenza domestica o di genere specificamente richiamati, il pubblico ministero assume sommariamente informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (il termine « istanza » è stato interpretato nel senso di « segnalazione » proveniente dal Centro antiviolenza o qualsiasi altro presidio quale Servizi sociali, Servizi di neuropsichiatria infantile o servizi ospedalieri in genere o simili) entro il termine di tre giorni. I delitti richiamati dalla norma sono i seguenti: omicidio (articolo 575 del codice penale), nella forma tentata; maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale);

atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater* del codice penale); corruzione di minorenni (articolo 609-*quinquies* del codice penale); atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale); lesioni personali (articolo 582 del codice penale) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* del codice penale), nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, del codice penale.

Il termine di tre giorni decorre dalla iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini.

La lettera *b*), integrando la normativa vigente, prevede che il procuratore generale presso la Corte di appello debba acquisire i dati con cadenza trimestrale, dalle procure della Repubblica del distretto sul rispetto del termine fissato dal citato articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale e invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione, con una relazione almeno semestrale.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

|   |     |
|---|-----|
| Audizione informale del Prof. David Meghnagi, Presidente del Comitato accademico europeo per la lotta all'antisemitismo, sulla storia e la memoria della presenza ebraica all'interno del mondo arabo ..... | 106 |
|---|-----|

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 23 maggio 2023.*

**Audizione informale del Prof. David Meghnagi, Presidente del Comitato accademico europeo per la lotta all'antisemitismo, sulla storia e la memoria della presenza ebraica all'interno del mondo arabo.**

L'audizione informale si è svolta dalle 13 alle 14.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

Audizione di rappresentanti dei Dipartimenti del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato e delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (*Svolgimento e conclusione*) .. 107

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) ..... 108

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti*) ..... 109

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622-A (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*). ..... 111

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 23 maggio 2023. – Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.*

##### La seduta comincia alle 12.10.

**Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.**

**Audizione di rappresentanti dei Dipartimenti del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato e delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la pubbli-

cità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni SPALLETTA, *Direttore generale del Dipartimento delle finanze*, Biagio MAZZOTTA, *Ragioniere generale dello Stato*, e Riccardo BARBIERI HERMITTE, *Direttore generale del Dipartimento del tesoro*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Luigi MARATTIN (A-IV-RE) Silvio LAI (PD-IDP) e Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), cui replicano Giovanni SPALLETTA, *Direttore generale del Dipartimento delle finanze*, Ric-

cardo BARBIERI HERMITTE, *Direttore generale del Dipartimento del tesoro*, e Biagio MAZZOTTA, *Ragioniere generale dello Stato*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze per il contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 13.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

**Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.**

**C. 115 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, osserva preliminarmente che la proposta di legge in esame reca una delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza e prevedono che il legislatore delegato definisca le modalità di esercizio del diritto di voto degli elettori che, per motivi di studio, lavoro o cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza e rimoduli la tariffa agevolata applicata dai gestori dei servizi di trasporto

a coloro che rientrano nel luogo di residenza per votare. Ciò posto, nel rammentare che la delega in esame si inserisce nel quadro di una disciplina vigente che consente il voto in un comune diverso da quello di residenza solo per alcune particolari categorie di elettori, di cui agli articoli da 48 a 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, non ha osservazioni da formulare, in considerazione sia dell'ampia portata dei principi e criteri direttivi su cui si fonda la delega stessa, che al momento non appare consentire una puntuale valutazione dell'effettivo impatto dei successivi decreti legislativi sulla predetta disciplina, sia del richiamo contenuto nella delega medesima all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, che, in simili circostanze, consente di rinviare la quantificazione degli effetti finanziari che derivano dall'esercizio della delega all'atto di adozione dei singoli decreti legislativi, fermo restando che, qualora da quest'ultimi derivino nuovi o maggiori oneri, i decreti stessi saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fermo restando che il provvedimento risulta assistito dal meccanismo di salvaguardia previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di cui si è in precedenza detto per i profili di quantificazione, fa presente che sembrerebbe in ogni caso necessario introdurre nel testo un'apposita clausola di invarianza finanziaria, volta a precisare in via generale che dall'attuazione della delega recata dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, applicandosi il meccanismo di salvaguardia previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica solo ai casi in cui i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione all'interno dei medesimi decreti.

Ritiene, altresì, opportuno integrare la formulazione dell'articolo 1, comma 2, terzo periodo, al fine di prevedere che sugli schemi di decreto eventualmente ritrasmessi alle Camere dal Governo si pronuncino anche le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, oltre che quelle competenti per materia, in linea con quanto indicato al secondo periodo del medesimo comma 2 per l'esame iniziale in Parlamento dei medesimi schemi. Su entrambe le suddette osservazioni, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento perlomeno alla prossima settimana, essendo tuttora in corso le necessarie verifiche tecniche da parte dei competenti uffici del Governo in merito agli eventuali effetti di carattere finanziario derivanti dal provvedimento di delega.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.**

**C. 384 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge in esame, composto da sette articoli, dispone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-

CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica, alla quale sono affidati una pluralità di compiti diretti ad accertare le misure adottate nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia della medesima portata e gravità.

Osserva che la Commissione, costituita da quindici senatori e da quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo, dovrà concludere i propri lavori entro la fine della XIX legislatura con la presentazione di una relazione sulle attività svolte e sui risultati dell'inchiesta, ferma restando la possibilità di riferire alle Camere stesse ogniqualvolta essa ne ravvisi la necessità.

Rileva che il testo prevede, in particolare, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, fermo restando il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, salva la possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo.

Si prevede, altresì, che la Commissione, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, ha la facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, ovvero custoditi, prodotti o comunque acquisiti da organi e uffici delle pubbliche amministrazioni.

Evidenzia che la Commissione potrà, inoltre, avvalersi dell'opera di agenti, ufficiali di polizia giudiziaria e magistrati collocati fuori ruolo, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, fruendo altresì, per l'adempimento delle proprie funzioni, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Tutto ciò premesso, con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, fa presente che l'articolo 7, comma 6, quantifica le spese per il funzionamento della Commissione d'inchiesta nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023, verosimilmente in considerazione del tempo occorrente per il perfezionamento dell'iter legislativo e la costituzione della medesima Commissione, e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi, ponendo i predetti oneri, equamente suddivisi, a carico dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Viene peraltro previsto che i Presidenti delle due Camere possano, d'intesa tra loro, autorizzare annualmente un incremento delle spese, in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Al riguardo, nel rilevare che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sui bilanci interni delle due Camere, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

Daniela TORTO (M5S), nel riservarsi di svolgere più approfondite considerazioni di merito nel corso del successivo esame in Assemblea del provvedimento, dichiara il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere formulata dal relatore, dal momento che sul piano politico l'istituenda Commissione d'inchiesta a suo avviso poggia su presupposti totalmente errati e la sua costituzione appare motivata da ragioni non animate da buona fede.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emen-

damenti. In proposito, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo sulla proposta emendativa Furfaro 3.161, volta a prevedere l'istituzione di un Osservatorio in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, diretto a verificare l'incidenza dei fatti accertati nel corso dell'indagine sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19 nonché sugli eventi avversi e sindromi post-vacciniche denunciate. In particolare, risulta necessaria una conferma circa il fatto che il citato Istituto possa assolvere alla predetta collaborazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime un avviso contrario sull'emendamento Furfaro 3.161, in quanto la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre non rileva criticità rispetto alle altre proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede delucidazioni in merito alle ragioni che hanno indotto il rappresentante del Governo ad esprimere parere contrario sull'emendamento Furfaro 3.161, dal momento che le disposizioni in esso contenute, aventi ad oggetto in sostanza una mera collaborazione tra enti, risultano di tenore analogo a molte altre misure rispetto a cui, nel corso della presente legislatura, il Governo ha costantemente fornito rassicurazioni in ordine alla possibilità di darvi corso nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Federico FRENI evidenzia che nel caso di specie, alla luce degli elementi istruttori forniti in proposito dallo stesso Istituto superiore di sanità al richie-

dente Ministero della salute, è emersa la necessità di procedere al reclutamento di tre unità aggiuntive di personale presso il medesimo Istituto, con conseguente necessario reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, pena l'impossibilità di assolvere alle prescritte attività di collaborazione.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Furfaro 3.161 e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 622-A, segnalando in particolare l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo Bonetti 1.01 e dell'emendamento Bonetti 3.100.

In particolare, evidenzia che l'articolo aggiuntivo Bonetti 1.01 reca una modifica dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 123 del 2005, recante « Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia », volta a prevedere che la determinazione dei limiti massimi di spesa per l'erogazione gra-

tuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine in favore dei soggetti affetti da celiachia, affidata ad un apposito decreto del Ministro della salute, sia effettuata « senza distinzioni legate al genere ». Al riguardo, considera necessaria una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva possibilità di dare corso alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse all'uopo destinate a legislazione vigente nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, posto che gli attuali limiti massimi di spesa risultano differenziati, tra l'altro, in base al sesso del soggetto affetto da celiachia.

Sottolinea, quindi, che l'emendamento Bonetti 3.100 è volto a includere, tra i beni soggetti all'aliquota IVA agevolata del 4 per cento, i prodotti alimentari destinati ai soggetti affetti da celiachia, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, anche in considerazione della natura permanente del minor gettito previsto.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonetti 1.01, dal momento che, in assenza di apposita relazione tecnica, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze non può escludersi che dalla sua attuazione derivi la necessità di prevedere stanziamenti aggiuntivi di bilancio, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura. Per le medesime ragioni testé esposte, esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Bonetti 3.100, evidenziando altresì che la copertura finanziaria

dallo stesso imputata a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica non risulta idonea, posto che le risorse al momento iscritte sul Fondo medesimo sono preordinate all'adozione di altri interventi ritenuti prioritari dal Governo.

Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal

Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative Bonetti 1.01 e 3.100 e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.55.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Beniamino Quintieri a Presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo (I.C.S.). Nomina n. 10 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 113

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 114

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 120

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 117

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 121

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Proposta di nomina del professor Beniamino Quintieri a Presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo (I.C.S.).**

**Nomina n. 10.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che la proposta di nomina è stata trasmessa dal

Governo al Parlamento lo scorso 3 maggio 2023 e che nella giornata del 18 maggio 2023 si è svolta l'audizione del professor Quintieri.

Intervenendo in sostituzione della relattrice, onorevole Matera, richiama il *curriculum* del professor Quintieri trasmesso dal Governo e il contenuto dell'audizione, formulando una proposta di parere favorevole sulla nomina di Beniamino Quintieri a Presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo (I.C.S.).

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte quindi che si procederà ora alla votazione sulla proposta di parere testé formulata.

Dopo aver ricordato le modalità di votazione sulla proposta, dà conto delle sostituzioni.

Invita quindi il deputato Testa e la deputata Raffa, in sostituzione del deputato

Del Barba, a svolgere la funzioni di segretari.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole relativa alla proposta di nomina del professor Quintieri.

*(Segue la votazione).*

Marco OSNATO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Presenti .....        | 23 |
| Votanti .....         | 23 |
| Astenuti .....        | 0  |
| Maggioranza .....     | 12 |
|                       |    |
| Hanno votato sì ..... | 23 |
| Hanno votato no ..... | 0  |

La Commissione approva.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Alifano, Amich (*in sostituzione di Congedo*), Bagnai, Benzoni (*in sostituzione di Del Barba*), Borrelli, Cavandoli, D'Alfonso, De Palma, Filini, Furgiuele (*in sostituzione di Centemero*), Gusmeroli, Lovecchio, Maullu, Merola, Osnato, Perissa (*in sostituzione di Matera*), Raffa, Toni Ricciardi, Rubano, Ruspandini (*in sostituzione di Matteoni*), Gaetana Russo (*in sostituzione di Tremonti*), Tabacci, Testa.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera ai fini della trasmissione al Governo.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.**

**C. 1114 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e XI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la Commissione esamina oggi – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Commissioni I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) – il decreto-legge n. 44 del 2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (C. 1114). Il provvedimento consta di 30 articoli.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del decreto-legge, si sofferma sulle disposizioni di interesse della VI Commissione Finanze.

Richiama in primo luogo l'articolo 15, commi da 11 a 14, che incrementa la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanziari e il limite massimo di unità da adibire alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Corpo della Guardia di finanza; ricorda che la disposizione autorizza altresì il Corpo della Guardia di finanza all'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 289 unità. I commi da 25 a 30 introducono norme volte a potenziare il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza nonché ad accrescere il numero massimo di unità di ufficiali del Corpo stesso da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia.

Più in dettaglio il comma 11, al fine di potenziare gli organici del Corpo della Guardia di finanza introduce delle modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, che disciplina il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo. In particolare la norma, alla lettera a), modifica l'articolo 3 del sopra citato decreto legislativo, prevedendo che a de-

correre dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanziari sia fissata in 23.894 unità. A tal fine si ricorda che l'articolo 3, come modificato nel tempo, prevede che la consistenza organica del ruolo appuntati e finanziari, alla data del 1° gennaio 2017, sia pari a 23.313 unità, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2020 sia fissata in 24.263 unità e dal 1° gennaio 2022 in 23.605 unità. La lettera b) stabilisce inoltre che, al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale indicato all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Si ricorda nello specifico che, al fine di accrescere l'efficienza dell'A.T.P.I., il richiamato articolo 7 stabilisce che le riserve previste nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia non operano per i posti messi a concorso per la componente specialistica A.T.P.I. del Corpo della guardia di finanza nel limite massimo di 180 unità annuali.

Il comma 12, al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, autorizza il Corpo della guardia di finanza all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato: non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari; non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari; non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanziari; non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanziari.

I commi 13 e 14 provvedono alla copertura finanziaria degli oneri assunzionali e alle spese di funzionamento delle disposizioni introdotte dal comma 12.

Il comma 25 interviene per potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza. La norma infatti autorizza per l'anno 2023 l'assunzione straordinaria di

complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023.

Il comma 26 precisa che fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al sopra citato comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:

età non superiore ad anni 28;

essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

Il comma 27 prevede che i vincitori del concorso di cui al comma precedente siano:

nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;

avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza dalla data di incorporamento (con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso);

destinati, al termine del corso, allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo, con vincolo di impiego,

presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.

Il comma 28 stabilisce che, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato in base all'assunzione straordinaria prevista dal comma 25, collocato in soprannumero agli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e (in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199) il medesimo personale è vincolato a una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.

A tale proposito si ricorda che l'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 stabilisce che agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza mentre l'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, stabilisce che i frequentatori del corso per il conferimento della nomina a maresciallo:

a) contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento;

b) al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti di impiego.

Il comma 29 chiarisce che si applicano, ove non diversamente stabilito dall'articolo in esame e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.

Il comma 30, al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, modifica il comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 che disciplina la materia degli ufficiali in soprannumero agli organici.

La norma, come modificata dal comma in esame, prevede che fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresì collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di venticinque unità (in precedenza quindici unità) e, comunque, nel limite di spesa annuale di 790.000 euro (rispetto ai precedenti 531.000 euro) gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato.

Sempre con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, richiama inoltre l'articolo 15, comma 22, che contiene le disposizioni finanziarie per potenziare gli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (incisi dai commi 1-21).

La copertura finanziaria è pari a euro 27.341.506 per l'anno 2023, a euro 74.423.179 per l'anno 2024, a euro 81.800.685 per l'anno 2025, a euro 100.364.542 per l'anno 2026, a euro 108.238.994 per l'anno 2027, a euro 114.555.792 per l'anno 2028, a euro 117.131.857 per l'anno 2029, a euro 117.655.036 per l'anno 2030, a euro 119.427.439 per l'anno 2031, a euro 121.272.776 per l'anno 2032, a euro 121.617.150 per l'anno 2033, a euro 121.828.429 per l'anno 2034, a euro 121.759.052 per l'anno 2035, a euro 122.887.289 per l'anno 2036, a euro 123.174.795 per l'anno 2037, a euro 123.272.066 per l'anno 2038, a euro 123.125.242 per l'anno 2039, a euro 123.408.177 per l'anno 2040, a euro 124.019.165 per l'anno 2041, a euro 124.029.746 annui a decorrere dal 2042, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'uopo istituito.

Ricorda inoltre che è di specifico interesse per questa Commissione anche l'articolo 20, al comma 3, che modifica il comma 728 dell'articolo 1 della legge di

bilancio 2020, prevedendo che la disciplina dell'utilizzo e dell'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento sia definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (in luogo del Ministro dell'interno) senza scadenze prefissate (in luogo della scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio medesima).

In particolare, il menzionato comma 728, nella formulazione pre-vigente al decreto-legge in esame, ha disposto che, fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere *a)* e *b)*, sono riservati:

*a)* al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto e la Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini;

*b)* all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari;

*c)* alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell'Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale.

Il testo previgente rinviava a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei criteri e delle garanzie necessarie al rispetto del presente comma 728 per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e dei sistemi di conservazione dei dati suddetti.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.**

**C. 1001 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, rammenta che la Commissione esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla Commissione III (Affari esteri) – il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 (C. 1001).

L'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'UE e l'Ucraina regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri, creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti e superando eventuali distorsioni alla concorrenza che sarebbero potuti derivare dal mosaico di disposizioni presenti nei diversi accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri. Tuttavia, l'Accordo consente l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente Accordo, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.

Sotto il profilo procedurale, l'Accordo è stata sottoscritto il 28 novembre 2013, per quanto concerne l'Unione europea la negoziazione è avvenuta sulla base del mandato negoziale conferito dal Consiglio alla Commissione il 12 dicembre 2006. Per quanto riguarda i Paesi membri dell'UE, l'Accordo è stato finora ratificato da Austria, Estonia, Lettonia, Romania e Repubblica ceca. L'Ucraina ha notificato la sua

ratifica il 17 giugno 2022. L'Accordo in particolare ha l'obiettivo di: aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto; garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo; garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

Esso prevede il raggiungimento di norme identiche in materia di sicurezza (*safety e security*), gestione del traffico aereo, ambiente, tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione, nonché su norme identiche per quanto riguarda gli aspetti sociali. A questo fine, vengono stabiliti norme, requisiti tecnici, procedure amministrative, norme operative di base e modalità di attuazione applicabili tra le Parti.

Quanto al contenuto dall'accordo, esso è composto da 40 articoli e VII allegati e regola i seguenti argomenti principali: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (*safety*) e protezione (*security*); disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; rapporto tra l'Accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri.

Nel rinviare, per un'analisi dettagliata del contenuto dell'Accordo, alla documentazione predisposta dagli Uffici, rammenta che sono di particolare interesse per la Commissione VI Finanze l'articolo 21 dell'Accordo il quale stabilisce che, fatte salve disposizioni più favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente Accordo, le Parti aboliscono restrizioni quantitative e misure aventi effetto equivalente sui trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari a un vettore aereo per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni pre-

viste dal presente Accordo. L'articolo 23 disciplina i diritti doganali e la fiscalità, stabilendo il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e le dotazioni normalmente previste a bordo.

Rammenta che il Governo, nella relazione illustrativa, precisa che le disposizioni dell'articolo risultano conformi a quanto previsto, a normativa vigente, dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561. Di conseguenza gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato. L'articolo chiarisce inoltre che la stipulazione del presente Accordo non incide sull'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con l'eccezione dell'imposta sul volume d'affari delle importazioni di beni.

Il disegno di legge è costituito da quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, stabilisce al comma 1) che dall'attuazione degli articoli 2, 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 35 dell'Accordo non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente stesso e i relativi oneri sono posti a carico del suo bilancio. Il comma 2) prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A eventuali oneri derivanti dall'articolo 30 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 3).

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) rammenta che la Commissione ha testé espresso parere favorevole sul decreto-legge n. 44 del 2023, che reca – tra le numerose disposizioni in tema di dotazione organica delle pubbliche amministrazioni – anche norme volte a potenziare sia le strutture del Ministero degli Affari esteri, sia l'organico della Guardia di finanza, soggetti coinvolti nelle attività concernenti il provvedimento in esame, altresì predisponendo la relativa copertura finanziaria. Si riferisce in particolare alle disposizioni recate dall'articolo 6 e dai commi da 19 a 23, da 31 a 34 e 36 dell'articolo 15. Riterrebbe opportuno che nel parere che la Commissione

si appresta a votare possa essere inserito un riferimento a tali disposizioni.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore Maullu a valutare tale richiesta.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, si dichiara disponibile ad inserire nelle premesse del parere il riferimento indicato dal collega D'Alfonso, che ritiene si collochi nello spirito del provvedimento in esame.

Alla luce del dibattito svoltosi, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

ALLEGATO 1

**DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1114, conversione in legge, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante: « Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,  
esaminato il disegno di legge C. 1001, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021»,  
rammentate le disposizioni di cui all'articolo 6 e di cui ai commi da 19 a 23, da

31 a 34 e 36 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023, in materia di dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni coinvolte nelle attività oggetto dell'Accordo in esame

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 835 Sasso, recante Modifiche agli articoli 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, di rappresentanti di Con i bambini – Impresa sociale s.r.l. e di Carmelo Pollichino, dirigente dell'Associazione Libera e Coordinatore nazionale « Liberi di Crescere » ..... 122

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della proposta di legge C. 321 Orfini recante Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative, di rappresentanti di AGIS – Associazione generale italiana dello spettacolo, di UNITA – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, e dell'AIAT – Associazione italiana agenzie teatrali ..... 122

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 23 maggio 2023.*

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 835 Sasso, recante Modifiche agli articoli 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, di rappresentanti di Con i bambini – Impresa sociale s.r.l. e di Carmelo Pollichino, dirigente dell'Associazione Libera e Coordinatore nazionale « Liberi di Crescere ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.25.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 23 maggio 2023.*

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della proposta di legge C. 321 Orfini recante Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative, di rappresentanti di AGIS – Associazione generale italiana dello spettacolo, di UNITA – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, e dell'AIAT – Associazione italiana agenzie teatrali.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.50.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|   |     |
|---|-----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 123 |
|---|-----|

#### ATTI DEL GOVERNO:

|   |     |
|---|-----|
| Proposta di nomina di Raffaele De Luca a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio. Nomina n. 11 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) ..... | 124 |
|---|-----|

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

#### **La seduta comincia alle 12.55.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.**

**C. 1001 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente che l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'UE e l'Ucraina, che è stato firmato il 12 ottobre 2021 in occasione del 23° Vertice congiunto UE-Ucraina tenutosi a Kiev, regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri, creando così un unico mer-

cato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti, permettendo tuttavia l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dall'Accordo, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.

Osserva che la relazione che accompagna il provvedimento evidenzia come la conclusione di un accordo globale sui trasporti aerei con l'Ucraina rappresenti un elemento importante nello sviluppo della politica estera dell'Unione europea in materia di aviazione e un elemento fondamentale della politica di vicinato dell'Unione e ai fini della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo. L'Accordo, in particolare, ha l'obiettivo di: aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto; garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo; garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

Nel rinviare per una disamina più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che l'Accordo, composto da 40 articoli e VII allegati, regola i seguenti argomenti principali: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (*safety*) e protezione (*security*); disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; rapporto tra il presente Accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri.

L'articolo 1 individua l'obiettivo dell'Accordo nella graduale creazione di uno spazio aereo comune tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, fondato in particolare su norme identiche in materia, tra l'altro, di ambiente.

Per quanto di competenza della Commissione, viene in rilievo l'articolo 10, che, in un quadro di progressiva convergenza regolamentare, stabilisce che le parti riconoscano l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di sviluppo e attuazione della politica del trasporto aereo e la necessità di interventi a livello mondiale, regionale, nazionale e/o locale per ridurre al minimo l'impatto dell'aviazione civile sull'ambiente. L'articolo prevede altresì che, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III dell'accordo, le Parti agiscano, per quanto riguarda i requisiti e le norme relativi all'ambiente, in conformità alle rispettive normative, specificate ed elencate nell'allegato I, parte D, all'Accordo, alle condizioni stabilite in tale articolo. Si tratta in particolare di norme e requisiti contenuti in quattro direttive, che l'Ucraina è tenuta ad incorporare nella propria legislazione, aventi ad oggetto: il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003); la disciplina dell'utilizzazione degli aerei (direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 di-

cembre 2006); la determinazione e la gestione del rumore ambientale (direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002); l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002). Le parti cooperano per garantire l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della legislazione adottata con l'obiettivo di incorporare i requisiti e le norme di cui al paragrafo 2 del citato articolo, ma riconoscono l'importanza di cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare gli effetti delle attività di trasporto aereo sull'ambiente e di garantire che le eventuali misure adottate per mitigare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi l'accordo. Sottolinea che l'articolo precisa infine che nessuna disposizione dell'Accordo è intesa a limitare la facoltà delle autorità competenti di una Parte di adottare tutte le misure appropriate per prevenire o affrontare altrimenti il problema dell'impatto ambientale del trasporto aereo, a condizione che tali misure siano applicate senza distinzione di nazionalità e siano pienamente coerenti con i diritti e gli obblighi delle parti in base al diritto internazionale.

In conclusione, anticipa una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**La seduta termina alle 13.00.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.00.**

**Proposta di nomina di Raffaele De Luca a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.**

**Nomina n. 11.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina dell'avvocato Raffaele De Luca a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio. Segnala che su tale candidato, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette), è stata espressa l'intesa del presidente della regione Campania nell'ambito della terna proposta dal Ministro dell'ambiente. Sullo schema di decreto di nomina, in virtù del disposto dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, è richiesto il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

Ricorda che il parco nazionale del Vesuvio è stato istituito dall'articolo 34 della citata legge quadro sulle aree protette e successivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 ne sono stati disciplinati i profili concernenti l'istituzione, la gestione e il funzionamento. Tale provvedimento ha individuato due zone di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, una con limitato o inesistente grado di antropizzazione (zona 1), e la seconda con maggior grado di antropizzazione (zona 2), prevedendo le misure di tutela e promozione del parco, i divieti generali e specifici per la zona 1, i regimi autorizzativi e le norme sulla sorveglianza del territorio.

Nell'ambito del territorio del parco sono assicurate: la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri

idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici; l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Segnala che la proposta di nomina è corredata dal *curriculum* del candidato designato, dal quale si evincono gli incarichi istituzionali ricoperti presso enti pubblici e istituzioni, anche in comuni del Parco, tra cui il comune di Trecase di cui il candidato è sindaco, nonché le esperienze nel settore.

Rammenta infine che l'avvocato De Luca è stato nominato Commissario dell'Ente parco del Vesuvio, dapprima con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 25 gennaio 2023 n. 35 e successivamente con il decreto del 28 febbraio 2023 n. 91, nelle more dell'espletamento delle procedure di nomina del Presidente.

In conclusione, ritiene che la designazione dell'avvocato Raffaele De Luca a presidente dell'ente sia pienamente condivisibile alla luce del *curriculum* del candidato in considerazione delle sue competenze e delle esperienze professionali svolte. Invita quindi la Commissione ad esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina in questione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**La seduta termina alle 13.05.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

|  |     |
|--|-----|
| Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria).          |     |
| Audizione di rappresentanti di <i>Bikeitalia.it</i> (in videoconferenza), della Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB) (in videoconferenza), dell'Associazione « Io rispetto il ciclista » (in videoconferenza) e di Salvaiciclisti ..... | 126 |
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale (ASAPS) .....  | 126 |
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione ciclistica italiana (FCI) .   | 126 |
| Audizione di rappresentanti di UGL Polizia locale .....  | 126 |
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di FILT-CGIL, di FIT-CISL e di Uiltrasporti   | 127 |
| <b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>  |     |
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli) .....           | 127 |
| AVVERTENZA .....   | 127 |

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 23 maggio 2023.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria).**

**Audizione di rappresentanti di *Bikeitalia.it* (in videoconferenza), della Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB) (in videoconferenza), dell'Associazione « Io rispetto il ciclista » (in videoconferenza) e di Salvaiciclisti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.15.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale (ASAPS).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.30.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione ciclistica italiana (FCI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.40.

**Audizione di rappresentanti di UGL Polizia locale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 12.50.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di  
FILT-CGIL, di FIT-CISL e di Uiltrasporti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle  
12.50 alle 13.25.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 23 maggio 2023.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del-  
l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nel-  
l'ambito dell'esame in sede referente della proposta  
di legge recante Legge quadro in materia di interporti  
(C. 703 Rotelli).**

L'audizione informale è stata svolta dalle  
13.30 alle 13.40.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno  
non è stato trattato:

*AUDIZIONI INFORMALI*

*Audizione, in videoconferenza, di rappresen-  
tanti dell'Associazione professionale polizia  
locale d'Italia (ANVU), nell'ambito dell'e-  
same in sede referente delle proposte di legge  
recanti modifiche al codice della strada in  
materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di  
limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718  
Santillo e C. 892 Iaria).*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|   |     |
|---|-----|
| DL 51/23: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 128 |
|---|-----|

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

|  |     |
|--|-----|
| 5-00884 Squeri: Sulla revisione dei criteri per la destinazione delle risorse volte ad incentivare l'acquisto di veicoli a basse emissioni ..... | 130 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 132 |
| 5-00885 Cavo: Iniziative di competenza per la salvaguardia dei livelli produttivi di Piaggio Aerospace S.p.A. ....                               | 130 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 134 |
| 5-00887 Peluffo: Sulla convocazione di un Tavolo al fine di contrastare i rischi di deindustrializzazione del settore <i>Automotive</i> .....    | 130 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 135 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**DL 51/23: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.**

**C. 1151 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la X Commissione è chiamata ad esprimere parere alle Com-

missioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Ricorda che il testo è composto di 14 articoli e, per quanto riguarda i suoi obiettivi, osserva che esso è riconducibile a distinte finalità nessuna delle quali coinvolge direttamente le competenze della Commissione. Alla finalità di stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche, si affianca quella di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria e fiscale nonché l'occupa-

zione nel settore del salvamento acquatico. Segnala che la finalità relativa alla proroga di termini legislativi non appare limitata ai settori indicati nel preambolo coinvolgendo anche lo sport (articolo 5), le infrastrutture e trasporti (articolo 6), i termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia (articolo 7), termini relativi al giorno del ricordo in memoria delle Foibe (articolo 9) e alle minoranze linguistiche (articolo 10). Segue, infine, la finalità di prevedere misure che assicurino l'effettività delle politiche di solidarietà sociale. Il testo contiene altresì norme in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria (articolo 12). Gli ultimi due articoli, 13 e 14, recano la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Illustra, dunque, brevemente i soli articoli che contengono le parti del testo del decreto-legge che investono, peraltro assai labilmente, profili di interesse della X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa quindi presente innanzitutto – e sottolinea che i profili di indiretto interesse per la Commissione risultano limitati alla sola fonte energetica impiegata come propulsione dei mezzi di trasporto –, quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, che proroga di ulteriori 12 mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di *segway*, *hoverboard*, *monowheel* e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i monopattini. La conclusione della sperimentazione è, quindi, ora fissata al 27 luglio 2024.

A motivo dell'indubbia ricaduta in termini di turismo indotto, evidenzia poi che il comma 2 dell'articolo 5 prevede un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. L'intervento riguarda quindi le opere infrastrutturali,

comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, le opere identificate come connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate.

Segnala, infine, che l'articolo 8 differisce dal 30 giugno al 30 novembre 2023 l'entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto MIT 29 luglio 2016, n. 206, sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga per il medesimo periodo la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Sono, poi, sostituite le finalità per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a modificare il predetto regolamento ministeriale, introducendovi quelle di garantire la salute dei bagnanti e la sicurezza delle attività balneari e di valorizzare il carattere altamente specialistico dell'attività di salvamento acquatico, in luogo delle finalità precedentemente indicate di assicurare la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare l'eccessiva mobilità delle persone nel periodo pandemico per sostenere gli esami per il brevetto. Per tali finalità di interesse pubblico, è quindi autorizzato il rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale. Anche in questo caso si tratta di profili di interesse solo indiretti per la Commissione, salvo il richiamato aspetto concernente la concorrenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.*

**La seduta comincia alle 13.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che l'on. Pavanelli ha ritirato l'interrogazione n. 5-00886 a sua prima firma.

**5-00884 Squeri: Sulla revisione dei criteri per la destinazione delle risorse volte ad incentivare l'acquisto di veicoli a basse emissioni.**

Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

Il viceministro Valentino VALENTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, si dichiara molto soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo che dimostra la concretezza e il pragmatismo con cui il Ministero sta affrontando il tema in discussione. Osserva che la diffusione delle auto elettriche stenta a realizzarsi non solo per motivi logistici legati all'insufficiente rete di colonnine per la ricarica ma anche per l'alto costo che il privato si troverebbe ad affrontare per l'acquisto di un veicolo elettrico. Valuta quindi favorevolmente le annunciate rimodulazioni delle misure di incentivo soprattutto laddove indirizzate a fornire un sostegno alla filiera italiana dell'automobile nonché verso il rinnovamento del parco circolante per una maggiore so-

stenibilità ambientale. Conclude rimarcando tuttavia che se è certamente importante la sostenibilità ambientale è parimenti importante anche quella economica degli italiani.

**5-00885 Cavo: Iniziative di competenza per la salvaguardia dei livelli produttivi di Piaggio Aerospace S.p.A.**

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Valentino VALENTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo osservando, altresì, che le informazioni offerte sono certamente molto importanti anche se, ricorda, deve essere considerato che il bando di gara per la raccolta delle manifestazioni di interesse relative alla cessione degli *asset* Piaggio Aero e Piaggio Aviation è ancora aperto. Ribadisce che, a suo avviso, un primo immediato traguardo deve essere considerato quello della conferma della permanenza di un luogo di confronto, sollecitando in particolare la convocazione del Tavolo provinciale per lo sviluppo economico di Savona.

**5-00887 Peluffo: Sulla convocazione di un Tavolo al fine di contrastare i rischi di deindustrializzazione del settore Automotive.**

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Valentino VALENTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, soprattutto perché essa sembra adombrare che il tavolo in que-

stione sia frutto di una proposta del Ministro in carica quando invece questi lo ha ereditato dal Governo precedente che lo aveva dotato di importanti fondi e, in qualche modo, lo aveva strutturato. In tal senso, osserva, si aspettava che in questa sede venissero indicate non solo genericamente le tappe da percorrere ma anche i punti fondamentali dei possibili interventi da intraprendere. Critica anche la miopia del Governo circa le scelte industriali che concernono la transizione alla mobilità elettrica, scelta che ormai deve considerarsi una realtà, come dimostrano gli ingenti investimenti realizzati non solo in Cina ma

anche in Francia e in Germania. Rileva che invece l'Esecutivo intende insistere a chiedere all'Unione europea la proroga delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi europei del 2035 senza accorgersi che ciò rappresenta un male per la stessa industria italiana considerato che ne rallenta la sua innovazione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.15.**

## ALLEGATO 1

**5-00884 Squeri: Sulla revisione dei criteri per la destinazione delle risorse volte ad incentivare l'acquisto di veicoli a basse emissioni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Con l'atto in parola si chiedono di conoscere quali iniziative di competenza possano essere adottate al fine di spostare le risorse destinate ai veicoli con emissioni nella fascia 0-60 grammi di CO<sub>2</sub>/Km a quelli per veicoli con emissioni tra 61 e 135 grammi, per ridurre l'inquinamento e sostenere il comparto *automotive*, favorendo le classi meno abbienti.

Come è stato già ricordato dal Ministro Urso in occasione di precedenti *Question Time*, il Governo si è impegnato ad utilizzare al meglio le risorse del Fondo *automotive*, istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy ed avente una dotazione iniziale di 8,7 miliardi di euro, per il periodo 2022-2030. Attualmente le risorse residue ammontano a circa 6 miliardi.

Infatti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 ha definito per il triennio 2022-2024 gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, stanziando a tale scopo 1 miliardo e 830 milioni di euro (ossia 610 milioni annui nel periodo che va dal 2022 al 2024). Inoltre, sono stati stanziati circa 40 milioni di euro annui per il periodo 2022-2024 per incentivare le infrastrutture di ricarica per gli utenti domestici.

L'azione di incentivazione del ricambio dei veicoli circolanti, avviata a livello nazionale da qualche anno, oggetto della presente richiesta, costituisce un'importante iniziativa volta a sostenere i cittadini nell'acquisto, da un lato; e ad intraprendere il percorso di transizione del

settore dei trasporti verso la decarbonizzazione, dall'altro.

Al riguardo, la risposta del mercato è stata eterogenea: sull'endotermica a bassa emissione sono stati in breve tempo utilizzati tutti gli incentivi messi a disposizione, mentre gli incentivi sull'elettrico puro non hanno avuto un buon riscontro.

Nel 2022 sono rimaste inutilizzate, appunto, sull'elettrico, risorse circa 130 milioni di euro.

Per quanto riguarda il 2023, i 150 milioni per l'acquisto di autoveicoli con motore endotermico e consumo medio di CO<sub>2</sub> fra 61 e 135 grammi per chilometro sono terminati in poche settimane, mentre dei 425 milioni complessivamente stanziati per le auto elettriche e ibride sono stati, ad oggi, utilizzati soltanto 33 milioni, meno dell'8 per cento.

Attualmente, dunque, è in corso un monitoraggio sul tiraggio delle misure in essere, con riferimento agli stanziamenti 2022 e 2023, in vista di possibili interventi normativi.

Nell'ottica di sostenere l'acquisto di auto a più basse emissioni, si condivide, infatti, la necessità di rimodulare gli incentivi esistenti, per utilizzarli meglio, anche al fine di svecchiare il parco macchine circolante, che è altamente inquinante e il più vecchio d'Europa. Tale rimodulazione dovrà essere diretta a sostenere il lato della domanda (anche prevedendo sostegni per le persone meno abbienti a rottamare la vecchia auto e acquistarne una ecologicamente più sostenibile) e anche l'offerta (gli incentivi dovranno andare sempre più a beneficio della produzione nazionale).

In tale ottica, sarà valutata – come già detto in precedenti occasioni – ogni soluzione utile ad assicurare una transizione del comparto efficace e sostenibile sotto il profilo economico e sociale, alla

luce del principio di neutralità tecnologica e dell'esito del confronto in sede europea per la rimodulazione delle risorse derivanti da PNRR, Repower EU e Fondo di coesione.

## ALLEGATO 2

**5-00885 Cavo: Iniziative di competenza per la salvaguardia dei livelli produttivi di Piaggio Aerospace S.p.A.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

Con l'interrogazione in parola, si chiedono quali azioni il Ministro delle imprese e del made in Italy intenda adottare per assicurare la salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali di Piaggio Aerospace s.p.a.

Com'è stato sottolineato, un'iniziativa valutata favorevolmente anche dalle parti sindacali è rappresentata senza dubbio dall'istituzione del Tavolo per lo sviluppo economico della Provincia di Savona, che costituisce la sede istituzionale di informazione e confronto con gli attori locali per individuare iniziative per il rilancio dell'intero territorio.

Invero, il citato Tavolo è volto a creare un percorso virtuoso di sviluppo, anticipando ove possibile eventuali criticità, anche grazie agli strumenti di supporto legati all'area di crisi complessa che il Ministro delle imprese e del made in Italy mette a disposizione delle iniziative imprenditoriali che intendono favorire la riconversione e lo sviluppo economico e occupazionale dell'area di Savona.

In particolare, per quello che riguarda specificamente l'area di crisi industriale complessa della Provincia di Savona (CIC Savona), informo che il Ministro delle imprese e del made in Italy sta lavorando ad un nuovo Accordo di Programma, con attribuzione di ulteriori risorse, per l'attuazione del progetto di riconversione e riqua-

lificazione industriale (PRRI), essendo scaduti i termini di vigenza del precedente Accordo di Programma.

Pertanto, è possibile ipotizzare l'avvio, in corso d'anno, di una nuova procedura di selezione per le agevolazioni previste dalla legge n. 181 del 1989.

Con specifico riferimento al quesito posto, si conferma che in data 3 maggio 2023 è stata rilasciata l'autorizzazione per l'avvio della terza gara finalizzata alla cessione degli *asset* di Piaggio Aero e Piaggio Aviation - società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace.

In data 10 maggio 2023 è stato pubblicato l'avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse. Il bando resta aperto fino al 12 giugno 2023.

Gli Uffici competenti del Ministero seguiranno con attenzione la procedura selettiva, in modo da individuare l'offerta che meglio soddisfi i termini del bando, che assicuri solidità finanziaria e che proponga un piano industriale che garantisca il futuro dei siti produttivi, anche per non disperdere i risultati ottenuti dalla gestione dei Commissari nonché per garantire la salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali di Piaggio Aerospace S.p.A.

In conclusione, si sottolinea la disponibilità a riconvocare il Tavolo relativo alla Piaggio Aerospace a valle del monitoraggio in corso e dell'avanzamento del programma di cessione.

## ALLEGATO 3

**5-00887 Peluffo: Sulla convocazione di un Tavolo al fine di contrastare i rischi di deindustrializzazione del settore *Automotive*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Con l'atto in parola si chiede di sapere, se si intende convocare il « Tavolo sull'*automotive* » per arrivare ad un posizionamento condiviso sulle condizioni e prospettive di un comparto particolarmente esposto agli impatti della transizione ambientale.

Al riguardo, sottolineo che, proprio alla luce della strategicità del settore e delle sfide della transizione ecologica, è stato istituito presso il Ministro delle imprese e del made in Italy un tavolo di confronto permanente con tutti gli operatori del settore *automotive*, al fine di valutare ogni soluzione utile e assicurare una transizione efficace e sostenibile sotto il profilo economico e sociale, alla luce del principio di neutralità tecnologica.

I lavori del Tavolo sinora hanno contribuito ad ottenere importanti risultati, agevolando un costruttivo confronto tra il decisore pubblico e i principali operatori del mercato ed istituzionali. Il Ministro Urso si è impegnato a convocare gli incontri con una sempre maggiore frequenza, coinvolgendo tutte le parti interessate in un reciproco interscambio.

Inoltre, in tale ciclo di incontri è dedicata attenzione anche alle parti sindacali e ai profili attinenti alla forza lavoro, al fine di impedire la perdita di migliaia di posti di lavoro.

È proprio sulla base delle citate interlocuzioni che – come ricordato nel *Question Time* Squeri – il Governo sta lavorando per utilizzare al meglio le risorse

residue del Fondo *automotive* (con una dotazione attuale di circa 6 miliardi e con le risorse del PNRR) e rimodulare l'attuale sistema di incentivi (soprattutto per svecchiare il parco auto circolante, a sostegno delle persone che necessitano di un aiuto concreto da parte dello Stato per sostituire la propria autovettura).

Si segnala infatti che, oggi, il parco auto da rottamare è la vera priorità ambientale. Da un'analisi dei dati, emerge infatti che, su circa 40 milioni di autovetture, 3,5 milioni sono Euro 0, 800.000 sono Euro 1, circa 2,6 milioni sono Euro 2 e circa 3,8 milioni sono Euro 3. In totale, quindi, quasi 11 milioni di autovetture circolanti sono altamente inquinanti.

Si pone dunque la necessità di intervenire e il Tavolo *Automotive* rappresenta senz'altro la sede istituzionale di confronto per far fronte alle sfide della decarbonizzazione e della riconversione del settore. Il fine è quello di contare su una varietà di tecnologie che garantiscano l'uscita dai carburanti più inquinanti, senza però un appiattimento acritico su strategie che privilegiano esclusivamente l'elettrico, nella consapevolezza che la mera incentivazione all'elettrico sostiene auto realizzate fuori dall'Italia e per giunta in Paesi che quei prodotti teoricamente destinati a ridurre emissioni li realizzano con impianti e processi altamente inquinanti.

In seno al tavolo *automotive* valuteremo dunque la problematica esposta nel suo insieme, al fine di garantire la produzione nazionale e tutelare i lavoratori del comparto.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Audizione informale di rappresentanti di CLAAI, Unimpresa, ANPIT (Associazione italiana per l'industria e il terziario) ..... 136

Audizione informale di rappresentanti di Assindatcolf, Federmeap e Confindustria Moda .... 136

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2023: disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e rinvio*) ..... 136

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 23 maggio 2023.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.**

**Audizione informale di rappresentanti di CLAAI, Unimpresa, ANPIT (Associazione italiana per l'industria e il terziario).**

L'audizione si è svolta dalle 11.15 alle 11.45.

**Audizione informale di rappresentanti di Assindatcolf, Federmeap e Confindustria Moda.**

L'audizione si è svolta dalle 11.45 alle 12.30.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**DL 51/2023: disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.**

**C. 1151 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1151, di conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in

materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 14 articoli suddivisi in quattro Capi, con riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che, i commi 1 e 5 dell'articolo 1 recano un complesso di modifiche alla disciplina di alcuni organi dell'Inail e dell'Inps.

In particolare, l'alinea del comma 1 fa riferimento alle finalità di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti in esame e di sviluppare il monitoraggio e la valutazione sull'attività svolta dai medesimi enti. Le novelle di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, sopprimono la figura del vice presidente. La lettera *b)* dello stesso comma introduce il principio che il presidente dell'ente è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. La successiva lettera *d)* formula gli stessi requisiti con riferimento agli altri membri del consiglio di amministrazione (la cui presidenza resta attribuita al suddetto presidente dell'ente); rispetto alla corrispondente norma previgente, si introduce il riferimento alla specifica esperienza e al rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione (ivi compreso il presidente) resta pari a cinque (il numero dei membri diversi dai titolari di organi monocratici viene elevato da tre a quattro, in relazione alla soppressione della figura del vicepresidente, il quale era anche un componente del consiglio di amministrazione). I suddetti requisiti soggettivi vengono posti anche per il direttore generale, da parte della novella di cui alla lettera *e)*. Riguardo alla procedura di nomina del direttore generale, la lettera *e)* conferma che la proposta è operata dal consiglio di amministrazione dell'ente; riguardo alla fase successiva, la novella prevede che la nomina sia effettuata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mentre la norma previgente prevedeva come atto di nomina

un decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal suddetto Ministro. La medesima lettera *e)* specifica, in merito al principio, già previsto, secondo cui il direttore generale ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi, che i risultati e gli obiettivi in oggetto sono quelli fissati dal consiglio di amministrazione. La novella di cui alla lettera *e)*, inoltre, conferma le altre disposizioni sulle funzioni del direttore generale già previste dal testo normativo previgente. La successiva lettera *f)* riformula la norma sulla durata della titolarità degli organi. La nuova formulazione concerne, oltre che il presidente e gli organi collegiali (ivi compresi il consiglio di indirizzo e vigilanza e il collegio dei sindaci), il direttore generale. Si prevede il limite temporale di quattro anni, con la possibilità di rinnovo per una sola volta; a parte l'esplicitazione che il rinnovo può anche non essere consecutivo, tale nuova norma conferma quella già prevista per gli organi diversi dal direttore generale e determina, con riferimento a quest'ultimo, gli effetti, da un lato, di ridurre di un anno la durata del mandato e, dall'altro, di escludere esplicitamente la possibilità di rinnovi ulteriori dopo il primo (in precedenza, non erano posti limiti espliciti). La novella, inoltre, prevede che la suddetta durata quadriennale decorra, per ciascun organo, dalla data di insediamento. La novella di cui alla lettera *f)*, inoltre, conferma che i membri degli organi collegiali degli enti in oggetto cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di quest'ultimo, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

Le norme transitorie di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo 1 prevedono, nell'ambito delle fasi sopra ricordate, i seguenti termini, criteri e modalità. Entro venti giorni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla nomina di un commissario straordinario (per ciascuno dei due enti), scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità

nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; il commissario straordinario, entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta, in relazione alle novelle di cui al comma 1, le modifiche al regolamento di organizzazione dell'ente e agli altri regolamenti interni; il consiglio di amministrazione, nominato successivamente alle suddette modifiche regolamentari, formula, entro quarantacinque giorni dalla data del proprio insediamento, la proposta di nomina del direttore generale.

L'articolo 2, comma 1, modifica, rispetto alla disciplina previgente, l'ambito soggettivo di operatività del divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche, riferendolo ora a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età (invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza). La nuova disposizione introdotta dal comma 2 specifica che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche cessa « in ogni caso » dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Il comma 3 detta una disposizione transitoria, la quale prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), hanno compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, prevede l'estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga opera limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio. Si prevede inoltre che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (11 maggio 2023). Il comma 3 stabilisce che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti

di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso pari a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario. Il comma 4 prevede poi ulteriori disposizioni di carattere organizzativo, con la soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, nonché, ai commi 5 e 6, ulteriori disposizioni di proroga.

L'articolo 4 proroga alcuni termini in materia fiscale.

L'articolo 5 proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali, Collegio dei sindaci e Direttore generale) al 31 dicembre 2023, prevedendo un finanziamento per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo e intervenendo sul tema dei finanziamenti per la costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi.

L'articolo 6 prevede proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti.

L'articolo 7 prevede proroghe di termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia, a valere su risorse rientranti nel PNRR.

L'articolo 8 differisce dal 30 giugno al 30 novembre 2023 l'entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga per il medesimo periodo la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011 (lettera a)). Sono, poi, sostituite le finalità per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a modificare il predetto regolamento ministeriale, introducendovi quelle di garantire la salute dei bagnanti e la sicurezza delle attività balneari e di valorizzare il carattere altamente specialistico dell'attività di salvamento ac-

quatico, in luogo delle finalità precedentemente indicate di assicurare la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare l'eccessiva mobilità delle persone nel periodo pandemico per sostenere gli esami per il brevetto. Per tali finalità di interesse pubblico, è quindi autorizzato il rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale.

L'articolo 9 modifica l'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, prevedendo che le domande volte ad ottenere, da parte dei congiunti degli infoibati, una apposita insegna metallica con relativo diploma debbano essere presentate entro il termine di trent'anni – anziché venti, come attualmente previsto – dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

L'articolo 10, al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, differisce al 7 luglio e al 31 agosto 2023 i termini attualmente previsti dall'articolo 8, commi 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 per la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dalla legge

sulle minoranze linguistiche storiche e dei relativi progetti.

L'articolo 11 dispone che le emissioni filateliche possano prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione a emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.

L'articolo 12 prevede disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.

L'articolo 13 reca una generale clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 14 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dall'11 maggio 2023.

Tiziana NISINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.35.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|   |     |
|---|-----|
| DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....                           | 140 |
| DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 142 |

#### COMITATO DEI NOVE:

|  |     |
|--|-----|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384-446-459-A . | 144 |
|--|-----|

#### COMITATO DEI NOVE:

|   |     |
|---|-----|
| Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622-A ..... | 144 |
|---|-----|

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 23 maggio 2023. – Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.*

#### La seduta comincia alle 13.

**DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.**

**C. 1114 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, se-

condo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Loizzo, per lo svolgimento della relazione.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, segnala che il provvedimento all'esame della Commissione, al fine dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I e XI, costituisce un testo complesso che si compone di 30 articoli, precisando che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni che investono le competenze della XII Commissione.

In tal senso, richiama quindi l'articolo 1, comma 3, insieme con l'allegato 2, tabella B, che autorizza un complesso di assunzioni, che vengono consentite anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità. L'incremento di dotazione di personale riguarda, tra gli altri, il Ministero

della salute e l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Si prevede che le assunzioni siano effettuate mediante concorso pubblico o mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Lo stesso comma 3 e il comma 4 prevedono criteri e modalità specifici.

Il comma 5 del medesimo articolo 1 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire concorsi per le necessità del Dipartimento per le disabilità, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. È rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio la definizione delle procedure e dei requisiti richiesti, con la previsione di una riserva di posti non superiore al 30 per cento per le categorie protette ai sensi della legge n. 68 del 1999 e di un’adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto per almeno un triennio mediante incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

Segnala, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, che la disposizione risponde all’esigenza di individuare figure professionali specializzate nella gestione delle politiche in materia di disabilità, non disperdendo contestualmente il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato dal personale che ha finora supportato la Presidenza del Consiglio nel suo percorso di progressiva specializzazione in tale ambito.

L’articolo 7 reca, tra l’altro, alcune misure in materia di rafforzamento dell’organico della sanità militare. Il comma 1 autorizza l’assunzione, a tempo indeterminato, di sei unità di personale – con la qualifica di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica – a decorrere dal 1° aprile 2023, in aggiunta alle 15 unità già assunte, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in forza dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022. Come sottolinea la

relazione illustrativa, il provvedimento intende potenziare le sedi – centrale e periferiche – del Dipartimento scientifico del Celio, anche per garantire lo svolgimento delle attività derivanti dalla sua inclusione nel Sistema di sorveglianza integrata, coordinato dall’Istituto superiore di sanità, per il sequenziamento dei nuovi contagiati ai fini della precoce identificazione di eventuali « nuove varianti » virali.

Il successivo comma 5, sempre nell’ottica di potenziare le strutture della sanità militare, autorizza il Ministero della difesa a bandire procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento, nell’anno 2023, di 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, e 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti.

Il comma 6 stabilisce che la ripartizione dei posti complessivi tra le singole Forze armate e l’Arma dei carabinieri sarà effettuata con decreto ministeriale. Il comma 7, allo scopo di favorire il passaggio in ruolo del personale reclutato durante il periodo dell’emergenza pandemica, dispone una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati a tempo determinato in forza di specifiche disposizioni di legge elaborate nel corso del periodo pandemico e che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Ricorda in proposito il ruolo fondamentale svolto dal personale sanitario militare nella predisposizione di strutture volte a far fronte all’emergenza pandemica.

L’articolo 11 dispone che, in attesa dell’affidamento ad un nuovo operatore economico, il servizio di pubblica utilità del numero 1500 per comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica, viene garantito dal Ministero della salute entro il termine del 31 dicembre 2023.

Il servizio, già affidato in *outsourcing*, deve pertanto continuare a operare secondo le stesse finalità, nella misura in cui siano compatibili, in regime di contabilità ordinaria.

Il comma 3 dell’articolo 14 dispone l’istituzione temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso la Direzione generale della

comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, di una struttura di missione denominata Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale, di livello dirigenziale non generale, finalizzata a garantire il supporto necessario all'azione amministrativa per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario e per gli interventi di emergenza umanitaria. Il comma 4 dell'articolo 14 dispone una rimodulazione dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente relativa a 45 assunzioni a tempo indeterminato, con concorso pubblico e anche su base regionale, di dirigenti di livello non generale presso il Ministero della salute per gli anni dal 2021 al 2024, già previste dalla legge di bilancio 2021, riducendo i profili non sanitari per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie. Rileva che tale struttura potrebbe agevolare le comunicazioni sulle misure sanitarie in ambito internazionale, in primo luogo con l'OMS, superando le criticità riscontrate nel corso dell'emergenza legata al COVID-19.

L'articolo 15, al comma 15, istituisce e disciplina la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, al fine esplicito di soddisfare le esigenze del Corpo anzidetto. A tal fine, è inserito nel decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il nuovo Capo II-bis, composto dagli articoli 19-bis e 19-ter e inerente alla « Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria ». In particolare, l'articolo 19-bis, al comma 2, dispone in ordine alla dotazione organica della carriera, che è stabilita in 102 unità complessive. Il nuovo articolo 19-ter enumera le attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, precisando che esse spettano indipendentemente dal diploma di specializzazione.

Segnala, poi, che l'articolo 19, al comma 2, incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, la consistenza del « Fondo premialità e condizioni di lavoro », con specifico riguardo al personale appartenente ai ruoli non dirigenziali del-

l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Il comma 4 del medesimo articolo 19 reca misure volte ad attenuare le differenze di carattere economico e giuridico tra il personale del Ministero della salute e quello dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). In primo luogo, è previsto l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2023, dell'indennità di amministrazione del personale delle aree dell'AIFA a quanto stabilito in materia per il personale del Ministero della salute. In secondo luogo, con la stessa decorrenza, è disposto che, per il personale dell'AIFA, il differenziale stipendiale è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della salute previste alla data del 31 ottobre 2022.

Il comma 5 dell'articolo 22, inoltre, ridefinisce l'articolazione del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica, e in non più di sette servizi, in cui rientrano due servizi già previsti nell'articolazione della stessa Segreteria tecnica. La riorganizzazione è dovuta sia alla necessità del potenziamento sia alle nuove attribuzioni di compiti assegnati al Dipartimento in materia di: programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalità; infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche *on line*, e della lotta al cyberbullismo; attuazione e implementazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in discussione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, al fine della deliberazione del parere di competenza.

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.**

**C. 1151 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Lancellotta, per lo svolgimento della relazione.

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), *relatrice*, segnala che il provvedimento all'esame della Commissione, al fine dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I e V, si compone di 14 articoli, dei quali solo uno, l'articolo 3, reca disposizioni che investono in modo diretto le competenze della XII Commissione, poiché dispone la proroga di termini in materia sanitaria.

L'articolo in questione si compone di sei commi. In particolare, i commi 1 e 2 recano disposizioni riguardanti il Servizio sanitario della regione Calabria. Il comma 1 dispone una novella all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022, prevedendo l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2023 del periodo massimo per l'applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, originariamente introdotte dal decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150. Si specifica che, con riferimento alle norme che autorizzano il Commissario ad acta ad avvalersi dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (AgeNaS), la proroga opera solo limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il comma 2 prevede che i Commissari straordinari dei singoli enti del Servizio sanitario regionale calabrese, nominati dal Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 150 del 2020, decadono ove non confermati, con le procedure di cui il medesimo articolo 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il comma 3 aggiunge un ultimo periodo al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge

n. 159 del 2007, con il quale si stabilisce che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari ad acta nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario.

Il comma 4 conferma, a decorrere dal 1° luglio 2023, la soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima, ivi inclusa la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, definendo alcuni correlati adempimenti in capo al Ministero subentrante e al Ragioniere generale dello Stato. Contestualmente, la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la contabilità speciale ed il conto corrente bancario già nella titolarità del direttore dell'Unità. Le eventuali somme ivi giacenti saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa.

Il comma 5 dispone una ulteriore proroga, al 1° ottobre 2023, di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso, in scadenza il prossimo 30 giugno, intervenendo sull'originario e più volte modificato termine di scadenza previsto all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021. Ricordo che, secondo quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, i due citati organi consultivi, alla loro scadenza, saranno soppressi e le loro funzioni attribuite ad una Commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), da costituire con apposito regolamento che dovrà occuparsi di disciplinare la riorganizzazione dell'AIFA, di cui si attende l'adozione con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il comma 6 proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, già prevista per l'indempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.

Per quanto concerne le altre disposizioni del decreto-legge, segnala due articoli che riguardano marginalmente gli ambiti di competenza della Commissione. L'articolo 7, modificando l'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge n. 152 del 2021, differisce dal 31 maggio al 30 giugno 2023 (in corrispondenza della scadenza della relativa *milestone* europea) il termine ultimo entro cui, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, deve essere fissato e temporalmente collocato il termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, a valere sulle risorse rientranti nel PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1. «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».

L'articolo 11 dispone che le emissioni filateliche possano prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione a emer-

genze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in discussione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, ai fini della deliberazione del parere di competenza.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 23 maggio 2023.*

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.**

**C. 384-446-459-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 23 maggio 2023.*

**Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.**

**C. 622-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

|   |     |
|---|-----|
| Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNAAPI), dell'associazione Miele in cooperativa, della Federazione apicoltori italiani (FAI), dei Consorzi apicoltori marchigiani, del Consorzio nazionale apicoltori (CONAPI) e dell'Osservatorio nazionale miele, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro, recanti « Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico » ..... | 145 |
|---|-----|

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 23 maggio 2023.*

**Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNAAPI), dell'associazione Miele in cooperativa, della Federazione apicoltori italiani (FAI), dei Consorzi apicoltori marchigiani, del Consorzio nazionale apicoltori (CONAPI) e dell'Osservatorio nazionale miele, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro, recanti « Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.55.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|  |     |
|--|-----|
| DL 51/23: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 146 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....   | 153 |
| Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .   | 149 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....   | 154 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

#### La seduta comincia alle 17.50.

**DL 51/23: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.**

**C. 1151 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), *relatrice*, sottolinea, in via generale, che il provvedimento, composto di 14 articoli e suddiviso in quattro capi, mira ad un riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle società quotate. Inoltre, si interviene in materia di termini legislativi in scadenza nel settore sanitario, in quello fiscale, nel-

l'artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.

Più nel dettaglio, fa presente che, con le disposizioni di cui all'articolo 1 modifica le norme di regolamentazione degli organi degli enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL, in maniera da renderne più efficiente e razionale la struttura e il funzionamento: vengono infatti specificati – tanto per il Presidente quanto per i componenti del Consiglio d'amministrazione – i requisiti di competenza, professionalità, moralità e indipendenza, nonché la necessità che nella scelta siano rispettati i criteri di imparzialità e garanzia. In particolare, si prevede che il Direttore Generale sia nominato dal C.d.A. su proposta del Presidente e sia scelto con procedura comparativa di interpellato, come per i dirigenti della pubblica amministrazione, anziché tra i dirigenti interni o tra gli esperti della materia.

Fa altresì presente che, in via di prima applicazione, al fine di procedere agli adeguamenti dei regolamenti organizzativi e interni degli enti, si prevede che entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge sia nominato un Commissario straor-

dinario, con la conseguente decadenza dei Presidenti, dei Vicepresidenti e dei Consigli di amministrazione.

In relazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, osserva che l'articolo 2 prevede il divieto di ricevere incarichi, cariche e collaborazioni per coloro che hanno compiuto il 70° anno di età; i Sovrintendenti attualmente in carica che alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame) hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di termini legislativi, in primo luogo, l'articolo 3 estende fino al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria e stabilisce che ai *sub*-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso pari a quello definito a livello regionale per i Direttori Generali degli enti del Servizio sanitario. Al riguardo, ricordo che il trattamento economico dei Direttori Generali delle ASL è determinato in base al volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, al numero di assistiti e di posti letto e al numero di dipendenti e in ogni caso non può eccedere l'importo di 154.937,06 euro, integrabile di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti.

Evidenzia che, in materia fiscale, l'articolo 4, al comma 1, riapre i termini per aderire alla cd. rottamazione-*quater*, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura viene infatti posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2023; viene inoltre differito al 30 settembre 2023 – in luogo del 30 giugno 2023 – il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme do-

vute per il perfezionamento della definizione agevolata; slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata dalle norme in esame al 31 ottobre 2023.

Rileva che l'articolo 5, oltre a prorogare fino al 31 dicembre 2023 il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo, prevede un finanziamento di 39 milioni per la realizzazione del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo, in vista dello svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, nonché modifiche al funzionamento del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi.

Precisato che l'articolo 6 differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, si sofferma sui contenuti sull'articolo 7, che riguarda maggiormente le competenze della XIV Commissione: la disposizione, infatti, differisce dal 31 maggio al 30 giugno 2023 – in corrispondenza della scadenza della relativa *milestone* europea – il termine ultimo entro cui, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, deve essere fissato e temporalmente collocato il termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia rientranti nel PNRR. Alla base del differimento – secondo quanto indicato nella relazione illustrativa – risiede la circostanza che il termine attualmente previsto a livello legislativo non è coordinato con la *milestone* europea al 30 giugno 2023, comunque tuttora oggetto di confronto con la Commissione europea. Ciò sarebbe suscettibile di creare una disparità di trattamento tra i cosiddetti « progetti in essere », soggetti al predetto termine di legge del 31 maggio 2023, e i

progetti « nuovi » di cui all'avviso pubblico 2 dicembre 2021, soggetti, invece, direttamente alla *milestone* europea.

Fa presente che l'articolo 8 proroga al 30 novembre 2023 la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, mentre l'articolo 9 proroga di dieci anni il termine entro il quale i congiunti delle vittime delle foibe possono presentare le domande di concessione dell'insegna metallica e relativo diploma, previsto dalla legge n. 92 del 2004, istitutiva del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.

Osserva che l'articolo 10, al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, differisce al 7 luglio e al 31 agosto 2023 i termini per la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dalla legge sulle minoranze linguistiche storiche (legge n. 482 del 1999) e dei relativi progetti.

Al riguardo, segnala che la citata legge n. 482 del 1999, pur sancendo preliminarmente il carattere ufficiale della lingua italiana quale lingua della Repubblica, ha introdotto nell'ordinamento, « in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali », una disciplina organica di tutela delle lingue e delle culture minoritarie storicamente presenti in Italia e, più specificamente, delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Tali disposizioni mirano, tra l'altro, a promuovere l'apprendimento delle lingue minoritarie, a consentire l'uso delle lingue tutelate nell'esercizio di funzioni pubbliche, e a diffondere le lingue e le culture tutelate attraverso i mezzi di comunicazioni di massa.

In relazione all'articolo 11, ricorda che esso dispone che le emissioni filateliche possano prevedere alla vendita una mag-

giorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.

Richiama altresì l'attenzione su quanto disposto dall'articolo 12, che prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente con le modifiche al decreto-legge n. 20 del 2023, intervenute nel corso dell'esame al Senato. Pertanto, con la norma in esame viene ripristinato il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008, che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa europea. Al riguardo, ricorda che l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE – recepita dal decreto legislativo n. 142 del 2015 – dispone che gli Stati membri assicurino al richiedente il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, tra le altre cose, avverso la decisione di considerare la domanda inammissibile.

Precisato che l'articolo 13 reca la clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole di cui dà lettura (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.****C. 752 Carloni.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, sottolinea che la *ratio* della proposta di legge all'esame della Commissione è quella d'introdurre un sistema organico di norme interne che, ad integrazione del quadro legislativo europeo, sostengano l'imprenditoria giovanile agricola.

Osserva che, nonostante il rinnovato interesse per l'agricoltura, testimoniato dalla maggiore attenzione dei consumatori verso i prodotti di qualità, tipici e locali, dalla crescente consapevolezza in materia ambientale nonché dall'apprezzamento per gli altri servizi come l'agriturismo e la cosiddetta « agricoltura sociale », l'inserimento dei giovani nel settore agricolo continua a presentare una serie di ostacoli.

Come è emerso nel corso dell'istruttoria legislativa svolta dalla XIII Commissione, le nuove generazioni d'imprenditori agricoli si configurano come aperti all'innovazione e pronti a operare in conformità agli obiettivi del *Green Deal* europeo. Grazie ad essi ed alle competenze da loro acquisite con gli studi universitari, le aziende agricole italiane stanno adottando nuove tecniche agronomiche che consentono loro di raggiungere elevatissimi livelli qualitativi prima non realizzabili con le tecniche tradizionali, nonché processi di digitalizzazione che rendono più semplice e veloce la gestione delle aziende.

Ricorda che la XIV Commissione si è recentemente occupata, in sede consultiva, delle questioni afferenti alla PAC: il Piano strategico italiano della PAC 2023-27 è stato approvato il 2 dicembre 2022 con decisione di esecuzione della Commissione europea. Il piano concentra tutti gli strumenti finanziabili in un unico documento di programmazione a livello nazionale, volto a delineare una strategia unitaria per il settore

agricolo, agro-alimentare e forestale italiano.

Le risorse a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali ammontano a circa 37 miliardi di euro in 5 anni, di cui 28 miliardi circa a valere sul bilancio UE e circa 9 miliardi a valere sul finanziamento nazionale.

Fa presente che gli interventi di sostegno per i giovani agricoltori sono previsti da entrambi i pilastri della nuova PAC, nella forma del sostegno complementare al reddito, nel primo pilastro, e del sostegno per l'insediamento, nel secondo pilastro.

La nuova PAC ha confermato un pagamento specifico nell'ambito dei pagamenti diretti del primo pilastro; in aggiunta al pagamento di base redistributivo, al pagamento accoppiato e agli ecoschemi, è prevista una novità destinata proprio ai giovani agricoltori, ossia il pagamento di 83,5 euro per ettaro in più, qualora l'azienda sia condotta da un imprenditore agricolo di età fino a 40 anni compiuti, per i primi cinque anni dall'insediamento e fino alla superficie massima di 90 ettari.

Ricorda che, oltre alla conferma del pagamento ai giovani agricoltori nel primo pilastro, nel secondo pilastro della politica di sviluppo rurale – la cui gestione continua a essere assegnata alle regioni – viene confermato e potenziato il sostegno all'insediamento, il cui massimale passa da 70.000 euro a 100.000 euro.

Rileva inoltre come, tra i dieci obiettivi strategici « trasversali » tracciati al livello europeo per la nuova PAC, quello cui sono destinate minori risorse riguarda proprio il ricambio generazionale, a cui il PSP italiano riserva soltanto l'1 per cento dei fondi a disposizione. Si tratta di una percentuale irrisoria per poter scommettere su un futuro migliore per le nuove generazioni. Le regioni, cui spetta la titolarità del comparto primario in Italia, dovrebbero avere la volontà e la forza di incrementare questa ridotta quota di risorse attraverso l'adozione di legittime sullo sviluppo rurale.

Richiama le misure più rilevanti per il ricambio generazionale, ossia il sostegno con pagamenti diretti ai giovani agricoltori, il sostegno agli investimenti e gli aiuti al-

l'avviamento di imprese, sono misure che tendono ad aumentare la sostenibilità socioeconomica delle aziende agricole dopo che i giovani agricoltori hanno avviato la loro attività, piuttosto che contribuire alla successione nelle aziende agricole esistenti. Tali misure non sono ben adattate al vero e proprio subentro di giovani che provengono da contesti extra-agricoli. Ne consegue che, di per sé, l'insieme delle misure previste dalla PAC non è sufficiente per affrontare le principali barriere all'ingresso nell'agricoltura come l'accesso alla terra e l'accesso ai capitali finanziari.

Riferisce che da un sondaggio della Commissione europea emerge inoltre che la disponibilità di terra da comprare o affittare è il bisogno generale più importante. Tra le numerose barriere che incontrano i nostri giovani che decidono di costituire un'impresa agricola ci sono gli elevati prezzi della terra, i costi iniziali di impianto, le difficoltà legate all'accesso al credito, al rinvenimento di manodopera qualificata nonché una legislazione e oneri amministrativi complessi e farraginosi.

Sottolinea l'esigenza di aggiungere ai fondi *una tantum* della PAC ulteriori strumenti di accompagnamento dedicati ai giovani, che prevedano contributi dilazionati nel tempo, attraverso l'introduzione di misure strutturali che non necessitino di disposizioni annuali di proroga e che non siano soggette a continue modifiche o a revoche, al fine di garantire un'attenzione concreta ai giovani in un settore strategico nel nostro Paese come l'agricoltura.

Evidenzia che il testo del progetto di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Agricoltura, si compone di ventidue articoli, divisi in sei capi.

Venendo sinteticamente ai contenuti del provvedimento, ricorda che il capo I reca le finalità e le definizioni della legge. L'articolo 1, in particolare, definisce le finalità, consistenti nella promozione e nello sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. L'articolo 2 reca le definizioni di « impresa giovanile agricola » e di « giovane imprenditore agricolo », specificando i

requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui il limite massimo di età di quarantuno anni.

Il capo II reca le misure per il sostegno dell'insediamento dei giovani nell'agricoltura. L'articolo 3 dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un fondo destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura, volti in particolare ad agevolare l'acquisto di terreni e di beni strumentali per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola, l'ampliamento di un'unità minima produttiva definita in base alla localizzazione, all'indirizzo colturale e all'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale, e l'acquisto di complessi aziendali già operativi.

Fa presente che le risorse saranno erogate dall'Istituto di servizio per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a favore ai giovani imprenditori agricoli, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.

L'articolo 4 introduce un regime fiscale agevolato per i soggetti che intraprendono un'attività d'impresa agricola. L'articolo 5 prevede agevolazioni in materia di contratti di compravendita di fondi rustici, al fine di evitare l'abbandono delle attività agricole.

L'articolo 6 dispone lo sgravio dagli oneri contributivi per un periodo massimo di cinque anni al fine di incentivare l'ingresso nell'agricoltura di giovani fino a quarantuno anni di età. L'articolo 6-bis prevede un credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione.

Osserva che il capo III reca misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo ed il ricambio generazionale. In particolare, l'articolo 7 introduce un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investi-

menti in beni strumentali materiali o immateriali che migliorino il rendimento dell'azienda agricola e siano conformi alle norme dell'Unione europea.

L'articolo 8, volto ad agevolare l'ampliamento delle superfici coltivate, sostituisce la disciplina prevista dal comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, disponendo una riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in favore dei giovani agricoltori che acquistino o permutino terreni.

L'articolo 9 prevede agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale, stabilendo che il reddito imponibile dei giovani agricoltori per le attività di fornitura di beni e servizi relativi alle attività connesse a quella agricola nonché alla fornitura di beni e servizi quali, a titolo esemplificativo, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche sia determinato applicando il coefficiente di redditività del 15 per cento sui corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 9-bis prevede incentivi per favorire la redditività delle imprese agricole, in particolare giovanili, operanti nei piccoli comuni.

L'articolo 10 disciplina il diritto di prelazione tra più soggetti confinanti, prevedendo un *favor* nei riguardi del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale di età compresa tra diciotto e quarantuno anni.

L'articolo 11 introduce un credito d'imposta per interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, pari al 25 per cento delle spese sostenute e documentate, utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L'articolo 12 reca misure per il finanziamento dei programmi regionali concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori, prevedendo in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi per favorire il ricambio generazionale delle imprese, possono prevedere ulteriori misure e incentivi mediante lo strumento del patto di famiglia.

Evidenzia altresì che il capo IV reca disposizioni per l'accesso al credito. L'articolo 13 stabilisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'Associazione bancaria italiana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono, con apposita convenzione, le modalità e i criteri di accesso dei giovani imprenditori agricoli ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito.

Le agevolazioni si applicano a tutti i tipi di contratto bancario e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato. Per finanziare tali agevolazioni, a decorrere dall'anno 2023 è istituito un fondo di garanzia nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 14 prevede misure per favorire l'accesso al microcredito. In particolare, si modifica l'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel senso di ampliare, possibilità di accesso al microcredito in favore dei soggetti che possiedano la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria.

Rileva che il capo V, composto dall'articolo 15, istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile in agricoltura (ONILGA) presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra iniziative ministeriali e regionali.

Segnala infine i contenuti del capo VI recante ulteriori misure a favore dell'imprenditoria giovanile nell'agricoltura. L'articolo 16, in particolare, in materia di suc-

cessioni e donazioni, prevede che i trasferimenti per causa di morte o per donazione di beni costituenti l'azienda, compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e gli altri beni strumentali all'attività aziendale, a favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quaranta anni, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e sono soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa. Inoltre, gli onorari notarili per la stipulazione degli atti di cui al medesimo articolo sono ridotti ad un sesto.

L'articolo 17, in materia di adempimenti contabili, consente ai giovani agricoltori di optare per la redazione del bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni ordinariamente previste dal codice civile.

L'articolo 18, in materia di vendita diretta di prodotti agricoli, prevede che nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli esercitata su aree pubbliche me-

diate l'utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai giovani agricoltori una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo. L'articolo 18-bis reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della nuova normativa siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Conclusivamente sottolinea come il progetto intenda sostenere concretamente le giovani generazioni nell'avvio di attività imprenditoriali nel settore agricolo, incoraggiando al contempo il ricambio generazionale. Preannuncia la presentazione di un parere favorevole di cui dà lettura (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 18.**

## ALLEGATO 1

**DL 51/23: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.  
C. 1151 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale (C. 1151);

considerato che, in via generale, il provvedimento mira ad un riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico-sinfoniche e delle società quotate ed interviene, altresì, in materia di termini legislativi in scadenza nel settore sanitario, in quello fiscale, nell'artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe;

rilevato, in particolare, che la disposizione di cui all'articolo 7 differisce dal 31

maggio al 30 giugno 2023 il termine ultimo per l'aggiudicazione della procedura rientrante tra i cosiddetti « progetti in essere » del PNRR riguardanti la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione o la costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, adeguando il termine a quello previsto per i nuovi progetti direttamente soggetti, invece, al termine dell'obiettivo intermedio europeo del 30 giugno;

evidenziato che il provvedimento appare conforme all'ordinamento dell'Unione europea;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo (C. 752), come risultante dalle proposte emendative approvate;

tenuto conto che l'obiettivo della proposta di legge è quello di introdurre un sistema organico di norme interne che, ad integrazione del quadro legislativo dell'UE, sostengano l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;

considerato che gli interventi di sostegno per i giovani agricoltori sono previsti da entrambi i pilastri della nuova Politica agricola comune (PAC), nella forma del sostegno complementare al reddito, nel primo pilastro, e del sostegno per l'insediamento, nel secondo pilastro;

considerato, altresì, che le misure più rilevanti per il ricambio generazionale, ossia il sostegno con pagamenti diretti ai giovani agricoltori, il sostegno agli investimenti e gli aiuti all'avviamento di imprese, sono misure che tendono ad aumentare la sostenibilità socio-economica delle aziende agricole dopo che i giovani agricoltori hanno

avviato la loro attività, piuttosto che contribuire alla successione nelle aziende agricole esistenti;

preso atto che tali misure non sono ben adattate al vero e proprio subentro di giovani che provengono da contesti extra-agricoli, facendo sì che l'insieme delle misure previste dalla PAC non sia sufficiente per affrontare le principali barriere all'ingresso nell'agricoltura come l'accesso alla terra e l'accesso ai capitali finanziari;

valutate positivamente le misure previste dalla proposta di legge in materia di strumenti di accompagnamento dedicati ai giovani imprenditori del settore agricolo, che prevedano contributi dilazionati nel tempo, attraverso l'introduzione di misure strutturali che non necessitino di disposizioni annuali di proroga e che non siano soggette a continue modifiche o a revoche;

atteso che l'intervento proposto è pienamente conforme all'ordinamento dell'UE e mira ad integrare efficacemente gli indirizzi e le strumentazioni della nuova PAC nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile, favorendo al contempo il ricambio generazionale nel settore;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

|   |     |
|---|-----|
| Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari ..... | 155 |
|---|-----|

*Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente provvisorio Francesco CASTIELLO, indi della presidente eletta Chiara COLOSIMO.*

#### La seduta comincia alle 13.

#### Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Francesco CASTIELLO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Ricorda ai componenti della Commissione che, come previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge istitutiva, entro dieci giorni dalla loro nomina devono dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determina-

zioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il Presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretari provvisori i deputati Chiara Colosimo e Erik Umberto Pretto, indice la votazione per l'elezione del presidente.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione:

|   |    |
|---|----|
| Presenti e votanti: .....                     | 34 |
| Maggioranza assoluta<br>dei componenti: ..... | 26 |

*Hanno ottenuto voti:*

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Chiara Colosimo ..... | 29 |
| Dafne Musolino .....  | 4  |
| Schede bianche .....  | 1  |
| Schede nulle .....    | 0  |

Proclama quindi eletta Presidente della Commissione la deputata Chiara Colosimo e la invita ad assumere la presidenza.

Subentra come segretario provvisorio di presidenza il deputato Francesco Michelotti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti: ..... 47

*Hanno ottenuto voti:*

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Mauro D'Attis .....          | 29 |
| Federico Cafiero de Raho ... | 13 |
| Schede bianche .....         | 4  |
| Schede nulle .....           | 1  |

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione i deputati Mauro D'Attis e Federico Cafiero de Raho.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti: ..... 47

*Hanno ottenuto voti:*

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Antonio Iannone ..... | 30 |
|-----------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Anthony Emanuele     |    |
| Barbagallo .....     | 13 |
| Schede bianche ..... | 4  |
| Schede nulle .....   | 0  |

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione il senatore Antonio Iannone e il deputato Anthony Emanuele Barbagallo.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, invita i gruppi aventi più di un rappresentante nella Commissione a indicare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

Dopo aver salutato e ringraziato i componenti della Commissione, rivolge, nell'anniversario della strage di Capaci, un pensiero a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo e alle vittime di tutte le stragi, sia di stampo mafioso che terroristicò. Pronuncia quindi un discorso relativo al proprio insediamento.

Interviene Walter VERINI chiedendo chiarimenti sulla possibilità di esprimere l'orientamento del proprio gruppo, anche in relazione all'intervento della presidente.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, rassicura il deputato sulla possibilità di esprimere la posizione del gruppo in una successiva seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

|   |   |
|---|---|
| Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb.-A<br>( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e opinione dissenziente</i> ) ..... | 3 |
|---|---|

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

|   |   |
|---|---|
| Comunicazioni del Presidente sulla richiesta di svolgimento di audizioni nell'ambito dell'esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti ..... | 6 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... | 9 |
|---|---|

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 10 |
|--|----|

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) ..... | 16 |
|--|----|

|   |    |
|---|----|
| <i>ALLEGATO (Proposte emendative segnalate)</i> ..... | 18 |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... | 17 |
|---|----|

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022) 677 final e relativi allegati).

|   |    |
|---|----|
| Audizione informale di rappresentanti di Associazione italiana distribuzione automatica (CONFIDA) ..... | 92 |
|---|----|

Audizione informale di rappresentanti di Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), Consorzio nazionale imballaggi alluminio (CiAl), Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosa (Comieco), Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA), Consorzio nazionale per la raccolta, il

|  |    |
|--|----|
| riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale (CoReVe) ..... | 92 |
| Audizione informale di rappresentanti di Amazon Italia .....   | 93 |
| Audizione informale di rappresentanti di Acimac-Amoplast-Ucima .....                                       | 93 |
| Audizione informale di rappresentanti di Confimi Industria .....   | 93 |
| Audizione informale di rappresentanti di Cisambiente-Confindustria .....                                   | 93 |
| Audizione informale di rappresentanti di Tomra System ASA .....  | 93 |
| Audizione informale di rappresentanti di Federazione Carta e Grafica .....                                 | 93 |

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

|   |    |
|---|----|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Emendamenti testo unificato C. 384-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) ..... | 94 |
| Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Emendamenti C. 622-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....  | 94 |

### COMITATO DEI NOVE:

|   |    |
|---|----|
| Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115-88-424-769-907-A ..... | 95 |
|---|----|

## II Giustizia

### AUDIZIONI INFORMALI:

|  |    |
|--|----|
| Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella, recanti « Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite ». |    |
| Audizione informale, in videoconferenza, di Giandomenico Caiazza, Presidente dell'Unione Italiana Camere Penali .....  | 97 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe Santalucia, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati .....   | 97 |
| Audizione informale di Roberto Garofoli, Presidente di sezione del Consiglio di Stato .....  | 97 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di Luigi Salvato, Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione .....  | 97 |
| Audizione informale di Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza » .....   | 97 |
| Audizione informale di Giacomo Caliendo, già magistrato e senatore .....   | 97 |

### ATTI DEL GOVERNO:

|  |    |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Atto n. 45 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) . | 97 |
|--|----|

### SEDE CONSULTIVA:

|   |     |
|---|-----|
| DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 101 |
|---|-----|

### SEDE REFERENTE:

|  |     |
|--|-----|
| Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 102 |
|--|-----|

|   |     |
|---|-----|
| Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 104 |
|---|-----|

### III Affari esteri e comunitari

#### AUDIZIONI INFORMALI:

|   |     |
|---|-----|
| Audizione informale del Prof. David Meghnagi, Presidente del Comitato accademico europeo per la lotta all'antisemitismo, sulla storia e la memoria della presenza ebraica all'interno del mondo arabo ..... | 106 |
|---|-----|

### V Bilancio, tesoro e programmazione

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

|  |     |
|--|-----|
| Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.   |     |
| Audizione di rappresentanti dei Dipartimenti del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato e delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .. | 107 |

#### SEDE CONSULTIVA:

|  |     |
|--|-----|
| Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....  | 108 |
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i> ) ..... | 109 |
| Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ). .....   | 111 |

### VI Finanze

#### ATTI DEL GOVERNO:

|   |     |
|---|-----|
| Proposta di nomina del professor Beniamino Quintieri a Presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo (I.C.S.). Nomina n. 10 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 113 |
|---|-----|

#### SEDE CONSULTIVA:

|  |     |
|--|-----|
| DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....   | 114 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....   | 120 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 117 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....   | 121 |

### VII Cultura, scienza e istruzione

#### AUDIZIONI INFORMALI:

|   |  |
|---|--|
| Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 835 Sasso, recante Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, di rappresentanti di Con i bambini – |  |
|---|--|

|  |     |
|--|-----|
| Impresa sociale s.r.l. e di Carmelo Pollichino, dirigente dell'Associazione Libera e Coordinatore nazionale « Liberi di Crescere » .....   | 122 |
| <b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>  |     |
| Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della proposta di legge C. 321 Orfini recante Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative, di rappresentanti di AGIS – Associazione generale italiana dello spettacolo, di UNITA – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, e dell'AIAT – Associazione italiana agenzie teatrali ..... | 122 |
| <b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>   |     |
| <b>SEDE CONSULTIVA:</b>  |     |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....  | 123 |
| <b>ATTI DEL GOVERNO:</b>   |     |
| Proposta di nomina di Raffaele De Luca a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio. Nomina n. 11 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....  | 124 |
| <b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>   |     |
| <b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>  |     |
| Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria).  |     |
| Audizione di rappresentanti di <i>Bikeitalia.it</i> (in videoconferenza), della Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB) (in videoconferenza), dell'Associazione « Io rispetto il ciclista » (in videoconferenza) e di Salvaiciclisti .....   | 126 |
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale (ASAPS) .....  | 126 |
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione ciclistica italiana (FCI) .   | 126 |
| Audizione di rappresentanti di UGL Polizia locale .....  | 126 |
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di FILT-CGIL, di FIT-CISL e di Ultrasporti  | 127 |
| <b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>  |     |
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli) .....   | 127 |
| AVVERTENZA .....   | 127 |
| <b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>  |     |
| <b>SEDE CONSULTIVA:</b>  |     |
| DL 51/23: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....  | 128 |
| <b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>  |     |
| 5-00884 Squeri: Sulla revisione dei criteri per la destinazione delle risorse volte ad incentivare l'acquisto di veicoli a basse emissioni .....   | 130 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 132 |

|   |     |
|---|-----|
| 5-00885 Cavo: Iniziative di competenza per la salvaguardia dei livelli produttivi di Piaggio Aerospace S.p.A. ....                            | 130 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....  | 134 |
| 5-00887 Peluffo: Sulla convocazione di un Tavolo al fine di contrastare i rischi di deindustrializzazione del settore <i>Automotive</i> ..... | 130 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....  | 135 |

## XI Lavoro pubblico e privato

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Audizione informale di rappresentanti di CLAAI, Unimpresa, ANPIT (Associazione italiana per l'industria e il terziario) ..... 136

Audizione informale di rappresentanti di Assindatcolf, Federmep e Confindustria Moda .... 136

### SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2023: disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e rinvio*) ..... 136

## XII Affari sociali

### SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (*Esame e rinvio*) ..... 140

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) ..... 142

### COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384-446-459-A . 144

### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622-A ..... 144

## XIII Agricoltura

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNAAPI), dell'associazione Miele in cooperativa, della Federazione apicoltori italiani (FAI), dei Consorzi apicoltori marchigiani, del Consorzio nazionale apicoltori (CONAPI) e dell'Osservatorio nazionale miele, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro, recanti « Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico » ..... 145

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

|  |     |
|--|-----|
| DL 51/23: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 146 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....   | 153 |
| Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .   | 149 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....   | 154 |

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

|   |     |
|---|-----|
| Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari ..... | 155 |
|---|-----|

PAGINA BIANCA



\*19SMC0037820\*